

MEMORIA DIFENSIVA MARIO MORI

PER c.d. "PROCESSO MORI"

07/06/2013

I N D I C E

Premessa

pag. 4

1. Le accuse del col. Michele Riccio

pag. 14

a. I fatti pag. 14

b. Contestazione delle accuse
pag. 31

c. I rapporti con l'on. Cesare Previti
pag. 40

d. Considerazioni pag. 42

2. Le accuse di collusione con Bernardo Provenzano

pag. 48

a. Le dichiarazioni di Massimo Ciancimino
pag. 48

b. La testimonianza del dott. Alfonso Sabella e del T. Col.
Massimo Giraudo
pag. 54

3. Le dichiarazioni di Giovanni Brusca

pag. 56

- a. Udienza del 22 maggio 2009
pag. 58
 - b. Udienza del 18 maggio 2011
pag. 58
 - c. Udienza del 10 ottobre 2011
pag. 61
 - d. Il contributo di Gaspare Spatuzza
pag. 64
 - e. L'opera di mediazione nella trattativa pag. 66
 - f. Il caso Bellini
pag. 66
 - g. L'impresa Reale pag. 72
 - h. Considerazioni pag. 73
4. **Le dichiarazioni di Stefano Lo Verso**
pag. 76
5. **Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo**
pag. 80
6. **Il favoreggiamento di Bernardo Provenzano**
pag. 83
7. **Vito Ciancimino**
pag. 88
- a. I contatti con Vito Ciancimino
pag. 88

- b. L'incontro della dott. sa Liliana Ferraro con il cap. Giuseppe De Donno pag. 93
- c. Gli interventi dell'on. Claudio Martelli pag. 95
- d. I contatti con esponenti delle Istituzioni pag. 97
- e. La crisi delle istituzioni pag. 100

8. **La presunta trattativa tra Stato e mafia**

pag. 103

- a. La posizione del ROS

pag. 103

- b. Le indagini sull'on. Calogero Mannino e sui "fondi neri" del SISDe

pag. 104

9. **L'art. 41 bis del Regolamento carcerario**

pag. 109

- a. La posizione delle Forze di Polizia

pag. 109

- b. I rapporti con il dott. Francesco Di Maggio

pag. 109

- c. Le dichiarazioni di Saro Pio Cattafi

pag. 112

- d. L'applicazione dell'art. 41 bis

pag. 116

e. La posizione del dott. Di Maggio e del DAP sul 41 bis
pag. 120

10. **Le ipotesi di “trattativa”**

pag. 123

a. L'attività del ROS

pag. 123

b. L'attività degli on. Sonia Alfano e Giuseppe Lumia

pag. 124

c. I fatti di Terme Vigliatore pag.

126

d. L'omicidio del Maresciallo Giuliano Guazzelli e la
Falange Armata

pag. 131

11. **Le stragi del 1992 – 1994**

pag. 137

a. Il dott. Paolo Borsellino pag.

137

b. Il dott. Paolo Borsellino ed il ROS

pag. 138

c. Le testimonianze dei magistrati Alessandra
Camassa e Massimo Russo

pag. 140 d. L'informativa “mafia e appalti

pag. 142

e. L'anonimo del "corvo"

pag. 145

f. Il contributo del prefetto Giovanni De Gennaro

pag. 147

g. Le ulteriori affermazioni di Giovanni Brusca

pag. 150

h. I rapporti con l'on. Nicola Mancino

pag. 152

12. Sull'esistenza di una trattativa

pag. 154

13. Considerazioni conclusive

pag. 157

PREMESSA

Debbo fare una premessa a queste mie dichiarazioni, in relazione ad un argomento trattato dall'accusa nel corso della discussione. Si tratta della valutazione espressa sulla mia azione di comando, in particolare del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), nonché del rapporto con gli ufficiali che ho avuto alle mie dipendenze.

Il ROS è stato costituito anche sulla scorta delle mie conoscenze professionali in quanto ebbi l'incarico dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di progettarne, sin dal settembre 1990, ordinamento e dottrina d'impiego. E' notorio che la costituzione del reparto fu caldeggiata al comandante dell'epoca, il generale Antonio Viesti, in particolar modo, dal dott. Giovanni Falcone che ipotizzava una struttura investigativa da inserire successivamente, con le analoghe di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, lo SCO e lo SCICO, in una Direzione Nazionale Antimafia anche operativamente autosufficiente; quindi diversa da quella che poi fu effettivamente realizzata.

Ricevuto l'incarico, pensai ad un reparto che dovendo occuparsi di tutte le espressioni di criminalità organizzata, tenesse conto delle esperienze da me già fatte, mettendo quindi a frutto quel complesso di conoscenze che avevo maturato, corroborate anche dai rapporti avuti con magistrati, ufficiali di PG e studiosi con cui mi ero confrontato.

Non si voleva da me, e fu chiarito immediatamente, la riedizione riveduta e corretta dell'ennesimo reparto investigativo, bensì uno strumento idoneo al contrasto di quei fenomeni specifici. Ciò nella linea d'indirizzo che, ancor prima, aveva spinto l'Arma a costituire una serie di strutture destinate a combattere nuovi e ben individuati aspetti di criminalità.

Ricordo, con le denominazioni attuali, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente sino al Nucleo Antifalsificazione Monetaria; organismi, questi, tutti inquadrati in un comando unico: la Divisione Unità Mobili e Speciali.

Tra le Forze di Polizia, l'Arma fu la prima a comprendere che, per minacce criminali sempre più caratterizzate, occorressero competenze in grado,

anche attraverso basi culturali adeguate, di contrastarle attraverso preparazione e metodica mirate.

Il 3 dicembre 1990 fu costituito il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, di cui venni chiamato a fare parte .

Il Comando Generale dell'Arma, nel disporre l'inizio delle attività, mise alle dipendenze del Reparto il complesso delle Sezioni Anticrimine che, nel corso del 1979, dopo la fine dell'esperienza nel contrasto al terrorismo interno da parte del gen. Dalla Chiesa, erano passate in forza ai vari Comandi territoriali, continuando però ad assolvere gli stessi compiti.

Al comando del ROS fu preposto il gen. Antonio Subranni, che aveva operato a lungo in Sicilia dove era stato anche mio superiore, mentre io, prima assunsi la carica di comandante del Reparto Criminalità Organizzata e successivamente, nell'estate 1992, quella di vicecomandante, e quindi di responsabile del coordinamento dell'attività operativa a livello nazionale.

Il ROS, in forza del decreto legge 13 novembre 1990 n. 324, divenne Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria per l'Arma dei Carabinieri e le dipendenti Sezioni Anticrimine, Servizi Interprovinciali. I compiti assegnati riguardavano il terrorismo, sia internazionale che interno e le varie manifestazioni di criminalità organizzata, compreso il traffico di droga.

Il Reparto, secondo quelle che erano le mie concezioni, assunse una impostazione che faceva della specializzazione, del coordinamento e del costante scambio informativo, il fondamento della sua dottrina d'impiego. I quadri del reparto vennero tratti, fin dove possibile, dalla struttura preesistente delle Sezioni Anticrimine, e gli organici degli ufficiali furono completati con giovani elementi ritenuti dal Comando Generale dell'Arma, per qualità e propensioni, in grado di adeguarsi proficuamente alla nuova specificità operativa.

Alcuni di quegli ufficiali sono stati sentiti in questo dibattito e penso che sia chiaramente emerso il livello delle loro qualità professionali. Costoro, a cominciare dal col. Mauro Obinu, non possono essere gratificati del termine volutamente screditante di "scudiero" di chicchesia, usato dall'accusa, perché si tratta di professionisti di vaglia, tra i migliori che l'Arma ha prodotto in questi ultimi anni, e ciò viene loro riconosciuto unanimemente, non solo nell'ambito del proprio impiego, ma anche da esperti della materia, sia appartenenti alla magistratura che ad altre

istituzioni dello Stato, e alcuni di costoro lo hanno confermato anche in questa sede.

Sia chiaro un fatto: non ho avuto come dipendenti dei soggetti privi di autonomia intellettuale e personalità, ma dei quadri preparati, partecipi e fattivi, che era impegnativo dirigere, perché in grado tutti di valutare pienamente il mio operato.

Il pubblico ministero nella sua requisitoria, riferendosi ad alcune testimonianze di ufficiali che poi mi hanno seguito nel SISDe, ha ipotizzato che questa iniziativa si proponesse il fine di creare una sorta di cordata utile per condurre chi sa quali oscure manovre.

A riguardo sottolineo che:

. il transito nel SISDe degli ufficiali citati dal PM è avvenuto in forza della L. 801/1977, che, oltre a definire compiti e ordinamento, fissava anche principi, modalità di assunzione e di trattamento del personale dei Servizi. A tale scopo la legge sanciva le procedure amministrative che regolavano il trasferimento del personale da altre Amministrazioni dello Stato. Amministrazioni a cui, peraltro, era concessa ampia discrezionalità circa l'esaudimento delle richieste formulate dai Direttori dei Servizi;

. il corpo normativo di allora, come quello attuale incardinato sulla L. 124/2007, prevedeva l'operatività di organismi di controllo amministrativo anche su status e condotta del personale, nonché le connesse attività ispettive sul contesto.

Tanto per chiarire a chi lo ignorasse: i Servizi di Sicurezza erano e sono parte dello Stato. Appartenervi non è frutto di scelte fatte sotto banco, bensì l'esito di un procedimento amministrativo ben delineato e trasparente, in quanto vincolato a limiti di legge e soggetto ai principi del contenzioso.

Per quanto poi riguarda la mia personale vicenda, quale che sia il pensiero dell'accusa, osservo di avere sempre avuto quel minimo d'intelligenza e di preparazione professionale per comprendere che un conto è comandare un reparto dell'Arma dei Carabinieri destinato ad operare nel campo delle indagini di pg, ed altro è dirigere un Servizio d'intelligence.

Qualora poi non lo avessi capito da solo, me lo avrebbero fatto comprendere i miei superiori, anche quelli politici, quest'ultimi peraltro di varia estrazione ideologica, i quali hanno avuto tutto il tempo per mettermi alla prova, così come quel numeroso gruppo di magistrati con cui ho avuto ripetute occasioni di collaborare proficuamente.

In base a ciò ed alle valutazioni positive ricevute, ho potuto arrivare ad incarichi di prestigio e di alta responsabilità sin dai gradi inferiori. Ricordo a questo proposito:

. l'incarico, con funzioni operative, nel Servizio Informazioni Difesa (SID), assolto dall'estate 1972 al febbraio 1975, dopo avere compiuto i periodi di comando previsti per gli ufficiali dell'Arma;

. la partecipazione, nel grado di capitano, all'attività antiterrorismo diretta dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha fornito un contributo determinante nella lotta contro il fenomeno. In tale ambito, ho retto il comando della Sezione Anticrimine di Roma, dal giorno del sequestro dell'on. Aldo Moro, 16 marzo 1978, sino al gennaio 1985, occupandomi principalmente, ritengo con qualche apprezzabile risultato, di eversione e terrorismo, sia interno che internazionale;

. il servizio, svolto nel grado di tenente colonnello, negli anni 1985/1986, presso lo Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, dove accedono solo gli ufficiali ritenuti professionalmente eccellenti;

. il comando per quattro anni, dal 1986 al 1990, del Gruppo Carabinieri di Palermo, attribuitomi in uno dei periodi più impegnativi e difficili del contrasto a "cosa nostra";

. l'inquadramento nel Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), del quale ho fatto quindi parte dalla costituzione, 3 dicembre 1990, sino al 15 gennaio 1999, ricoprendo, in successione, le cariche di comandante del Reparto Criminalità Organizzata, di vice comandante e poi di comandante. Il ROS gode tutt'oggi, non solo a livello nazionale ma anche all'estero, di un meritato prestigio, in funzione dei risultati che consegue in tutti i settori del suo campo d'impiego;

. il comando della Scuola Ufficiali dei Carabinieri, dal 16 gennaio 1999 al 15 gennaio 2001;

. il comando della Regione Carabinieri Lombardia, dal 16 gennaio al 30 settembre 2001; notoriamente uno degli incarichi di maggior prestigio per un ufficiale generale dell'Arma, interrotto perché nominato direttore del SISDe;

. la direzione del SISDe, il servizio di sicurezza interno, retta dal 1 ottobre 2001 al 15 dicembre 2006. Fui destinato a questo incarico in ragione di precise valutazioni, che possono essere considerate opinabili, come tutte le valutazioni, ma fatte su basi razionali e riscontrabili. La mia nomina, infatti, avvenne circa venti giorni dopo l'attacco del terrorismo islamista alle Torri Gemelle di New York e dipese dalla considerazione che, in quel drammatico momento per tutte le democrazie occidentali, la direzione dell'organismo fosse assunta da una personalità dotata di preparazione specifica già sperimentata, oltre che da propensioni operative. La scelta del Governo, peraltro, trovò favorevoli anche i rappresentanti dell'opposizione che vennero interpellati per un parere sulla mia designazione.

Vado orgoglioso per i risultati ottenuti nel quinquennio della mia direzione, se non altro per il fatto, sotto gli occhi di tutti, che, al contrario di altre nazioni anche europee, il nostro paese, in quel periodo, restò immune da lutti ed attacchi terroristici; e ritengo di avere contribuito a questo esito. Dei risultati me ne diedero atto i tre ministri dell'Interno, da cui direttamente dipendevo, succedutisi nel periodo della mia direzione: Claudio Scajola, Giuseppe Pisanu e Giuliano Amato.

L'ultima funzione istituzionale che ho ricoperto è stato l'incarico di Commissario Straordinario di Governo per il coordinamento delle attività di gestione del porto di Gioia Tauro. Funzione assegnatami direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, on. Romano Prodi, ed assolta sino al 16 dicembre 2007.

Questo lungo elenco di incarichi non ha una funzione autocelebrativa, vuole solo dimostrare che non sono giunto per caso ad assumere posizioni di responsabilità e tanto meno per compensazione di servizi inconfessabili

da me prestati a chi sa chi, come sostiene l'accusa senza però produrre un qualsiasi elemento concreto per sostenere l'affermazione.

Vi sono arrivato perché il mio profilo professionale, giudicato da tutti qualificato ed impegnativo, me lo ha consentito. Un profilo di tipo marcatamente operativo, da sempre non particolarmente diffuso nei gradi apicali dell'Arma, che mi ha permesso, nello specifico settore in cui sono stato più a lungo impiegato, di avere con gli operatori sul terreno un rapporto diretto e puntuale, in quanto quell'attività che essi svolgevano io l'avevo a suo tempo svolta e ne conoscevo tutti gli aspetti. Compresi quindi tutte quelle che potevano essere le loro difficoltà che ho sempre cercato di appianare per consentire loro di rendere al massimo, non facendo distinzione di grado, ma solo di rendimento in servizio. Si veda, a riguardo, la mia particolare considerazione per il maresciallo Giuseppe Scibilia, qui sentito in due circostanze. Un professionista esemplare, in possesso di una preparazione eccellente, sostenuta da singolari doti morali ed umane, su cui tutti gli operatori del ROS, a cominciare da me, hanno potuto sempre contare, oltre che in funzione del suo rendimento, anche per un consiglio o una valutazione.

Mantengo tuttora un eccellente rapporto con quasi tutti i miei vecchi dipendenti, anche se gli anni sono passati ed ognuno ha preso la sua strada. Ci ha unito la volontà e l'orgoglio di fare bene il nostro lavoro e la convinzione di farlo per una causa giusta.

E l'accusa rivolta ai miei ufficiali ed a me di avere, testuale: "*perseguito obiettivi di politica criminale*" è offensiva, in quanto gratuitamente espressa. Tale grave accusa, infatti, pronunciata in un aula di giustizia, senza che sia sostenuta da concreti elementi di riscontro, si configura semplicemente come un calunnioso espediente dialettico, mirato a fare prevalere comunque una tesi di parte.

E che questa affermazione sia infondata e di parte io non lo affermo solamente, ma lo dimostrerò con le mie dichiarazioni.

All'inizio degli anni novanta del secolo scorso, il movimento di rifiuto e contrasto alla mafia ed al suo ambito di riferimento, seguito dei successivi tragici eventi delle stragi del 1992, ha avuto un impulso più forte e convinto.

Non è certo questa la sede per fare delle analisi, preme qui sottolineare solamente come, in questo ambito, sia venuta costituendosi e

conformandosi sempre più nettamente una specifica corrente di pensiero, precisamente caratterizzata sotto l'aspetto della connotazione politica, che ha fatto della lotta alla mafia una vera priorità, per taluni, anzi, un'attività con i suoi ritorni anche di natura concreta.

Questo approccio mira a fare prevalere una ben precisa interpretazione su origini, moventi, sviluppi e responsabilità dei fatti più eclatanti dell'attività mafiosa degli ultimi venti anni e presuppone precise connivenze e puntuali favoreggiamenti in una parte delle istituzioni dello Stato.

Questo movimento d'opinione cerca tuttora condivisione e visibilità con una serie di manifestazioni, convegni, studi, pubblicazioni, interventi sul web, nonché attraverso il mezzo televisivo e le altre forme mediatiche.

Approccio questo, basato sull'enunciazione di ipotesi e teorie suggestive, prive peraltro di puntuali supporti dimostrativi, ma che, sostenuto insistentemente nel tempo, diventa per ciò stesso un portato assiomatico, in particolare per chi, delle vicende, ha una conoscenza superficiale e si ferma alle prime e più immediate evidenze.

Alle mie odierne dichiarazioni accludo una serie di report, suddivisi per anni, ricavati dal web con precisi riferimenti circa la loro acquisizione ed origine (**allegato n. 1**), che stanno a descrivere l'intensa attività, di quel composito movimento di opinione cui ho accennato, e che, come si constaterà, è costituito da personalità diversificate, provenienti:

. dal mondo politico, quali:

.. Sonia Alfano e Giuseppe Lumia che si avvalgono del sostegno, di volta in volta, di altri colleghi quali tra i più assidui: Antonio Di Pietro, Angela Napoli, Fabio Granata, Luigi Li Gotti, Leoluca Orlando e Rosario Crocetta;

. dal mondo delle professioni, quali:

.. Fabio Repici, Giocchino Genchi, Marco Travaglio che possono contare sul sostegno saltuario di altri, quali: Francesco Pancho Pardi, Concita Di Gregorio, Sandra Amurri, Saverio Lodato, don Andrea Gallo, Giuseppe Lo Bianco, per citare alcuni tra i più assidui.

Tutti costoro, con altri che non menziono per brevità, sono sostenuti da una serie di associazioni quali:

. Agende Rosse, Antimafia 2000, La Rete, Associazione Libera, Associazione Nazionale delle Vittime della Mafia, Quinto Potere, Libera Cittadinanza, Associazione Penso Libero ed altre ancora.

Alle iniziative di coloro che ho sopra citato ha aderito, più o meno saltuariamente, alcuni magistrati.

L'attività d'informazione e denuncia, in una società aperta, è giustamente consentita a tutti; ed è anche lecito che a queste iniziative possano aderire dei magistrati. Diventa a mio avviso meno normale che si ponga come protagonista di queste manifestazioni anche chi, mentre porta avanti l'azione penale in precisi contesti giudiziari, contemporaneamente partecipa in modo attivo a queste iniziative, esplicitando i propri orientamenti che non possono non apparire come conseguenti da acquisizioni processuali già raggiunte, anche se così non è.

Lo scopo che comunque si ottiene è quello di indirizzare surrettiziamente la pubblica opinione, con modalità che già agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, il senatore Gerardo Chiaromonte, che, prima di essere un importante esponente del partito comunista è stato un uomo delle istituzioni, aveva individuato e stigmatizzato, nel suo libro " I miei anni all'Antimafia", come, testuale: " *una giurisdizione parallela di tipo politico – mediatica* ".

E questo modo di procedere non mi sembra possa rientrare in una corretta interpretazione di deontologia giudiziaria. Cito a riguardo un brano dell'intervento tenuto dal prof. Luigi Ferrajoli al XIX Congresso di Magistratura Democratica del gennaio di quest'anno, quando, riferendosi all'atteggiamento da tenere, da parte del magistrato, riguardo ai processi di cui è titolare, ha sostenuto testualmente: " *Soprattutto è inammissibile – e dovrebbe essere causa di astensione e ricusazione – che i magistrati parlino in pubblico, e meno che mai in televisione, dei processi loro affidati. E invece abbiamo assistito in questi mesi a trasmissioni televisive desolanti, nelle quali dei pubblici ministeri parlavano dei processi da loro stessi istruiti, sostenevano le loro accuse, lamentavano gli ostacoli o il mancato sostegno politico alle loro indagini, addirittura discutevano e polemizzavano con un loro imputato e, peggio ancora, formulavano pesanti insinuazioni senza contraddittorio: " (**allegato n. 2**).*

Questa mia considerazione si riferisce quindi, in modo particolare, a due pubblici ministeri di questo processo, il dott. Antonio Ingroia ed il dott. Antonino Di Matteo, ma non solo a loro, perché scorrendo il report che ho citato ed allegato si troveranno altri magistrati dei Distretti siciliani.

Ma oltre all'interpretazione sociologica del prof. Ferrajoli, vorrei segnalare quella tecnica, ricavata dal web e proposta da un giurista altamente qualificato e certamente non sindacabile sotto il profilo ideologico, il prof. Giovanni Fiandaca.

Egli, a proposito dell'art. 338 CP, introdotto come aggravante in questo processo e che sostanzia l'ipotesi giuridica del processo per la così detta trattativa Stato-mafia, nel definire quest'ultima una "inquisitio generalis" poco ortodossa, se non abnorme, ne evidenzia, con puntuali osservazioni, l'inconsistenza come specifica figura di reato e muove critiche all'asserto, sotto il duplice aspetto dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo (**allegato n. 3**).

Alla luce di quanto sopra descritto, mi sembra anche che debba risultare evidente il motivo, criticato dall'accusa, per cui non ho ritenuto di rispondere alle domande dei PM in quest'aula.

Mi è chiaro e rispetto il principio che questi è una parte del processo, e come tale sostiene doverosamente il suo convincimento.

Ora, però, da un ventennio, a partire dalla cattura di Riina Salvatore, fatto che continuo ad attribuire a grande merito dell'Arma dei Carabinieri quale punto di discriminazione nella lotta dello Stato a "cosa nostra", sono oggetto di critiche giudiziariamente non provate ed assolutamente infondate.

Critiche sostenute, o perlomeno avallate con la loro presenza in ben identificate sedi extragiudiziarie, come dianzi ho evidenziato, anche da rappresentanti dell'accusa in questo processo.

Ritengo, quindi, che vi sia da parte loro, nei miei confronti, un pesante pregiudizio concettuale e politico da cui mi possa difendere solamente contestando specificatamente, e di volta in volta, gli elementi addotti a sostegno delle accuse rivoltemi. Anche perché queste accuse, non sono state prodotte in unica soluzione, all'inizio del dibattimento, ma presentate in tempi successivi, come continuazione ininterrotta della fase istruttoria, in tutto l'arco di durata ormai più che quinquennale, di questo processo.

In base a queste considerazioni, non mi pare che possa essere criticabile la condotta da me adottata come imputato coinvolto in questo e in altra vicenda giudiziaria già in sede dibattimentale e che mi ha visto come

indagato prima ed imputato poi, per un'ipotesi di reato, che la scienza giuridica specialistica del paese considera quantomeno singolare se non insussistente.

Vengo ora alla disamina delle accuse che mi riguardano con una ulteriore puntualizzazione a cui tengo particolarmente.

Mi riferisco all' accusa di tradimento al giuramento di fedeltà alla Repubblica rivoltomi in quest'aula. A riguardo dico solo che il signor pubblico ministero che la sostiene non ha conoscenze adeguate e quindi sufficiente titolo per esprimere un tale giudizio, perché hanno affermato inequivocabilmente il contrario, e con ben altra cognizione dei fatti, tante prestigiose personalità istituzionali che nel tempo hanno avuto modo di conoscermi e valutare quindi concretamente il mio operato.

1. Le accuse del col. Michele Riccio.

Le considerazioni conseguenti alle accuse formulate nei miei confronti, non possono che prendere le mosse da quelle rivoltemi dal col. Michele Riccio che, malgrado la più ampia dimensione assunta da questo procedimento, in relazione all'inserimento di una serie di vicende correlate e di conseguenti aggravanti individuate dall'accusa, determinano a tutt'oggi, con l'ipotesi di favoreggiamento nei confronti di Bernardo Provenzano, il capo d'imputazione.

a. I fatti.

La mia conoscenza con Riccio risale agli anni settanta del secolo scorso, quando entrambi facemmo parte del Reparto dei Carabinieri, comandato dal gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, che operò nel contrasto al terrorismo. In quella fase, che per me si chiuse nel 1985, quando venni assegnato allo Stato Maggiore dell'Arma, i miei rapporti con Riccio, seppure sempre corretti, non furono mai stretti e circoscritti esclusivamente all'ambito professionale.

Lui operava a Genova ed io a Roma. Entrambi al comando di unità antiterrorismo, le Sezioni Anticrimine.

Ci separava un carattere diverso, ma soprattutto una concezione operativa quasi opposta, privilegiando io, con la quasi totalità dei colleghi impiegati nel settore, un'azione investigativa basata sul coordinamento dei reparti, mentre Riccio si segnalava per una marcata tendenza individualistica che escludeva la stretta collaborazione nelle indagini.

Oltre a ciò, la sua prassi di lavoro, mi appariva connotata da una disinvoltura lontana dai canoni tradizionali della metodica investigativa dell'Arma in cui io, invece, mi riconoscevo.

All'atto della costituzione del ROS, la Sezione Anticrimine di Genova, che era sempre rimasta al comando di Riccio, transitò nella struttura.

Riccio prestò servizio al reparto sino al 18 novembre 1992, occupandosi principalmente di terrorismo interno e traffico di droga, venendo poi, a sua richiesta, trasferito alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), quale responsabile del Centro Operativo di Genova.

Tra gli ultimi giorni di settembre ed i primi di ottobre del 1995, Riccio, prima telefonicamente e poi di persona, contattò me ed altri colleghi, preannunciando che il 26 settembre 1995 aveva fatto domanda di rientro nell'Arma ed auspicando un suo trasferimento al ROS, anche perché sosteneva di gestire una fonte molto importante inserita in "cosa nostra".

Feci allora presente al generale Mario Nunzella, comandante pro tempore del ROS, che un eventuale trasferimento al Reparto di Riccio, per le sue caratteristiche professionali, non sarebbe stato auspicabile e che, al più, si poteva ricorrere alla sua aggregazione. Cioè un'assegnazione per il tempo strettamente necessario all'esclusiva definizione delle indagini connesse alla gestione della sua fonte, al termine delle quali sarebbe ritornato alle dipendenze del Reparto assegnatogli a cui, comunque, rimaneva sempre formalmente effettivo.

In tal modo si sarebbero fatte salve, sia l'operazione che l'ufficiale sosteneva di avere in corso già da prima del suo rientro nell'Arma, ma anche l'impostazione operativa propria del nostro reparto.

Il generale Nunzella, condividendo la mia proposta, fece richiesta nel senso al suo superiore diretto, il comandante della Divisione Unità Mobili e Speciali, che nel frattempo era divenuto il generale Subranni, dal quale dipendeva, come già detto, anche il ROS. Così, quando giunse la determinazione del Comando Generale che trasferiva alla sua unità il Riccio, Subranni ne ordinò, a fare data dal 30 ottobre 1995, l'aggregazione al ROS.

Copia della determinazione nel senso, da parte del C. do della Divisione UU. MM. SS., è agli atti del dibattimento.

Il 30 ottobre 1995, Riccio si presentò al ROS comunicandomi che la sera prima la sua fonte, denominata "Oriente", da lui gestita a lungo e positivamente durante il periodo di permanenza alla DIA, lo aveva informato di essere stato contattato da Ferro Salvatore e Vaccaro Lorenzo, noti esponenti mafiosi, rispettivamente dell'agrigeno e del nisseno, che l'avevano convocata per un appuntamento, fissato per le prime ore dell'indomani 31.10.1995, presso il bivio di Mezzojuso, sulla strada di scorrimento veloce Palermo - Agrigento. Circostanza che la fonte, poi indicata da Riccio stesso in Ilardo Luigi, nato a Catania il 13.05.1951, "uomo d'onore" della famiglia di Giuseppe Madonia, non escludeva come potenzialmente propedeutica ad un incontro con Bernardo Provenzano.

Nel corso di una riunione estemporaneamente indetta, alla luce delle indicazioni disponibili, malgrado la sostanziale incertezza su partecipanti, terreno e modalità dell'incontro - fattori questi determinanti ai fini dell'efficace adozione di una qualsivoglia scelta operativa - preliminarmente mi orientai sull'ipotesi di approntare un dispositivo che potesse eventualmente procedere al pedinamento dell'Ilardo e dei suoi accompagnatori, dal luogo dell'appuntamento sino al successivo intervento, qualora in una delle fasi del servizio si fosse riscontrata la presenza del Provenzano.

Riccio, però, si mostrò decisamente contrario a tale soluzione, chiedendo un tipo di servizio mirato all'esclusiva documentazione dell'incontro al bivio di Mezzojuso, mediante l'osservazione a distanza dell'evento e la sua ripresa fotografica. Ciò anche in relazione all'indeterminatezza dei dati disponibili, con particolare riferimento alla località teatro dell'ipotizzato incontro ed alle modalità con cui il contatto si sarebbe potuto sviluppare. Tale soluzione, sollecitata a detta di Riccio anche dall'Ilardo, sarebbe servita a non fare sorgere sospetti sulla fonte, permettendogli, in prospettiva, di acquisire la piena fiducia degli interlocutori.

Il tutto nella certezza, asseritamente espressa dalla fonte, di potere realizzare ulteriori incontri col latitante, con cui l'Ilardo aveva già contatti epistolari, così come poi sarà anche documentato nell'operazione "Grande Oriente" che ha tratto origine dall'indagine basata sulle notizie da lui fornite.

Riccio si dichiarò altresì contrario a dotare la fonte di qualsiasi attrezzatura tecnica per la registrazione, nell'ipotesi, paventata proprio dall'Ilardo, che non si potesse escludere una perquisizione prima della prospettata riunione.

In funzione di queste valutazioni, posta l'esclusività del rapporto fiduciario con la fonte che ne faceva il vero "dominus" per quanto si riferiva alla sua gestione, e su concorde parere degli ufficiali presenti, col. Giampaolo Ganzer e ten. col. Mauro Obinu, convenni con l'ipotesi, senz'altro corretta dal punto di vista tecnico, prospettata dal Riccio che, peraltro, sosteneva di operare in piena aderenza alle direttive della Procura della Repubblica di Palermo, che già dai tempi della DIA seguiva la sua attività, con delega affidata al sostituto procuratore Giuseppe Pignatone.

L'accusa ha qui sostenuto come appaia inverosimile che, testuale, “ *un capo carismatico come il col. Mori* “ facesse prevalere il parere di un sottoposto, per di più solo aggregato al suo reparto.

A parte il fatto che anche Riccio, nelle sue dichiarazioni, ha ammesso che io, quel 30 ottobre 1995, avevo prospettato anche l'ipotesi dell'intervento repressivo, oltre ad essere il gestore della fonte, egli era il solo che conosceva tutti i pregressi sviluppi della vicenda e quindi era colui che poteva valutare meglio la situazione di i suoi possibili sviluppi.

Osservo che sarei stato un ben modesto comandante se, prima di prendere decisioni importanti sulla conduzione delle operazioni, non avessi ascoltato pareri e proposte dei miei dipendenti.

Comandare, mi hanno insegnato, non vuol dire imporre la propria volontà a priori, bensì sapersi assumere la responsabilità delle scelte effettuate.

Il presupposto operativo concordato si fondò sulla decisione di dare vita esclusivamente ad un'attività consistente in riprese fotografiche e di controllo della zona circostante il bivio di Mezzojuso ed attendere le successive notizie fornite da Ilardo, evitando operazioni invasive su di un terreno non conosciuto e da ritenersi oggetto di osservazione da parte di elementi di “cosa nostra”.

Di conseguenza ed in base a quelle che erano le mie competenze, ordinai che la Sezione Anticrimine di Caltanissetta fosse messa a disposizione del Riccio per tutte le future esigenze connesse alla gestione della sua fonte e designai il ten. col. Obinu, che mi era succeduto nel comando del Reparto Criminalità Organizzata e quindi era il responsabile per materia, ad assicurare il necessario collegamento tra Riccio ed il comando del ROS.

La scelta della Sezione di Caltanissetta, quale reparto destinato a supportare Riccio, si fondò sulla considerazione dei maggiori impegni operativi che gravavano all'epoca su quella di Palermo, del fatto che la gran parte delle notizie che in prospettiva poteva fornire la fonte si riferivano all'area del nisseno, perché sicuro dell'efficienza del Reparto comandato peraltro da un qualificato ufficiale, l'allora capitano Antonio Damiano, ed infine per il fatto che Provenzano era all'epoca destinatario di provvedimenti cautelari emessi anche dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta.

Dell'emergenza e dei conseguenti ordini impartiti fu informato il gen. Nunzella.

Nel corso della giornata del 31.10.1995, fu lo stesso Riccio ad avvertirmi telefonicamente che l'incontro era avvenuto, che Ilardo aveva parlato direttamente con Provenzano e che c'erano tutti i presupposti per ulteriori contatti personali. Nella circostanza mi disse anche che l'indomani sarebbe andato a Palermo per informare il dr. Caselli ed il dr. Pignatone delle nuove risultanze.

Rientrato successivamente a Roma, Riccio confermò le prime notizie fornitemi, mostrandosi certo che in tempi brevi vi sarebbe stata la cattura del Provenzano. Mi informò anche di avere compiutamente ragguagliato i magistrati palermitani che erano rimasti soddisfatti per gli ultimi sviluppi della vicenda.

In quel periodo ebbi poi modo di contattare telefonicamente e vedere di persona il dr. Caselli, trattando anche delle vicende relative ad "Oriente". Ricevetti così la conferma dell'impostazione particolare data al caso, sin dai tempi della DIA. Non una normale investigazione, ma un'operazione che prevedeva una fonte infiltrata all'interno di "cosa nostra", con il precipuo intento di arrivare alla cattura del Provenzano. Occorreva quindi solo attendere gli sviluppi dell'attività. In ogni circostanza poi il procuratore si raccomandava di trattare la vicenda Ilardo esclusivamente con lui ed il dott. Pignatone.

Non so esattamente precisare la data, ma sicuramente nel corso del mese di novembre 1995, incontrando il dr. Giuseppe Micalizio, all'epoca direttore della DIA, seppi da lui che la vera causa del rientro di Riccio nell'Arma era dovuta ad un'inchiesta della Procura della Repubblica di Genova in cui era coinvolto. Nella circostanza egli aggiunse che la gestione, da parte dell'ufficiale, di una fonte inserita in ambiente mafioso, non era risultata soddisfacente, al punto che aveva tentato, senza esito, di sostituirlo nel compito con un altro ufficiale di pg .

Chiesi quindi a Riccio notizie su quanto riferitomi, e lui mi confermò l'esistenza di un'indagine della Procura di Genova su vicende connesse ad un traffico di droga che riguardava lui ed alcuni dipendenti di quel Centro Operativo della DIA. Circa i contrasti con la direzione della DIA sulla gestione di "Oriente", perché proprio dell'Ilardo si trattava, mi disse che era stato lui a chiedere di rientrare nell'Arma, perché del tutto insoddisfatto del supporto ricevuto nel gestirlo.

Dalla deposizione qui resa dal dott. Antonio Pappalardo, all'epoca dei fatti capo del II Reparto della DIA, si ricava che, il 13 settembre 1995, quel funzionario inviò alla Procura della Repubblica di Palermo una nota, agli atti di questo dibattimento, che riepilogava l'attività svolta dalla fonte "Oriente". Nel documento si esplicitava il convincimento che non ci fosse la volontà dell'informatore di mettere in atto ogni sforzo per giungere alla cattura del Provenzano, sottolineando il progressivo inaridirsi del suo contributo informativo, si comunicava di avere tentato invano di passare la sua gestione ad un funzionario diverso dal Riccio, anche per la dichiarata opposizione asseritamente espressa dall'Ilardo al cambio di interlocutore, ed infine si annunciava di avere deciso il rientro all'Ente di appartenenza dell'ufficiale, e ciò per sopravvenute circostanze, non esplicitate, ma comunque non connesse al rapporto con la fonte.

L'accusa ha rilevato una "*malcelata ostilità*" del dott. Pappalardo nei confronti di Riccio.

A me sembra che, sia la nota sopra citata diretta alla Procura della Repubblica di Palermo, che le dichiarazioni qui rese, esprimano senza equivoci il suo pensiero, motivando in maniera puntuale e chiara le sue opinioni su Riccio, del quale, come qui ha sostenuto, non si fidava al punto di volere qualcun altro presente quando gli parlava. Egli, nella sua deposizione, ha definito l'ufficiale "*assolutamente inaffidabile*" e "*sfrenatamente individualista*".

Anche il responsabile del Centro operativo Dia di Palermo, dott. Antonino Cufalo, ha manifestato perplessità sull'operato di Riccio, lamentando che sulle attività connesse alle notizie date da Ilardo non vi era alcun coordinamento.

Le decisioni assunte e comunicate dalla DIA non sembra abbiano comunque ricevuto repliche o richieste di chiarimenti da parte della Procura palermitana.

Resta infine il fatto che la DIA non fece mai pervenire al ROS documentazione che attestasse formalmente i motivi che avevano determinato il rientro dell'ufficiale, né indicazioni circa il suo progresso impiego ed i risultati operativi conseguiti.

In quella fase, nel rispetto degli accordi presi con la Procura di Palermo e sulla base di quanto riferito da Riccio, a livello di ROS, si concordò di continuare a considerare Ilardo come "fonte infiltrata" e si stabilì - con il

pieno consenso dello stesso Riccio - di non intraprendere azioni “invasive” sul territorio.

Vennero, quindi, disposti alcuni sopralluoghi nella zona d’interesse, una ripresa fotografica dell’area, effettuata con un velivolo messo a disposizione dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, accertamenti relativi agli intestatari delle targhe rilevate il giorno 30 ottobre al bivio di Mezzojuso, nonché al calcolo dei tempi necessari per un eventuale intervento praticato con elicotteri provenienti dalla base dei Carabinieri di Palermo - Boccadifalco e si procedette, infine, ad installare un sistema di radiolocalizzazione satellitare sull’auto della fonte che, dopo poco tempo, lo stesso Ilardo, sostenuto da Riccio, chiese di togliere per il timore, a suo dire, che venisse scoperto dai propri sodali mafiosi.

Queste iniziative, peraltro concordate con Riccio, non si ponevano, come sostiene l’accusa, quali artifici per dimostrare l’interesse del ROS all’indagine, ma costituivano la indispensabile attività propedeutica all’intervento repressivo una volta che la fonte, tramite il suo gestore, avesse fornito notizie conclusive a riguardo. Perché sia ben chiaro che tutta l’attività, sulla base delle linee d’azione indicate dai magistrati, presupponeva prioritariamente l’intervento per la cattura del latitante.

Riccio intanto continuò a tenere i contatti con “Oriente”, assicurando di mantenerne informato il dr. Pignatone.

Peraltro, sulla base delle notizie assunte e della mia consolidata conoscenza di Riccio, cominciai a premere per ottenere le relazioni sui contenuti dei colloqui con la fonte, che lui non voleva nemmeno registrare perché Ilardo si mostrava asseritamente contrario.

L’ufficiale, ad ogni mia richiesta, chiedeva, alla luce del fatto che si trattava di un proprio informatore, dei risultati estremamente positivi che questi aveva già dato nel corso del precedente periodo alla DIA e del costante collegamento tenuto con la Procura di Palermo, di potere continuare a gestire il contatto secondo i suoi criteri.

Decisi comunque che era indispensabile avere una mia diversa possibilità di valutazione, così disposi che il ten. col. Obinu, che ne aveva anche fatto richiesta, accompagnato dal Riccio, prendesse contatto con l’Ilardo per valutarne consistenza ed affidabilità.

Obinu ricavò un’impressione positiva delle potenzialità del soggetto in relazione alla sua collocazione in “cosa nostra”.

Nel corso di una delle presenze del ten. col. Obinu a Catania, mentre il 24 febbraio 1996 si trovava in compagnia di Riccio, venne rubato, davanti al locale Hotel Jolly, il mezzo, in tinta e targa civili, assegnato in temporaneo uso a Riccio. L'auto, in dotazione alla Sezione Anticrimine di Caltanissetta, una Autobianchi Y 10, munita della cavetteria interna per l'applicazione della radio di servizio e quindi facilmente individuabile come un veicolo delle Forze di Polizia, non fu più ritrovata.

La segnalazione d'ufficio sul fatto è agli atti del procedimento.

Sulla base di quest'ultima vicenda, ritenendo possibile l'eventualità che non si trattasse di un normale furto di auto, ma di un potenziale accertamento o di un avvertimento, ordinai a Riccio, alla presenza di Obinu, che, per l'avvenire, Ilardo fosse contattato fuori dalla Sicilia e di compendiare, senza ulteriori indugi, quanto sino allora riferito dalla fonte, in una relazione riepilogativa.

L'elaborato fu presentato l' 11 marzo 1996 e, a dimostrazione dell'attenzione riservata alla vicenda, trasmesso il giorno successivo alle dipendenti quattro Sezioni Anticrimine della Sicilia, competenti per i relativi accertamenti e le conseguenti indagini.

L'accusa ha definito semplici accertamenti di riscontro e non indagini l'iniziativa assunta. Ancora una volta, ed in tal modo, sembra così dimenticare che il presupposto operativo condiviso da tutti era l'arresto di Bernardo Provenzano e la raccolta dei dati su persone e fatti relativi all'indagine costituiva indispensabile supporto informativo su cui, conseguita la cattura, doveva continuare l'operazione.

Quasi contestualmente, il 13 marzo 1996, Obinu trasmetteva al dr. Pignatone, che stava per lasciare la Procura della Repubblica di Palermo e ne aveva fatto esplicita richiesta, una relazione, a firma di Riccio, sugli aspetti più recenti connessi alla gestione dalla fonte "Oriente".

I due documenti sopra citati sono agli atti del dibattimento.

Intanto, le insistenze da parte della Procura della Repubblica di Palermo, volte a convincere Ilardo a collaborare formalmente, sempre rinviate dal Riccio nella speranza di pervenire alla cattura di Provenzano, si sommarono alle mie e divennero sempre più pressanti.

Verso la fine di aprile 1996, la fonte fece sapere la sua disponibilità ad incontrare i magistrati competenti e ad iniziare una formale collaborazione. Su mia iniziativa fu organizzata, presso la sede di Roma del Comando del ROS, una riunione dei magistrati delle Procure della Repubblica di Caltanissetta e Palermo.

La presenza del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta era da ritenersi doverosa perché, non solo nel periodo di servizio alla DIA, ma anche nella fase di aggregazione al ROS, Riccio, accompagnato in alcune occasioni dal cap. Damiano, si veda a riguardo la deposizione di quest'ultimo, si era recato ripetutamente dal dott. Giovanni Tinebra per riferire sulle indagini conseguenti l'arresto di soggetti mafiosi colpiti da provvedimenti di quella AG su indicazioni dell'Ilardo. Anche il ten. col. Obinu, nel periodo di suo interesse, e separatamente, nei diretti contatti con il magistrato, lo aveva ragguagliato sul fatto che Riccio, rientrato nell'Arma, era stato aggregato al ROS e continuava a mantenere la gestione della fonte "Oriente".

L'incontro tra la fonte ed i magistrati avvenne nel pomeriggio del 2 maggio 1996 e fu preceduto da un breve contatto tra me, Obinu, Riccio ed Ilardo.

Nella circostanza, quest'ultimo manifestò l'intenzione di collaborare pienamente, affermando di avere notizie molto importanti da riferire, ma senza entrare nei particolari e senza esprimere dubbi, come sostenuto da Riccio, sulla lealtà istituzionale del gen. Subranni o di altri. Non rimasi certo turbato per quanto aveva detto la fonte, né mi allontanai sconcertato o preoccupato anche perché, ripeto, nulla di particolare era stato detto.

Non è questa un'affermazione di quelle che richiedono particolari spiegazioni, mi pare logico che se Ilardo, ma anche lo stesso Riccio, avesse nutrito nei confronti miei, di Obinu, del nostro Reparto o del gen. Subranni, il pur minimo dubbio, lo avrebbe immediatamente espresso, per tutela personale, ai magistrati con cui si apprestava a collaborare, visto che eravamo noi quelli che avremmo dovuto gestire la sua sicurezza e chi sa per quanto tempo.

Siccome non avevamo nulla di cui preoccuparci, né io né Obinu assistemmo all'incontro a cui parteciparono, oltre a Riccio e Ilardo, il dott. Caselli e la d. sa Principato, per la Procura di Palermo, ed il dott. Tinebra per quella di Caltanissetta. Per inciso, proprio se avessimo avuto qualcosa

da temere e se avessimo dovuto tutelare qualcuno, ci saremmo premurati di chiedere di potere assistere, come Riccio, all'incontro.

Assentatomi dall'ufficio, al mio rientro seppi che i magistrati si erano già allontanati e che la riunione si era conclusa con una dilazione dei termini della collaborazione formale, in quanto Ilardo, sostenuto da Riccio, aveva chiesto ed ottenuto un rinvio per sistemare sue esigenze familiari.

L'esito dell'incontro, peraltro, non era stato formalizzato.

Il fatto mi contrariò molto ed esposi in maniera vibrata al Riccio il mio disappunto, evidenziandogli come l'Ilardo rimanesse sempre svincolato da qualsiasi obbligo formale, ancora collocato nella posizione sfumata ed ambigua di confidente e oltretutto con la possibilità che ne fosse scoperta la collaborazione, acuendone così i rischi personali.

Gli ordinai quindi d'incrementare le misure di sicurezza nei riguardi della fonte e di procedere ad un'attività preparatoria volta a fare ricostruire al confidente il proprio vissuto criminale, così da agevolare la successiva attività dei magistrati ed impegnarlo contestualmente alle proprie responsabilità. Seppi da Riccio che gli stessi magistrati lo avevano sollecitato nel senso, raccomandandogli anche forme di tutela nei confronti dell'Ilardo (Si veda a riguardo la deposizione della d. sa Principato). Anche il col. Ganzer, come successivamente ebbe a dirmi, si spese con Riccio chiedendogli di mantenere un'adeguata cornice di sicurezza per la fonte.

Il 10 maggio 1996, in Catania, Luigi Ilardo venne ucciso a colpi di arma da fuoco da due sconosciuti. Poco prima dell'attentato egli aveva accompagnato al locale aeroporto il Riccio che aveva così disatteso le direttive impartitegli, non premurandosi nemmeno di approntare con la Sezione Anticrimine di Caltanissetta, di cui poteva sempre disporre, servizi volti ad assicurare una cornice di sicurezza all'incontro.

Il 22 maggio 1996, Riccio, nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio Ilardo, fu inteso dal dott. Sebastiano Ardita, magistrato della Procura della Repubblica di Catania, limitandosi a riferire quanto a sua conoscenza nel rapporto con l'Ilardo, senza avanzare accuse verso chicchessia (**allegato n. 4**). Se, come sostiene l'accusa, Riccio si era progressivamente convinto della volontà del ROS di non pervenire alla cattura di Provenzano, a questo punto avrebbe dovuto avere le idee chiare e, anche approfittando di una sede giudiziaria per lui neutra, avrebbe potuto esplicitare i suoi timori, ma ciò non avvenne.

Il 31 luglio 1996, dopo ripetuti solleciti da parte mia e del t. col. Obinu, ma anche e soprattutto della d.ssa Principato, subentrata al dott. Pignatone nella direzione dell'indagine, Riccio, che era stato aiutato nella stesura dal cap. Damiano, consegnò al magistrato l'informativa riepilogativa delle vicende relative al suo rapporto con Luigi Ilardo, denominata "Grande Oriente", che venne indirizzata anche alle DDA di Caltanissetta, Catania e Messina.

L'informativa è agli atti di questo procedimento. A proposito della quale osservo che, in merito alle attribuzioni sulle competenze nella fase dell'indagine e della refertazione, di cui si è discusso nel corso del processo, i solleciti da parte del magistrato procedente, come dichiarato in questa sede dalla dott. sa Principato, sono stati tutti rivolti all'ufficiale di pg incaricato delle indagini, cioè a Riccio. Così come a lui, in base al principio che ognuno è responsabile degli atti compiuti, è toccata la redazione dell'informativa che da Obinu è stata solo trasmessa alle A.G.

Nel documento Riccio non fece riferimento alcuno, e siamo arrivati a fine luglio 1996, ad ostacoli o a mancanza di sostegno nelle attività connesse alla gestione della propria fonte, ovvero a dissensi con quella che era stata la pianificazione operativa decisa di comune accordo e prima richiamata.

Sempre in quel periodo e dopo che il referto fu consegnato, il 3 agosto 1996, il t. col. Obinu lasciò il ROS perché trasferito al Comando Provinciale CC. di Ferrara per l'effettuazione del periodo di comando nel grado, facendo rientro al reparto il 18 settembre 1998.

L'operazione "Grande Oriente" continuò da quel momento ritualmente, ora sì come una vera e propria indagine convenzionale, sotto la direzione delle Procure interessate, ed io continuai ad averne saltuaria informazione attraverso la prassi d'ufficio, non potendo in alcun modo seguire né spettandomi, per la natura dell'incarico ricoperto che concerneva la gestione complessiva delle operazioni dell'intero ROS, la partecipazione a singole vicende investigative.

Per quanto concerne poi più specificatamente le competenze della Procura della Repubblica di Palermo, la dott. sa Principato, come da lei qui dichiarato, al rientro dalle ferie, cioè nel settembre 1996, assunse la direzione effettiva del segmento palermitano delle indagini conseguenti a "Grande Oriente", denominato "Apice", determinandone quindi, nel dettaglio, tempi ed indirizzi.

L'accusa individua un'inerzia sospetta nella conduzione delle indagini sulla vicenda Ilardo e ne attribuisce la causa agli ufficiali del ROS ed in particolare a me ed Obinu che, peraltro, non avevamo alcuna competenza specifica nella diretta conduzione delle indagini e nella loro refertazione.

Veniamo accusati, di avere ritardato dolosamente una serie di riscontri ed accertamenti che non comportavano particolari difficoltà o pericoli di scoperta; in particolare gli accertamenti relativi a Napoli Giovanni e La Barbera Nicolò.

Su questi ultimi le indagini si svilupparono ovviamente dopo che Riccio aveva rassegnato l'informativa e quando la direzione delle relative attività erano state assunte dal magistrato titolare del fascicolo.

Napoli Giovanni venne arrestato, dai militari del ROS, il 10 novembre 1998, così come ricordato anche dall'accusa nel quadro dell'indagine "Apice". Il La Barbera, invece, pur essendo le sue attività ampiamente descritte, così come per il Napoli, nelle schede individuali comprese nell'informativa "Apice" n. 7790/96 del 26. 1. 1998 redatta dalla Sezione ROS di Palermo (**all. n. 5**), non fu oggetto di analogo provvedimento restrittivo da parte del Gip. Evidentemente l'accusa non ha avuto il tempo di controllare il documento, avrebbe così potuto constatare che non vi fu quindi una colpevole omissione nelle indagini, ma una diversa valutazione degli elementi di prova su i due soggetti fatta dal giudice competente.

La Barbera, a seguito di accordi intercorsi con il ROS di Palermo, in merito valgono le deposizioni del col. Cavallo e del cap. Fedele, fu in particolare oggetto dell'interesse investigativo del Nucleo Operativo del Gruppo CC. di Palermo, nella concordata ripartizione dei compiti investigativi connessi all'inchiesta "Grande Oriente". Si veda l'informativa "Apice" che, alla pag. 24, evidenzia come gli accertamenti del La Barbera erano stati devoluti al Nucleo Operativo del Gruppo CC. di Palermo.

Tuttavia il La Barbera rimase all'attenzione del ROS, perché ritenuto una delle persone che avrebbe potuto condurre direttamente a Bernardo Provenzano. Il fatto è dimostrato dalla polemica sorta a seguito del suo arresto avvenuto, ad opera della Polizia di Stato, nell'operazione che portò alla contestuale cattura di Benedetto Spera il 30 gennaio 2001.

Il comandante del ROS pro tempore, generale Sabato Palazzo, con foglio n. 2326/1 – 36 del 5 febbraio 2001, diretto alle Procure della Repubblica di Caltanissetta e Palermo sostenne che quell'operazione aveva vanificato l'attività in corso per la cattura del Provenzano, coordinata dai due Uffici,

consistente nel pedinamento del La Barbera, ritenuto il “postino” della corrispondenza del Provenzano (**allegato n. 6**).

A parte il merito della vicenda specifica, apparsa con grande risalto anche sui giornali dell’epoca (**allegato n. 7**), il fatto dimostra come La Barbera, e d’intesa con le due Procure interessate, fosse rimasto sempre, a distanza di anni, all’attenzione del ROS, e proprio in funzione del suo legame col capo di “cosa nostra”.

L’operazione gestita da Riccio non era una normale attività investigativa, ma la gestione di una fonte infiltrata che doveva portare alla cattura del Provenzano e su questo tutti concordavano a cominciare dal dott. Caselli. Lo stesso dott. Pappalardo ha qui definito l’arresto del latitante come, testuale: “ *l’obiettivo esclusivo di Oriente* ”.

La prima esigenza quindi era quella di tutelare Ilardo. Occorreva perciò procedere evitando ogni iniziativa che potesse produrre sospetti sul suo agire e questa prudenza era richiesta insistentemente da Riccio a cui peraltro andava concessa una doverosa discrezionalità decisionale sulla gestione dell’operazione di cui che era il titolare riconosciuto e che da tempo ne riferiva ai magistrati interessati per le determinazioni di loro competenza.

L’attività infatti aveva un’altra specificità, anzi, diciamo stranezza: non era un’indagine delegata in base alle norme di procedura (art. 357 c.p.p.), bensì il ROS aveva “ *ereditato* ” un ufficiale di pg proveniente da un altro Ente, il Riccio appunto, che, con l’implicita autorizzazione delle AA.GG. interessate, si era portato dietro una fonte inserita in “cosa nostra”, che lui gestiva già da tempo e doveva continuare a farlo anche nel nuovo reparto.

L’accusa ha fatto osservare la differente tempestività e concludenza mostrata dalla Polizia di Stato nell’operazione realizzata da suo personale, il 30 gennaio 2001, in contrada Giannino.

Ritengo che quando si debba sostenere una tesi, pur nella giusta enfasi da attribuire alle proprie convinzioni, occorra descrivere i fatti secondo obiettività. Nella fattispecie si parla di condizioni oggettivamente ben diverse, in funzione di un’azione di contrasto che era progressivamente migliorata rispetto ai primi anni novanta, affievolendo le capacità operative delle varie “famiglie”, falciate anche dalle collaborazioni di alcuni uomini d’onore apertisi a collaborazione con le istituzioni.

La contrada Giannino, secondo i dati qui forniti dal perito dell'accusa, dista circa quattro chilometri in linea d'aria dalla masseria Oliveri dove sarebbe avvenuto l'incontro tra Ilardo e Provenzano.

Ora non si può fare una comparazione attendibile sull'efficacia della gestione di due operazioni lontane nel tempo quasi sei anni, realizzate in due luoghi che, in un terreno morfologicamente mosso quale quello in questione, sono una distanza significativa, e che originano da situazioni conoscitive generali e da presupposti investigativi specifici del tutto diversi.

Gli operatori della Polizia di Stato che procedettero in contrada Giannino fecero l'intervento convinti di catturare Bernardo Provenzano e trovarono invece Benedetto Spera. Provenzano, secondo le dichiarazioni successive dei pentiti, stava in un'abitazione a poche centinaia di metri dalla località dove avvenne l'intervento e vide tutta la scena.

Potrei facilmente sostenere che un'osservazione più prolungata avrebbe evitato l'equivoco, ma non sarebbe il mio pensiero.

Ogni organismo di polizia, infatti, opera secondo la propria metodologia e quella del ROS, peraltro descritta in questo processo dalla dottoressa Principato e conosciuta sin dai tempi del terrorismo dal dott. Caselli, prevedeva modalità e tempi diversi. La nostra tecnica, sempre preventivamente esplicitata, e quindi conosciuta ed accettata da tutte le AA. GG. con cui si operava, si basava sul presupposto che le espressioni di criminalità organizzata, in quanto strutture complesse, non potevano essere scompagnate ricorrendo all'intervento repressivo sulla notizia secca, ma dopo avere conseguito la conoscenza quanto più precisa del contesto da affrontare. Modalità che, nella nostra dottrina d'impiego, veniva indicata con l'espressione “ *acquisizione della superiorità informativa* ”. Un teste ha qui ricordato una mia battuta che riassume questo concetto: “ ... *non la gallina oggi ma tutto il pollaio appena possibile.* “. Condotta questa che andava ovviamente coordinata con le direttive e le valutazioni del magistrato procedente, ma che, una volta approvata, consentiva interventi certamente più risolutivi sul gruppo criminale investigato, perché fatti a ragion veduta, conoscendone cioè componenti, obiettivi ed attività.

Quanto poi ai conseguenti paragoni sull'efficienza di Reparti diversi, per indagini solo apparentemente simili, mi permetto di sostenere che essi sono improponibili e non corretti. Perché se si contestano al ROS i risultati nell'attività di ricerca del Provenzano, ed ogni attività umana a

posteriori è sempre facilmente censurabile, ci si mette su di un piano estremamente pericoloso, foriero di ambiguità ed equivoci. Infatti io, a mia volta, potrei addebitare quantomeno ad inefficienza conclamata, se non a motivi ancor più gravi, la mancanza di risultati da parte della Magistratura requirente e delle Forze di Polizia siciliane nella più che ventennale ricerca del latitante Salvatore Riina. Ma la mia osservazione sarebbe certamente ingiusta e fuori luogo.

L'accusa, per contestarci le nostre responsabilità, ha osservato come non fosse credibile che Riccio, sulle indagini che andava svolgendo, mentre nel periodo presso la DIA avesse con tempestività informato, anche per iscritto, la sua scala gerarchica, una volta giunto al ROS, avesse improvvisamente cambiato modo di operare.

Giusta la constatazione, ma ciò fu dovuto ad un motivo ben preciso.

I fatti che avevano determinato un diverso approccio di Riccio nella gestione delle notizie ricevute da Ilardo, si erano verificati nell'ultimo periodo di permanenza presso la DIA, quando la direzione di quell'Ufficio, constatando un inaridimento del flusso informativo, aveva prima tentato di sottrargli la fonte, perché insoddisfatta della sua gestione, e quindi, sulla scorta delle notizie relative all'inchiesta della Procura della Repubblica di Genova, si stava accingendo a richiederne la restituzione all'Arma dei Carabinieri.

Giocando d'anticipo, Riccio, informato dell'inchiesta che lo riguardava e forte della garanzia del fatto che Ilardo aveva dichiarato di voler trattare solo con lui, fece domanda di rientro nell'Arma. Riteneva in tal modo che l'auspicabile cattura di Provenzano, in cui credeva fermamente, gli avrebbe consentito di compensare i riflessi negativi dell'inchiesta della magistratura genovese.

Per fare ciò, in questa nuova fase, era però indispensabile gestire in maniera autonoma la fonte e le sue indicazioni, perché se avesse esplicitato, passo dopo passo, la progressione della sua attività, avrebbe rischiato di perdere la gestione diretta di Ilardo e, in ultima analisi, di non potersi attribuire in esclusiva il merito della cattura di Provenzano e di ciò che il fatto, per lui, rappresentava.

Poi, dopo la morte di Ilardo, Riccio realizzò progressivamente il crollo delle sue speranze, mentre la vicenda giudiziaria che lo riguardava andava complicandosi; così gli fu giocoforza trovare una diversa soluzione ai suoi

problemi, attribuendo ad altri, come già accaduto in precedenti momenti della sua storia professionale, il suo insuccesso. Da qui le accuse rivolte ai magistrati delle Procure di Caltanissetta e Palermo ed ai colleghi del ROS.

L'attività conseguente alle notizie fornite da Luigi Ilardo, basata su accertamenti che Riccio, nella sua agenda, ha definito "indegni", ebbe un primo riscontro, attraverso la già ricordata indagine "Apice", il 10 novembre 1998, con l'emissione di trenta provvedimenti di custodia cautelare a carico di affiliati delle varie famiglie mafiose interessate, conseguendo lo scopo di minare assetti di vertice di "cosa nostra".

Un esito, questo, ben diverso dall'operazione "Scacco al Re", condotta dal Reparto di Riccio, nel suo precedente periodo di permanenza alla DIA, sempre su informazioni fornite da Ilardo, che culminò con l'archiviazione richiesta dello stesso magistrato requirente, il dott. Pignatone, così come questi ha confermato nella sua deposizione.

La richiesta di archiviazione di "Scacco al Re" è agli atti del procedimento.

Peraltro deve sottolinearsi come il ROS, sin dall'estate del 1993, dunque poco dopo la cattura di Riina, verificatasi nel gennaio di quell'anno, avesse impostato e condotto una serie di attività investigative, coordinate dalle Procure Distrettuali di Palermo e Caltanissetta, mirate alla cattura del Provenzano ed al contrasto della componente mafiosa che si riconosceva nella sua leadership.

In particolare, a seguito delle prime dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore al momento della sua costituzione ai Carabinieri di Palermo, avvenuta il 22.07.1993, il ROS avviò, di concerto con l'Arma territoriale, un'articolata manovra operativa per la ricerca del latitante, impiegando un'apposita Sezione del Reparto Criminalità Organizzata e la Sezione Anticrimine di Palermo, coordinate dal col. Obinu, a cui poi hanno fatto seguito indagini sui principali responsabili del supporto logistico del Provenzano, nonché su i suoi referenti economico-impresariali.

Questa impostazione indicava sicuramente un'autonoma concezione operativa rispetto alla linea prevalente in quel periodo che aveva quali principali obiettivi i latitanti Bagarella Leoluca e Brusca Giovanni, considerati fondatamente, in quella fase, sulla scorta di precise e convergenti evidenze investigative, i capi della fazione mafiosa più

aggressiva che aveva assunto la direzione dell'organizzazione dopo l'arresto di Riina, continuandone la strategia stragista.

Il ROS fu dunque il reparto che riprese per primo ed aggiornò le attività investigative su Bernardo Provenzano e sulle sue strutture di riferimento. Si vedano a riguardo le dichiarazioni del gen. Mario Parente, attuale comandante del ROS, il quale, peraltro, nella sua deposizione, ha anche precisato che Riccio, che con lui aveva un ottimo rapporto, non si era mai lamentato di ipotetici condizionamenti da parte dei responsabili del reparto.

Circa le attività svolte in direzione del Provenzano da parte del ROS vale quanto qui ha sostenuto il col. Obinu il 24.2.2012.

Il 6 giugno 1997, Riccio venne arrestato da militari del ROS in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelata emesso dall'Autorità giudiziaria di Genova per reati connessi ad un traffico di sostanze stupefacenti.

La partecipazione dei militari del ROS, in realtà disposta -sulla base di una prassi consolidata- per una forma di riguardo e di tutela dell'immagine dell'Istituzione d'appartenenza (si vedano ancora le dichiarazioni del gen. Parente), è stata vissuta da Riccio come una sorta di affronto che ha aumentato in lui i sentimenti di rivalsa e di forte rancore personale nei confronti miei, di Obinu e verso l'intero Reparto.

b. La contestazione delle accuse.

Solo parecchio tempo dopo il suo arresto, con le s. i. t. rese al dott. Di Matteo il 31.10.2001 e poi pubblicamente, nell'ottobre 2002, in un'udienza del processo Dell'Utri, Riccio ha iniziato a rivolgerci le sue accuse.

In particolare, egli ha affermato che:

. aveva cominciato ad operare per conto del ROS a partire dall'agosto 1995, ben prima cioè del suo rientro nell'Arma il 30 ottobre successivo.

E' falso. Quale che sia il pensiero di Riccio e di altri a riguardo, l'Arma dei Carabinieri non è un'allegria brigata di giovani esploratori e la cura degli

aspetti formali rappresenta uno dei cardini su cui si basa la validità della sua organizzazione.

Quale comandante dei Carabinieri appena responsabile avrebbe potuto accettare, autorizzare e giustificare che un ufficiale come Riccio, di grado elevato, formalmente effettivo ad un altro ente, cioè la DIA, sviluppasse un'attività operativa di grande impegno, che prevedeva attività esterne anche rischiose, rapporti con uffici della Magistratura e contatti con altri organismi delle FF. PP., impiegando tra l'altro personale del proprio reparto, senza che fosse direttamente da lui dipendente? Anche restando al semplice ambito amministrativo, come sarebbe stato possibile consentire esborsi per missioni, impiego di mezzi e consumi di materiali attribuibili ad un soggetto estraneo all'organizzazione dell'Arma?

Queste situazioni sono proprie di certe avventurose ricostruzioni cinematografiche o mediatiche. La realtà è tutt'altra cosa.

Ad ogni buon fine lo stato di servizio fornito dal Comando Generale dell'Arma, comprovante tra l'altro la data di aggregazione al ROS di Riccio, fissata al 30 ottobre 1995, è agli atti di questo processo.

A proposito dei miei contatti con Riccio nel periodo in cui egli prestava servizio alla DIA, l'accusa ha rilevato delle notazioni, nella mia agenda 1994, relative ad una serie di incontri con l'ufficiale. Il documento, ricordo, è stato qui da me consegnato a corredo delle dichiarazioni spontanee del 20 ottobre 2009.

Questi incontri mi furono sollecitati il giorno 5 novembre 1994, si veda l'annotazione testuale: “ *Dal col. Gallitelli, per problema Riccio/Sicilia* “, dall'allora capo del Reparto Operazioni del Comando Generale dell'Arma, il col. Leonardo Gallitelli, attuale Comandante Generale dei Carabinieri, che, essendone stato compagno di corso d'Accademia, aveva un ottimo rapporto con Riccio ed auspicava, e su questo non mi trovava d'accordo, un suo rientro nell'Arma. Gallitelli mi informò che, da quanto gli aveva riferito il collega, egli stava sviluppando un'attività operativa in Sicilia su “cosa nostra” con prospettive molto brillanti, chiedendomi se ne sapessi qualcosa e preannunciandomi che Riccio sarebbe venuto a trovarmi per darmi qualche informazione. L'indomani, 6 novembre, chiesi notizie sull'attività di Riccio ai miei colleghi presenti: Ganzer, Obinu e De Caprio, si veda la relativa annotazione, ma anche loro ne erano all'oscuro. Nei giorni successivi, e precisamente il 9, il 17 ed il 19 novembre, Riccio, che

quando era a Roma, come altri funzionari della DIA, stante la vicinanza delle sedi, frequentava la mensa degli ufficiali del ROS, mi spiegò, ovviamente nelle linee generali, la sua attività.

Ne trassi l'impressione, sui dati ovviamente generici fornitimi nei quali non veniva accennato al contributo della fonte Ilardo, che fosse in sostanza una delle diverse indagini sviluppate dalle varie Forze di Polizia nel contrasto a "cosa nostra" e per me la vicenda finì lì. Successivamente compresi che quanto riferitomi erano i contenuti dell'indagine "Scacco al Re" di cui prima ho accennato.

Sempre nella discussione, l'accusa si è chiesta se altri contatti e rapporti diretti tra me e Riccio, oltre a quelli indicati nell'agenda 1994, vi possano essere in quelle del 1995 e 1996. Potrei accludere senza problemi a queste mie dichiarazioni i due documenti, ma poiché ho constatato che le mie agende vengono attentamente esaminate per trovarvi spunti per successivi elementi di contestazione, aspetterò questa volta che Riccio ed eventualmente altri facciano mente locale ai loro ricordi e poi in base a questi produrrò le mie agende;

. aveva riferito costantemente a Mori e Obinu quanto gli diceva la sua fonte, consegnando loro relazioni scritte.

E' falso. Riccio non ha riferito per iscritto, di volta in volta, gli esiti dei suoi contatti con la fonte, ma oralmente e senza possibili riscontri, in maniera frammentaria e dopo ripetute sollecitazioni. Solo nelle due circostanze pressoché contemporanee già ricordate, tra l'11 ed il 13 marzo 1996, fu costretto ad usare la relazione scritta; quando, a seguito delle pressanti richieste ricevute, compilò, per l'Ufficio, un riepilogo dei suoi contatti con la fonte e, per il dr. Pignatone, su espressa richiesta di quest'ultimo che stava per essere trasferito ad altro incarico, uno stringato referto sugli esiti degli ultimi contatti con Ilardo.

Peraltro, nessuno dei tanti testi qui escussi, si vedano le dichiarazioni dei generali Ganzer e Nunzella, ha avvalorato la sue asserzioni.

Difficile comprendere poi, come ha fatto anche notare il signor Presidente del Tribunale nell'udienza del 9 gennaio 2009, che un ufficiale esperto, il quale, già al suo rientro nell'Arma, nutriva asseritamente diffidenza verso i colleghi del ROS, non conservasse copia, per sua personale tutela, delle relazioni redatte.

Egli come qui ha dichiarato, trovando conferma anche nelle affermazioni del cap. Damiano, compilò, aiutato dallo stesso ufficiale, la relazione di servizio relativa all'incontro del 31.10.1995 a Mezzojuso, solo dopo la morte dell'Ilardo, e quindi a ben sette mesi dai fatti.

Mi sembra che questa affermazione sancisca in maniera esaustiva l'inattendibilità delle affermazioni di Riccio circa i tempi, le modalità di refertazione e consegna delle sue relazioni.

Così, anche per redigere l'informativa conclusiva, Riccio ricavò i dati facendo riferimento al contenuto di appunti da lui annotati, a dimostrazione che in quel momento e siamo nel periodo giugno/luglio 1996, egli non poteva avvalersi compiutamente del complesso già compilato delle sue relazioni di servizio che, altrimenti, gli sarebbe stato comodo allegare direttamente.

L'informativa "Grande Oriente", infatti, è costituita nelle prime due parti dal resoconto delle attività svolte nel periodo presso la DIA, mentre la terza parte, quella relativa al periodo ROS, è fatta esclusivamente da una sequenza di relazioni di servizio.

Riccio e Damiano sostengono che l'informativa fu redatta nel periodo giugno/luglio 1996 sulla base degli appunti in possesso di Riccio, ne consegue quindi che anche le relazioni sono state scritte in quei giorni.

A proposito poi dei floppy disk creati nel 1993 e consegnati dal Riccio nel corso del processo e quindi a distanza di anni, che starebbero a dimostrare l'attendibilità della sua versione circa i tempi di redazione delle relazioni, osservo che:

- . tecnicamente, e la mia difesa lo dimostrerà, è possibile facilmente modificare le date di redazione di un file agendo sul gruppo data/orario. Peraltro il consulente del PM, l'ing. Fulantelli, a domanda del Tribunale, ha affermato di non poter escludere che possa esserne stata modificata la data di creazione:

- . lo stesso consulente non ha potuto spiegare come la data di creazione dei files risalga al 16/18 gennaio 1993, quando la collaborazione di Ilardo comincia invece, anche a detta del PM, nell'ottobre 1993. Si deve dedurre quindi che questi siano dischetti riutilizzati, quindi non originali e pertanto tecnicamente non rilevanti;

- . tutte le relazioni presentate, secondo quanto afferma Damiano, furono redatte da Riccio all'atto della compilazione dell'informativa e la conferma di questa asserzione si rinviene nel documento word in questione

dove, alle voci “ultima modifica” e “ultimo salvataggio”, si constata, per tutte, la data del 5 luglio 1996, anche, cioè, per quelle che, asseritamente, sarebbero state compilate nei mesi precedenti.

Riccio poi, come lui stesso ha ammesso nel corso di questo dibattito, non si trovava al bivio di Mezzojuso il giorno 31 ottobre 1995, cambiando nettamente versione rispetto a quanto aveva riferito al pubblico ministero in sede di indagini preliminari.

A riguardo rilevo che non risulta sia stato incriminato per false dichiarazioni.

Quest'ultima circostanza dimostra altresì che, anche nel periodo successivo al 10 maggio 1996, giorno dell'assassinio di Ilardo, Riccio, come invece da lui e dall'accusa qui sostenuto, non aveva ancora maturato valutazioni negative nei confronti dei responsabili del ROS e non aveva nulla da recriminare nei loro confronti. In caso contrario, infatti, avrebbe sicuramente evitato di firmare un atto di p. g. che, oltre ad attestare attività da lui non condivise e da me impostegli, come da lui dichiarato, non avevano visto la sua partecipazione diretta.

Infine, non si può escludere che l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra gli avvenimenti e la loro documentazione non abbia potuto corrompere la stessa fedeltà delle ricostruzioni.

Non vedo poi perché io ed il col. Obinu dovremmo negare l'esistenza delle relazioni di servizio asseritamente redatte e consegnateci di volta in volta da Riccio, di cui peraltro non vi è traccia agli atti del ROS, stante il fatto che, essendone l'estensore, era comunque suo compito accluderle all'informativa che sempre lui, quale ufficiale di pg delegato sin dai tempi della DIA, con l'avvenuta formalizzazione della collaborazione dell'Ilardo, avrebbe dovuto redigere.

. aveva una struttura già preparata con disponibilità anche di mezzi tecnici sofisticati che il ROS non volle usare.

E' falso. Devo infatti ritenere che Riccio si riferisca alla struttura da lui diretta nel periodo di servizio prestato alla DIA e, dunque, ci troviamo di fronte ad un'affermazione frutto di evidente malafede o di superficialità disarmante.

Come poteva infatti ragionevolmente richiedere, lui professionista esperto, che, una volta rientrato nell'Arma, gli fosse messo ancora a disposizione

un reparto che apparteneva ad un organismo, come la DIA, con un inquadramento diverso, dipendente addirittura da un altro Ministero, e che peraltro aveva pensato di allontanarlo ?

A parte ciò, per quanto si riferisce alla tecnologia, anche nel periodo di servizio presso la DIA, egli, per disporre di fantomatiche dotazioni d'avanguardia, si dovette rivolgere asseritamente alla CIA, salvo poi, malgrado il Servizio americano avesse dato una sua generica disponibilità, a non inoltrargli richieste di sorta. Si vedano a riguardo le dichiarazioni del dott. Pappalardo e del col. Giovanni Paone.

In realtà, la struttura operativa di cui Riccio disponeva alla DIA, non diede, comunque, grandi risultati se, come da lui stesso ammesso in una relazione fatta pervenire al dott. Pignatone, i mafiosi bagheresi si erano accorti dei pedinamenti di cui erano oggetto e se l'attività svolta nel contesto dell'operazione "Scacco al Re" si concluse, come già ricordato, con la richiesta di archiviazione formulata dal dott. Pignatone, nel procedimento avviato nei confronti di Castello Simone ed altri, per la mancanza di elementi probanti a sostegno.

Si vedano ancora le dichiarazioni rese dal dott. Pignatone e dal col. Paone nel corso del dibattimento.

Questi esiti dimostrano poi quanto fosse facile il rischio di "scopertura" nelle condizioni d'impiego proprie di un'attività antimafia e quindi, a maggior ragione, per la gestione di una fonte infiltrata. Nella realtà, Ilardo fu diretto da Riccio con superficialità, omettendo le norme più elementari di buon senso e prudenza, al punto da organizzare degli incontri, come da lui ammesso in questa sede, perfino presso l'abitazione ove la fonte viveva con la famiglia.

Tutto questo sta anche a dimostrare la sua complessiva inesperienza nell'azione di contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso.

Formatosi nell'attività antiterrorismo e nel contrasto al traffico di stupefacenti, alla prima vera esperienza operativa in Sicilia, si è comportato sul terreno e nei rapporti con la fonte come se si trattasse di gestire un modesto trafficante di droga, consentendo invece ad Ilardo di amministrare a suo piacimento il loro rapporto, commettendo inoltre delle gravi superficialità che hanno contribuito a fare scoprire i suoi contatti e a determinare la fine della fonte.

Il comportamento inadeguato di Riccio nel suo rapporto con l'Ilardo, è stato rilevato, anche in un documento ufficiale, dalla Direzione della DIA,

che, proprio per questo motivo, gli voleva togliere la gestione del confidente.

A riguardo valgono anche le già citate dichiarazioni del dott. Pappalardo e quelle del 21 maggio 2009, qui rese da Giovanni Brusca, che attribuisce la morte di Ilardo ad una specifica richiesta di Giuseppe Madonia ed ai sospetti che il suo comportamento avevano ingenerato tra i sodali.

Riccio non poté nemmeno valutare l'efficienza complessiva del Reparto messogli a disposizione dal ROS, la Sezione Anticrimine di Caltanissetta, di cui richiese l'intervento in due sole circostanze: il servizio di osservazione al bivio di Mezzojuso, a cui lui non era presente, ed un'analogha attività in provincia di Caltanissetta, su obiettivi ritenuti frequentati dai fratelli Emanuello, all'epoca latitanti. Si vedano al riguardo le dichiarazioni del cap. Damiano.

Questo, a conferma della sua tendenza ad operare in maniera autonoma, senza condividere con altri le attività sul terreno, canonici questi antitetici rispetto all'ordinarie tecniche d'indagine del ROS;

. Mori voleva fare passare Ilardo in clandestinità perché temeva attività investigative della DIA verso la fonte.

E' falso, anzi è assurdo. Io e gli altri ufficiali del ROS abbiamo sempre raccomandato a Riccio di tutelare Ilardo evitandogli esposizioni eccessive e quindi pericolose, al solo scopo di difenderlo dagli altri mafiosi e non per diversi fini.

Tutelarlo, con la clandestinità, dalle attenzioni di un altro organismo istituzionale è un'affermazione inventata, ma soprattutto ridicola e senza senso. D'altra parte, non vedo come sarebbe stato materialmente possibile, e prima ancora concepibile per un reparto di polizia giudiziaria, gestire la clandestinità di un appartenente ad un'organizzazione mafiosa, sul quale, peraltro, la DIA, avendo allontanato a suo tempo Riccio, sapeva bene di non potere più contare e verso il quale, inoltre, non nutriva da tempo fiducia, così come si ricava dalla ricordata nota inviata alla Procura della Repubblica di Palermo il 13 settembre 1995.

Mi resta da osservare, da vecchio investigatore, che se la direzione della DIA avesse ritenuto Riccio, attraverso l'Ilardo, veramente in grado di assicurare la cattura di un latitante del calibro di Bernardo Provenzano non

gli avrebbe certo consentito, e ritengo giustamente, di cedere la gestione della sua fonte ad un altro ente;

. aveva informato il dr. Pignatone dell'incontro avvenuto il 31.10.1995 a Mezzojuso tra Ilardo e Provenzano.

E' documentalmente falso. Preliminarmente occorre rilevare che il dott. Pignatone ha qui dichiarato che Riccio non gli parlò mai di contrasti sorti con la dirigenza del ROS o che emergessero problemi nelle operazioni volte alla cattura del Provenzano.

Il magistrato, nella sua relazione scritta, inoltrata al Procuratore Caselli e concernente i contenuti dell'incontro avuto l'1 novembre 1995 con Riccio, agli atti del processo e confermata in dibattimento, ha sostenuto di avere avuto solo un resoconto generico degli avvenimenti del giorno prima al bivio di Mezzojuso e, soprattutto, che Riccio gli parlò di un incontro della fonte con Nicola Greco e non con Provenzano.-

Questa circostanza, ovviamente, mette seriamente in dubbio la ricostruzione di Riccio circa l'incontro tra Ilardo e Provenzano, inducendo anche a ritenere la possibilità di una ricostruzione ingannevole messa in piedi dallo stesso Riccio per esclusivi fini personali.

La dichiarazione del dott. Pignatone, infatti, sta a dimostrare il comportamento menzognero del Riccio, che al magistrato fa una relazione, all'apparenza riduttiva, sull'incontro avuto dalla fonte, anche se forse più aderente al vero, mentre ai colleghi del ROS, sicuramente al fine di guadagnare tempo e non ricevere ulteriori pressioni per addivenire ad una rapida e concreta conclusione della collaborazione di Ilardo, propina una versione più allettante e favorevole. Il tutto, peraltro, rigorosamente in forma verbale;

. aveva ricevuto pressioni per non fare menzione della riunione di Mezzojuso e di omettere la parte del racconto di Ilardo che si riferiva ad alcuni politici.

E' falso. Se Riccio avesse ricevuto pressioni nel senso avrebbe avuto tutte le possibilità di fare capo ai magistrati di riferimento, che frequentava liberamente e direttamente già dal periodo di sua permanenza alla DIA, trattando anche dei politici indicati dalla sua fonte.

Mi chiedo poi come, ragionevolmente, io ed Obinu avremmo potuto insistere con Riccio per modificare o sottacere i termini dell'incontro di Mezzojuso quando dello stesso erano a conoscenza, così come da lui sostenuto, e sin dal 1° di novembre 1995, i magistrati della Procura di Palermo, oltre ai militari della Sezione Anticrimine di Caltanissetta che avevano svolto il servizio di osservazione su sua richiesta.

Tutti i fatti ed i nomi refertati dal Riccio sono stati oggetto di indagini svolte sotto la diretta responsabilità dell' A.G., quindi è facile controllare se vi siano state omissioni o dimenticanze.

D'altra parte, la linearità professionale di Riccio è stata manifestamente criticata dalla dirigenza della DIA ed anche dalla stessa d.ssa Principato che, nella sua deposizione, ha dichiarato che Riccio in qualche circostanza le aveva proposto, testuale, “ *indagini fantasmagoriche* ”, aggiungendo che l'ufficiale “ *le dava una sensazione di ambiguità* “. La stessa dott. sa Principato, come peraltro il dott. Tinebra ed il dott. Condorelli della Procura della Repubblica di Caltanissetta, è stata vittima delle caluniose affermazioni di Riccio circa presunte pressioni per omettere aspetti della riunione del 2 maggio 1996 presso il Comando del ROS.

Fa testo, in quest'ottica, la falsa relazione, agli atti di questo processo, preparata dal Riccio e consegnata al dott. Di Matteo, ma a me formalmente e questa sì anche tempestivamente diretta, che ne evidenzia in negativo, il livello di correttezza ed affidabilità.

In merito, ed a conferma della sua discutibile linea comportamentale, rilevano i contenuti della sentenza emessa il 15.02.2006 dal Tribunale di Torino - V Sezione Penale, nella causa contro Del Vecchio Giuseppe e Parrella Vincenzo, e di quella emessa il 3 giugno 2009 dal Tribunale di Genova - II Sezione Penale, nella causa contro Ferrari Giovanni, acquisite entrambe agli atti di questo procedimento. Nelle due sentenze viene ampiamente censurata la deontologia professionale del Riccio anche per avere tentato di riversare le proprie responsabilità penali su Ferrari, Del Vecchio e Parrella, tutti ufficiali di pg suoi dipendenti. Gli ultimi due, in particolare, sono stati assolti per non avere commesso il fatto, in quanto, è stato dimostrato che le accuse rivolte nei confronti dei magistrati della Procura della Repubblica di Genova, Canepa e Pellegrino, che ne avevano provocato il rinvio a giudizio per calunnia, erano dovute a false indicazioni loro fornite dal col. Riccio;

. Mori voleva che fosse interessato, per quanto attiene i dati forniti dalla fonte, il dott. Tinebra piuttosto che il dott. Caselli.

Anche questa affermazione non è corretta. Ilardo era un uomo d'onore della "famiglia" di Giuseppe Madonia che operava prevalentemente nel nisseno e buona parte delle notizie in suo possesso si riferivano a quei territori. Posto quindi la titolarità di Palermo sulle notizie di competenza, non era possibile, nel semplice rispetto della giurisdizione, escludere la Procura di Caltanissetta dalla sue prerogative, che erano prevalenti nel complesso delle indicazioni che avrebbe potuto fornire la fonte e che, peraltro, riguardavano anche le ricerche del Provenzano che, come prima ricordato, era anche interessato da provvedimenti emessi da quel Tribunale.

c. I rapporti con l'on. Cesare Previti.

Nel corso della sua deposizione davanti a questo Tribunale, Riccio ha accennato anche ad un aspetto che, a mio parere, non attiene ai capi d'imputazione per i quali è questo processo, ma dato che è stato introdotto in maniera suggestiva, quasi a fare intravedere chi sa quali relazioni e collegamenti sospetti, ritengo meriti delle precisazioni.

Mi riferisco ai rapporti avuti con l'avv. Cesare Previti, ricordati anche dall'accusa.

Ho fatto parte del ROS fin dalla sua costituzione il 3 dicembre 1990. Nel 1994 - come ho già avuto modo di ricordare - ne ero il vicecomandante e, quindi, il responsabile delle operazioni.

Poco tempo dopo l'insediamento del primo Governo Berlusconi, avvenuto a metà del mese di maggio 1994, l'allora ministro della Difesa Cesare Previti, tramite la sua segreteria, mi convocò al Ministero.

Preciso che non avevo mai incontrato né conosciuto prima di allora l'uomo politico.

Poiché non era certo nella prassi ordinaria che il ministro della Difesa convocasse un colonnello, informai doverosamente del fatto il mio comandante, gen. Mario Nunzella, e, autorizzato, mi recai all'appuntamento fissato per il pomeriggio del 10 giugno 1994.

L'on. Previti mi spiegò che, per le sue funzioni, gradiva poter disporre di valutazioni di carattere generale sulla situazione relativa a terrorismo interno ed internazionale e alla criminalità organizzata e che mi aveva fatto convocare perchè gli ero stato segnalato come esperto dell'Arma in quelle materie.

Ricordo che l'Arma dei Carabinieri dipende ordinativamente dal Ministero della Difesa.

Feci il quadro di situazione richiestomi e, rientrato al ROS, informai dei fatti il gen. Nunzella il quale mi invitò a renderne edotto il Capo di Stato Maggiore dell'Arma, gen. Domenico Pisani, cosa che feci tempestivamente.

Il successivo 5 luglio 1994, l'on. Previti ricevette insieme il Comandante Generale dell'Arma Luigi Federici, il gen. Pisani, il gen. Nunzella e me. Nella riunione furono trattati vari argomenti di natura operativa e, nella circostanza, il ministro preannunciò che, mi avrebbe convocato ancora per avere valutazioni aggiornate sulle materie di sua competenza. Così avvenne e quindi mi recai in alcune circostanze dal ministro per riferire, sempre nelle linee generali, sulle attività dell'Arma nei settori di mia competenza.

Questi incontri cessarono nel gennaio 1995 con la caduta del Governo Berlusconi.

Da allora, dato che l'on. Previti è un personaggio pubblico ed io ho continuato a svolgere attività pubblica, abbiamo avuto modo d'incontrarci saltuariamente e nelle circostanze più disparate scambiando, come avviene tra persone civili, qualche parola; anche ad esempio per le scale dello stabile di via Cicerone 60, a Roma, dove si trova lo studio dell'avv. Previti, ma anche, sullo stesso pianerottolo, quello di uno dei miei avvocati, il prof. Musco.

Per tutto il periodo in cui io ho prestato servizio al ROS, al contrario di quello che ha affermato Riccio, il professionista o l'uomo politico Cesare Previti non è mai stato in nessuna delle sedi del Reparto.

A riguardo valgono le dichiarazioni dei testimoni qui escussi. Il dato comunque è facilmente controllabile perché l'ingresso di un visitatore come un ministro o un parlamentare, quale era l'on. Previti durante il periodo di mia permanenza al ROS, negli atti dei Reparti dell'Arma viene sempre registrato oltre che essere riferito superiormente.

Ancora su questo argomento devo precisare che, nel dicembre 1994, sotto le feste di Natale, così come ricorda con una punta di malizia Riccio, ricevetti dal ministro Previti un dono costituito da un piatto d'argento con dedica.

Siccome il presente mi era stato inviato dal ministro della Difesa nella mia qualità di vicecomandante del ROS e non quale privato cittadino, lo feci conservare tra i cimeli del Reparto, dove si trova ancora, così come ha ricordato il gen. Ganzer nella sua prima deposizione davanti a questo Tribunale.

d. Considerazioni.

Con riferimento ai fatti che vedono coinvolti il col. Riccio, il ROS e, in particolare me ed il col. Obinu, sorge naturale una domanda, e cioè come spiego, considerandoci estranei agli addebiti mossici, la ragione di tanta acredine nei nostri confronti da parte dell'ufficiale.

Mi rendo conto di essere la persona meno indicata, in questa sede, per fare delle considerazioni a riguardo, ma poiché conosco Riccio da molto tempo, vorrei provare a dare la mia interpretazione sulle sue motivazioni.

Sulla personalità di Riccio, ma anche e soprattutto su aspetti che hanno precise connessioni con le vicende trattate in questo processo, intanto, si è a suo tempo espresso anche il Gip del Tribunale di Catania, dott. Antonino Ferrara, nel procedimento n. 4932/99 R. GIP, con il quale, in data 19 aprile 2000 e in seguito delle richieste del PM, venivano archiviate, sia le illazioni calunniose formulate nelle sue agende dall'ufficiale nei confronti alcuni magistrati siciliani in relazione alla vicenda Ilardo, sia l'ipotesi successiva di calunnia verso gli stessi, una volta accertata l'inconsistenza delle sue accuse.

Nella motivazione, dopo avere definito "*farneticanti*" le considerazioni accusatorie del Riccio, in particolare per ciò che si riferiva al dott. Tinebra, il giudice sosteneva che gli accertamenti svolti, testuale:

“ evidenziano una personalità assai incline all'autoesaltazione con un malcelato desiderio di porsi al centro dell'attenzione “ che nei suoi appunti “ si abbandona ad uno sfogo, senza alcun supporto di qualsivoglia natura, nei confronti dei magistrati e dei superiori “. Il tutto, nel tentativo di “ ritagliarsi un ruolo” , non cedendo la gestione del

proprio confidente che “ *gli sarebbe venuto meno con la collaborazione dell’Ilardo* “ (**allegato n. 8**).

A proposito poi delle agende di Riccio a cui l’accusa ha dato ampio rilievo per sostenerne le affermazioni, queste furono consegnate il 9 giugno 1997 dalla moglie dell’ufficiale al dott. Nicolò Marino della Procura della Repubblica di Catania, subito dopo l’arresto, avvenuto due giorni prima, 6 giugno 1997.

Oltre alle valutazioni che dà il Gip di Catania della loro attendibilità per il fatto specifico, rileva più in generale la perizia su di un’agenda di Riccio, deposita il 24 novembre 1997 dal prof. Aldo Agosto, e richiestagli dalla dott. sa Francesca Nanni della Procura della Repubblica del Tribunale di Genova, nell’ambito del procedimento n. 2979/96/21 a carico di Riccio Michele ed altri.

Il perito. dall’esame delle annotazioni, a proposito dell’agenda, osserva che:

. “ *... la prima impressione(che dà) è quella di apparire in gran parte una “bella copia”, innanzitutto per l’estremo ordine generale normalmente presente .“;*

. sull’apposizione di parti aggiunte anche con foglietti autoadesivi rileva che, testuale: “ *non mostra continuità grafica con i testi di cui sono il seguito, e non offre garanzie di contestualità con gli stessi* “;

. aggiunge anche che, testuale: “ *... talora si sono potuti accertare i segni di matita non perfettamente cancellati con la gomma o solchi di brevi tracciati precedenti scritti, pure cancellati con la gomma* “;

. e conclude poi che la scrittura in esame appare come “ *... una stesura sotto forma di memoriale, certamente riveduta e completata in vari momenti successivi.*” (**allegato n. 9**).

Dal che si possono ricavare fondati dubbi sul contenuto delle note redatte da Riccio nelle sue agende e su quando queste note siano state effettivamente compilate.

Dubbi sulla consistenza delle accuse rivolteci da Riccio, sino all’anno 2006, venivano nutriti anche dal dott. Antonino Di Matteo che, nel procedimento penale n. 1844/03 N. C. (**allegato n. 10**), inoltrava il 1° giugno 2006, al GIP del Tribunale di Palermo, una richiesta di archiviazione nei confronti del generale Subranni, del col. Obinu e miei, indagati per favoreggiamento di Bernardo Provenzano e di Riccio per

calunnia verso di noi. Nella sue considerazioni, e si tenga conto che Riccio aveva rivolto le accuse nei nostri confronti al dott. Di Matteo stesso sin dal novembre 2001, e quindi c'era stato tutto il tempo per effettuare i conseguenti riscontri, il magistrato osservava che:

- . la denuncia del Riccio appariva tardiva perché fatta a distanza di sei anni e non sostenuta da spiegazioni convincenti;
- . la versione dell'incontro di Mezzojuso era contraddetta da quanto lo stesso Riccio aveva rassegnato nell'informativa del 30 luglio 1996;
- . nel rapporto si confermava la versione del rinvio dell'intervento determinato in funzione della salvaguardia della fonte;
- . le agende del Riccio non supportavano in alcun modo le tesi da lui sostenute. In particolare per l'incontro di Mezzojuso non emergevano contrasti con i superiori ed i colleghi del ROS;
- . non trovava conferma l'asserita consapevolezza da parte dei superiori del ROS sull'indebita diffusione della notizia circa la collaborazione dell'Ilardo.

Riccio, proprio in virtù del suo approccio individualistico all'attività investigativa, viveva ogni indagine come un fatto che esorbitava dal mero ambito professionale, per farne invariabilmente uno strumento che servisse ad esaltare le sue qualità, anche forzando le situazioni, anche rischiando di andare oltre il limite del consentito, sconfinando senza problemi nella spregiudicatezza e, talvolta, nell'illecito.

Un'ulteriore conferma a questo modo di agire si ricava dalla lettura della sentenza n. 2583/04, emessa il 15 febbraio 2006 dal Tribunale di Torino - Sezione V Penale, già citata ed acquisita agli atti del dibattimento, che fornisce incontrovertibili sostegni a questa affermazione.

In merito l'ordinanza, tra l'altro, attribuisce a Riccio:

- . la sottoscrizione di un verbale che assicurava la distruzione di un ingente quantitativo di cocaina, di cui invece venne conservata una parte, in vista di un futuro uso in operazioni;
- . il procurato illecito allontanamento dall'Italia della cittadina colombiana Yvonne Carnero Talavera, sua confidente, munita di carta d'identità falsa

ed accompagnata in Spagna, mentre era oggetto di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Genova;

. la vendita, fatta all'insaputa del magistrato procedente e mascherata con un verbale di distruzione firmato dallo stesso Riccio, di un ingente quantitativo di pesce congelato usato come carico di copertura in un traffico di droga.

Dall'operazione se ne ricavò una somma, valutata in circa 50 milioni di lire, che venne poi usata, secondo i giudici, per pagare confidenti e ripianare ammanchi nella cassa del reparto.

E' possibile che, parte di questa cifra, sia stata usata per corrispondere del denaro a Luigi Ilardo se è vero che la sentenza, a proposito dell'uso disinvolto di somme di denaro da parte di Riccio, riporta, testuale:

“Che, anzi, aveva affidato (il Riccio) allo stesso Del Vecchio (un ufficiale di pg suo dipendente) il delicato incarico, ancora nell'aprile 1995, di prendere alcune decine di milioni di lire da consegnare ad un confidente-collaboratore in Sicilia “ .

Sulla base di questo modo di procedere, Riccio mal sopportava qualsiasi tipo di controllo. Si considerino a riguardo anche le dichiarazioni del dr. Pignatone in questo processo, laddove cita il fastidio, espressogli da Riccio stesso, per il fatto che Obinu, di lui anche professionalmente meno anziano, svolgesse, nel contesto della vicenda Ilardo, un'azione ritenuta di controllo nei suoi confronti. In effetti Obinu assolveva la prevista funzione di tramite, connessa alla particolare posizione di aggregato da parte di Riccio, che questi non poteva ignorare.

Gli aspetti connessi alla gestione di “Oriente” sono una prova esemplificativa del modo di comportarsi di Riccio in servizio. Ilardo perde ben presto la connotazione sempre problematica di confidente, per diventare un collaboratore prima ed una persona quasi amica poi, che gli forniva un sostanziale aiuto in un momento particolarmente delicato della sua vita professionale.

Egli, infatti, aveva lasciato il ROS e l'Arma sbattendo - come si dice - la porta, dichiarando cioè che la DIA rappresentava il futuro dell'investigazione e che il sistema operativo dei Carabinieri era macchinoso ed ormai superato.

La gestione della fonte “ Oriente “ doveva essere la conferma pratica di questo convincimento e la dimostrazione delle sue superiori qualità

professionali, a maggior ragione fornite in un ambito, quello del contrasto alla criminalità mafiosa, che lui, sino ad allora, non aveva specificatamente praticato.

A ciò si aggiunse nel tempo, non prevista, l'inchiesta della Procura della Repubblica di Genova, che lo vedeva indagato, insieme ad alcuni militari dipendenti.

Ilardo, consentendo la cattura di Provenzano, nell'ottica di Riccio avrebbe potuto fare passare in secondo piano le sue vicende giudiziarie e restituirgli - come una sorta di bonus - la dignità professionale pesantemente compromessa.

Questo convincimento è stato confermato anche dal dott. Nicolò Marino che, testimoniando in questo dibattimento, ha osservato come, secondo Riccio, l'operazione di Mezzojuso avrebbe prodotto una rivalutazione delle sue prospettive di carriera.

In quest'ottica, in relazione a quanto sostenuto dal dott. Pignatone, sulla base delle affermazioni del dott. Pappalardo circa il progressivo affievolimento del contributo informativo di Ilardo, ed infine alla luce del fatto che, dopo il 31 ottobre 1995, non vi furono più concreti rapporti, nemmeno asseriti, con Provenzano, si deve ritenere che la verità su Mezzojuso è quella descritta al magistrato il 1° novembre 1995 e cioè che l'incontro col latitante non si realizzò. Una conferma indiretta, ma molto significativa a questa affermazione, si ricava dai contatti epistolari tra Ilardo e Provenzano successivi al 31 ottobre 1995, si veda l'informativa "Grande Oriente", nei quali i due non fanno alcun accenno ad un loro incontro diretto. Eppure il fatto avrebbe dovuto costituire oggetto di riferimenti circa gli argomenti trattati oltre a scontati commenti sul loro rapporto interpersonale.

Riccio, quindi, mentì per prolungare il suo rapporto con Ilardo, nella speranza che prima o dopo quella cattura, per lui ormai divenuta indispensabile, si realizzasse.

Quando però il suo confidente venne ucciso, e a maggior ragione per il fatto che gli si prospettavano ormai concreti rischi giudiziari, Riccio vide crollare definitivamente le sue speranze professionali.

Così, in una personalità con propensioni marcatamente egocentriche, quella fase di difficoltà, con il contestuale fallimento dell'operazione Ilardo, lungi dall'essere attribuita a casualità o a personali errori, fu

interpretata, e quindi prospettata, come il frutto di un preciso disegno volto a stroncare le sue aspirazioni.

Altre precedenti vicende professionali, che saranno descritte dalla mia difesa, dimostreranno che questo era il modo abituale di Riccio per giustificare insuccessi o situazioni professionali di disagio, presentandosi sempre come vittima di complotti ed artifici ideati da altri in suo danno.

Una macchinazione quindi, per restare all'esito del caso Ilardo, a cui, di volta in volta, avevano partecipato coloro che, a suo parere, lo avevano in qualche modo ostacolato o solamente non sostenuto, fossero magistrati, superiori, colleghi, ma anche dipendenti, su cui, come dimostrano le ricordate sentenze dei Tribunali di Torino e Genova, ha tentato di scaricare sue responsabilità.

E quest'ultimo addebito, per un ufficiale ed un comandante, è una macchia infamante.

2. Le accuse di collusione con Bernardo Provenzano.

Delle attività mie e dei miei dipendenti, correlandole a Bernardo Provenzano, in questa sede, hanno riferito anche i testi Massimo Ciancimino ed Alfonso Sabella.

Ho documentalmente contestato le loro affermazioni nelle mie dichiarazioni spontanee rilasciate a questo Tribunale. Per quanto riguarda Massimo Ciancimino, il 20 ottobre 2009, il 2 marzo 2010 ed il 28 settembre 2010; invece per il dott. Sabella, l'8 febbraio 2011.

Ad ultimare gli argomenti relativi alle affermazioni di questi testi, ritengo di aggiungere quanto segue.

a. Le dichiarazioni di Massimo Ciancimino.

L'attendibilità di Massimo Ciancimino, già significativamente screditata nel corso del dibattimento, è definitivamente crollata col suo arresto, avvenuto il 21 aprile 2011, a seguito della consegna ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo di un documento, risultato un falso da fotomontaggio, che accusava il prefetto Giovanni De Gennaro di avere avuto un ruolo nella così detta trattativa tra lo Stato e "cosa nostra".

Il documento in questione, agli atti di questo processo, costituisce la pratica conferma di quanto da me sostenuto in precedenza, nelle dichiarazioni spontanee del 28 settembre 2010, nelle quali avevo tecnicamente evidenziato gli artifici, nemmeno troppo sofisticati, con i quali il Ciancimino cercava di sostenere le sue accuse nei confronti miei e di altre persone.

A parte ciò, nel corso del dibattimento, ha perso ogni credibilità la tesi, su scopi e contenuti del così detto "papello" e del conseguente "contropapello", sostenuta ed esposta da Massimo Ciancimino.

Il termine "papello" è stato mutuato da un'affermazione gergale del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca a cui, asseritamente, ne avrebbe accennato Salvatore Riina, nel corso di un colloquio, riferendosi ad

ipotetiche condizioni da lui poste a suoi interlocutori istituzionali per sospendere la stagione delle stragi di mafia.

Nessuno, tra gli altri numerosi “pentiti” che hanno trattato i fatti di quel periodo, alcuni dei quali vicini al capo di “cosa nostra”, ha sin qui affermato di conoscerne l’esistenza, di sapere chi lo ha redatto, di averne contribuito alla stesura, né di averlo potuto consultare o detenuto. Quest’ultimo aspetto lo sostiene solamente Massimo Ciancimino che ne ha presentato il testo, in fotocopia. Si tenga conto che egli ne parla dopo che anni prima, di un “papello”, aveva parlato Giovanni Brusca.

Quest’ultimo, il primo e l’unico con Ciancimino che ne riferisce, dichiara però di non averlo mai visto; accenna e solo genericamente ai suoi contenuti, ma, guarda caso, facendo riferimento alla “versione” successivamente prodotta da Massimo Ciancimino.

Infatti, si è mostrato perplesso su alcuni punti dell’elenco che - a suo dire - non rientravano negli interessi mafiosi dell’epoca, quali l’applicazione del 41 bis del regolamento carcerario e la tassa sui carburanti, ovvero non si erano ancora verificati nei termini previsti dal documento stesso, come le stragi di mafia del 1992, quando, secondo l’ultima datazione avvalorata dal pentito, si era verificata solo quella di Capaci.

Si dirà però che il “papello” ed il “contropapello” esistono, almeno in quanto documenti acquisiti agli atti del processo a seguito della loro consegna da parte di Massimo Ciancimino.

Il primo, di cui al momento l’estensore è ignoto, malgrado tutte le ricerche e le comparazioni grafiche effettuate dall’accusa, è un pezzo di carta fra i tanti di origine incerta consegnati da Massimo Ciancimino, recante l’elenco delle asserite richieste di “cosa nostra” allo Stato; il secondo è una produzione autografa di Vito Ciancimino che, a quanto dichiarato dal figlio, con la sua stesura, avrebbe provveduto a modificare le richieste originali contenute nel “papello”, al fine di renderle politicamente più accettabili per la controparte statale.

Il “papello”, in sostanza, è un elenco che, sino a quando non si troverà chi lo ha redatto, è un atto anonimo - per di più in fotocopia - del tutto privo quindi di intrinseca attendibilità che, peraltro, è messa anche in dubbio, secondo la datazione d’origine che ne fa Massimo Ciancimino, da inconciliabili incongruenze temporali relative ad alcune delle richieste in esso contenute.

Il “contropapello”, se con ogni evidenza è attribuibile alla grafia di Vito Ciancimino, non può però, solo per questo, essere ritenuto logicamente connesso al cosiddetto “papello”, quale contributo che egli, come “politico”, forniva ai capi di “cosa nostra” perché ne facessero uso in sede di trattativa con le istituzioni.

Troppo accorto l'ex sindaco di Palermo, che, così come sostiene il figlio, maneggiava la sua corrispondenza riservata con guanti di lattice e batteva con una macchina da scrivere esclusivamente dedicata i suoi “pizzini”, per redigere, con la sua grafia, un testo che poteva essere usato in situazioni delicate e che comunque non sapeva in quali mani sarebbe finito, con i conseguenti ritorni di natura giudiziaria facilmente intuibili per un soggetto come lui già all'attenzione degli organismi investigativi.

Quelle, in realtà, erano semplici note che il Ciancimino padre aveva fatto per sua memoria, intenzionato a servirsene in sede di stesura del libro “Le mafie” che andava redigendo e che rispecchiavano le sue idee, correlate agli indirizzi ed agli interessi del suo ambito di riferimento che era, appunto, quello mafioso. Questa affermazione trova riscontro nella notazione riportata nella parte in alto a destra del documento, dove si fa chiaramente riferimento al libro in preparazione. Ad ulteriore conferma, alcune delle richieste presenti nel “contropapello” corrispondono, nel testo del libro, al titolo di specifici capitoli. E comunque, come è emerso dalle dichiarazioni dei periti del PM e su domanda del signor Presidente del Tribunale, il documento è una fotocopia riprodotta su carta risalente al periodo 1986/1990, mentre la sua fotocopiatura risale agli anni 2000. Da ciò consegue che il “contropapello” è un documento sicuramente alterato.

Tutte le dichiarazioni formalmente rese davanti ai magistrati che lo hanno interrogato a partire dal 27 gennaio 1993, Vito Ciancimino ha confermato lo svolgimento dei fatti così come da me e da De Donno è stato sempre riferito. Anche il materiale a lui attribuibile, acquisito attraverso atti a sorpresa, si veda l'esito del sequestro a seguito della perquisizione effettuata a Palermo il 17 gennaio 2005 nell'abitazione del figlio Massimo, e quindi non consegnato d'iniziativa, conferma le nostre e le sue dichiarazioni. Le varianti a questa versione sono tutti ricavabili da documentazione prodotta dal figlio e in tempi successivi e, su questo materiale, qualche riserva è più che lecito avere.

Osservo altresì che, in tutta la copiosa produzione autografa attribuibile alla grafia di Vito Ciancimino e variamente acquisita, così come in tutte le

dichiarazioni da lui rese in numerose sedi giudiziarie, egli non ha mai fatto cenno, nemmeno in forma indiretta, ad un documento che potesse in qualche modo identificarsi nel “papello”. L'accusa ha ritenuto di individuare la prova che l'ex sindaco di Palermo me lo aveva consegnato nel post it annesso alla copia depositata dal figlio Massimo. Nelle mie precedenti dichiarazioni del 2 marzo 2010 ho spiegato compiutamente come quel post it non poteva che essere applicato al materiale relativo al libro “Le mafie”. A riguardo faccio un'ultima constatazione: Massimo Ciancimino, e l'accusa sostiene di credergli, afferma che la versione sempre fornita dal padre sui rapporti con i Carabinieri era concordata e mirava ad evitare guai a lui ed alla sua famiglia; di conseguenza egli non aveva mai parlato del “papello”. Vorrei allora che mi si spiegasse perché Vito Ciancimino avrebbe conservato copia del documento che era la prova inconfutabile di quell'accordo inconfessabile e perché poi, se io e De Donno avessimo realmente mentito nel descrivere i rapporti con lui, non lo abbia prodotto in qualche formale circostanza al fine di smentirci.

Sul “papello” ha reso dichiarazioni anche Giovanni Ciancimino, sostenendo che il padre, mostrandoglielo, gliene aveva parlato. A parte il ritardo delle sue affermazioni, che appare ancor più inspiegabile per uno stretto familiare come lui, egli non è riuscito a produrre un solo elemento concreto che in qualche modo confermasse la veridicità del suo racconto.

Massimo Ciancimino ha usato gli scritti autografi del padre, quelli in particolare che ha voluto consegnare o fare trovare, alterandoli in vario modo e, in taluni casi, manipolandoli con tagli, aggiunte e sovrapposizioni, per sostenere le sue tesi difensive e tentare di fornire un'interpretazione distorta ed inventata di fatti e vicende a cui egli peraltro, e per sua ammissione, non aveva avuto partecipazione diretta.

Massimo Ciancimino infine, sempre nel contesto di un altro spericolato tentativo di ricostruzione dei fatti, volto esclusivamente alla propria tutela, è stato anche accusato della detenzione in concorso di un rilevante quantitativo di esplosivo rinvenuto presso la sua abitazione palermitana. La vicenda, oggetto di un diverso procedimento penale, è la conferma, se ve ne fosse stato ancora bisogno, del livello di aberrazione raggiunto dal soggetto, capace persino di mettere in pericolo l'incolumità della sua famiglia e di altre persone innocenti pur di manipolare a suo favore la realtà che lo riguardava.

La serie delle sue manovre depistanti sono state già stigmatizzate in più sedi giudiziarie. In particolare segnalo:

. l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo, Sezione II penale, emessa il 17 settembre 2009, (**allegato n. 11**) nella quale si respinge la richiesta di citazione quale teste del Ciancimino nel processo contro il senatore Marcello Dell'Utri, alla luce di una, testuale, “ *continua e non sempre sanata contraddittorietà delle dichiarazioni rese* “. Tale pronunciamento della Corte d'Appello di Palermo è stato poi ribadito nella sentenza emessa il 29 giugno 2010;

. la documentazione relativa al procedimento penale n. 559/09 RGNR della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, acquisita agli atti di questo processo, nella quale la Squadra Mobile della locale Questura e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato riferiscono i contenuti di una serie di intercettazioni telefoniche nei confronti di Massimo Ciancimino e di Girolamo Strangi, di Gioia Tauro, legato ad ambienti dell'ndrangheta rifacentesi alla cosca dei Piromalli.

Nelle conversazioni riportate, oltre ad accordi tra i due per transazioni economiche di natura apparentemente illecita, emergono le affermazioni del Ciancimino che esprime piena tranquillità per la definizione delle sue vicende giudiziarie, ritenendo di non poter essere screditato dalla magistratura con cui si rapporta, essendo egli, testuale, “ *il teste principale dell'accusa su quel che è successo negli ultimi venti anni* “.

Peraltro è lo stesso Massimo Ciancimino ad ammettere le sue falsificazioni. Infatti, il 30 aprile 2011, nel corso di un colloquio intercettato per ordine delle Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, svolto in carcere tra il Ciancimino e la moglie Carlotta Masserotti, è stato registrato un significativo scambio di battute, in cui, su pressante richiesta della moglie, il Ciancimino è costretto ad ammettere di avere falsificato qualche documento da lui consegnato ai magistrati. Oltre a ciò, sostiene anche di non conoscere, ma solo di avere visto, l'oramai fantomatico “signor Franco”, venendo infine sollecitato dalla moglie “*a dire qualcosa in più*” per ottenere la scarcerazione.

Si veda il foglio n. Q.2.2/10/Mob.S.C.O. Nucleo V, datato 11 maggio 2011, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato agli atti di questo processo.

In successione di tempo, il Ciancimino è incappato in un'altra disavventura subendo, il 4 ottobre 2012, una perquisizione disposta dalle AA.GG. de L'Aquila e di Roma conseguenza di un'indagine relativa al riciclaggio in territorio straniero del così detto "tesoro" del padre. Nell'ambito dell'inchiesta, secondo gli organi di stampa (**allegato n. 12**), sarebbero state intercettate una serie di conversazioni del Ciancimino che, parlando con altre persone coinvolte nelle indagini, e riferendosi alla sua posizione giudiziaria, si dice in grado di fare nuove rivelazioni sulla vicenda della trattativa, coinvolgendo altri personaggi e minacciando, in mancanza di un sostegno da parte dei magistrati che lo seguono, di ritrattare quanto sin qui dichiarato.

Da ultimo, il 29 maggio scorso, Massimo Ciancimino è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna per avere commesso una serie di reati di natura fiscale in concorso con altre persone tra cui quel Girolamo Strangi che in precedenza ho citato a proposito dell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria.

Dal complesso delle risultanze emerse anche in altri contesti giudiziari, appare quindi evidente come Massimo Ciancimino abbia costruito un'articolata quanto lacunosa strategia calunniatoria e di depistaggio.

Il movente che si proponeva era esclusivamente quello di ottenere un miglioramento della sua situazione giudiziaria nell'ambito del processo che lo interessava veramente, quello nel quale era imputato davanti alla Corte d'Appello di Palermo per la gestione del patrimonio paterno.

Con tale disegno, a lungo preparato, egli si è presentato ai P.M., descrivendo e presentando ipotesi investigative molto suggestive e di grande impatto mediatico, modificando la realtà con una serie artifici, tanto clamorosamente presentati da divenire " *l'icona della nuova antimafia*". I suoi raggiri però non hanno resistito alla prova dei fatti. A riguardo mi sembra che risultino esaustive le espressioni contenute nella richiesta di applicazione delle misure cautelari recentemente depositata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nel processo così detto

Borsellino quater (**allegato n. 13**), nella quale, a proposito di Massimo Ciancimino, si sostiene testualmente: “ *In conclusione, sulla base di quanto detto, possiamo ritenere che dal punto di vista probatorio, ed avuto riguardo ai canoni ermeneutici fissati dalla Suprema Corte al fine di stabilire l’attendibilità di un collaboratore, utilizzabili anche per valutare l’attendibilità di un semplice dichiarante, Massimo Ciancimino è da considerarsi un soggetto inattendibile.* ”.

b. Le testimonianze del dott. Alfonso Sabella e del t. col. Massimo Giraud.

Per quanto si riferisce alla testimonianza fornita dal dott. Sabella, osservo che l’infondatezza delle personali percezioni del magistrato circa un presunto rapporto di colpevole connivenza del ROS con il mafioso Bernardo Provenzano, è dimostrata, da una serie di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Palermo di cui accennerò in prosieguo, da quanto ho sostenuto nelle dichiarazioni spontanee l’ 8 febbraio 2011, dal contenuto delle dichiarazioni spontanee rese del 24.2.2012 dal mio coimputato col. Mauro Obinu, e dalla testimonianza del dott. Luigi Savina, all’epoca dei fatti dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo, inteso in questo dibattimento il 23 marzo 2012.

Il col. Obinu, infatti, ha evidenziato, ma soprattutto puntualmente documentato come, dall’estate del 1993 e sino alla sua cattura, il ROS abbia portato avanti una continua e sistematica attività di ricerca di Bernardo Provenzano e di contrasto al suo circuito di riferimento criminale, svolta sotto la direzione dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

Sottolineo, a proposito, anche le seguenti affermazioni del dott. Sabella:

. egli mai si era occupato delle indagini relative a Provenzano. Queste erano state affidate a suo tempo dal dott. Caselli ai sostituti Natoli e Scarpinato e, per quanto si riferiva al caso Ilardo, al dott. Pignatone prima e, successivamente, alla dott. sa Principato;

. il “metodo” ROS, che lui non condivideva , anche se molti colleghi lo apprezzavano, era quello, come ha dovuto ammettere lui stesso, un po’ praticato da tutti i Servizi Centrali delle FF. PP.;

. non c’era l’obbligo per la PG di riferire l’identità delle fonti ed alcuni magistrati preferivano ignorarla;

. aveva consigliato il procuratore Caselli di escludere il ROS dalle indagini su Provenzano. A questo proposito però non sembra proprio che il dott. Caselli convenisse con le valutazioni e le proposte del dott. Sabella, se è vero che il Procuratore ha qui sostenuto che avviò anche personalmente alcune attività volte alla ricerca del Provenzano attivando l’allora cap. Sergio De Caprio che a sua volta lo ha ribadito in quest’aula.

Il dott. Savina, invece, nel confermare che solo dal 1994, la Squadra Mobile di Palermo aveva intrapreso una specifica attività di indagine nei confronti del Provenzano, ha recisamente negato che agli organismi investigativi palermitani della Polizia di Stato fosse stato in qualche modo impedito, da magistrati o da altri, come sostenuto dal dott. Sabella, di svolgere indagini sul latitante.

Sulle affermazioni del tenente colonnello Massimo Giraudo non ho nulla da aggiungere a quanto da me sostenuto nelle dichiarazioni spontanee del 4 maggio 2010.

3. Le dichiarazioni di Giovanni Brusca.

In più circostanze, nel corso di deposizioni rese davanti a diversi organismi giudiziari, il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca ha interloquito in merito a fatti trattati in questo processo e quindi sulle accuse che mi riguardano.

Delle vicende che si riferiscono all'attività professionale mia e dell'allora cap. Giuseppe De Donno, egli ammette comunque di potere trattare solo quanto dedotto a seguito delle nostre deposizioni nei procedimenti tenutisi presso le Corti d'Assise di Firenze (anno 1998) e Caltanissetta (anno 1999) e dalla lettura dei giornali, in specie il quotidiano "La Repubblica".

Il nocciolo principale delle dichiarazioni di Brusca attinenti a questo processo, si riferisce a quel complesso di vicende che genericamente vengono collocate nell'ambito della così detta trattativa tra Stato e mafia.

Il collaboratore, nelle udienze tenutesi il 21 e 22 maggio 1999, aveva fornito una ricostruzione dei fatti a lui asseritamente noti.

Successivamente, dopo avere ricevuto nel settembre 2010 un nuovo avviso di garanzia in relazione ad attività compiute durante il periodo in cui usufruiva del programma di protezione, ha rilasciato altre dichiarazioni che in questo processo sono state oggetto delle udienze tenutesi il 18 maggio e 10 ottobre 2011.

In particolare, il complesso delle affermazioni del Brusca, quelle cioè comprensive anche delle dichiarazioni fatte nel corso del 2011, si possono così riassumere:

. aveva avuto conoscenza dei contatti tra Stato e mafia dal Riina, il quale gliene aveva parlato, affermando a riguardo che aveva preparato "un papello" di richieste per i suoi interlocutori;

. la trattativa tra Stato e mafia aveva avuto come mediatori il col. Mori, Vito Ciancimino, il capitano De Donno ed Antonino Cinà;

. aveva saputo che una delle persone che avevano condotto la trattativa era il col. Mori leggendo il giornale durante un'udienza nel carcere dell'Ucciardone;

. le richieste di "cosa nostra" concernevano le scarcerazioni, l'eliminazione dell'ergastolo, la revisione dei processi e l'ampliamento della legge Gozzini, ma non il 41 bis;

. del "papello" Riina gli aveva parlato dopo l'omicidio di Salvo Lima e prima di via D'Amelio. Di questa trattativa gli era stato detto che il terminale era l'on. Nicola Mancino;

. il collegamento tra Vito Ciancimino ed i Carabinieri, secondo lui, risaliva a quando Mori e De Donno avevano tentato d'infiltrarsi nell'attività della soc. edilizia Reale che era in pratica controllata da Riina;

. non aveva assistito alla redazione del papello che non aveva nemmeno mai visto;

. in quella fase, all'epoca cioè della redazione del appello, la richiesta prevalente era quella di fare cessare i maltrattamenti nelle carceri dell'Asinara e di Pianosa;

. dopo l'arresto di Riina, egli interessò Vittorio Mangano perché contattasse il senatore Dell'Utri così da fare conoscere all'on. Berlusconi le loro esigenze; aggiungendogli anche di riferire che "*la sinistra sapeva*", con ciò riferendosi ai fatti del 1992/1994. Aveva accennato anche al papello, ma senza fare, nella circostanza, il nome dell'on. Mancino. Ignorava se l'on. Berlusconi fosse stato poi effettivamente informato;

. era a conoscenza di un'altra trattativa, svolta da Gioè Antonino con tale Bellini ed il maresciallo Tempesta dei Carabinieri, anche questa controllata dal col. Mori. Questo negoziato, poi fallito, aveva come oggetto l'ipotizzata consegna, da parte di "cosa nostra", di opere d'arte rubate, in cambio di benefici carcerari per alcuni uomini d'onore detenuti, tra cui il padre dello stesso Brusca.

Il complesso di queste dichiarazioni del Brusca sono state sottoposte a controesame ed anche il signor Presidente di questo Tribunale gli ha rivolto alcune domande. Mi riferisco qui, in particolare, ai temi trattati nell'udienza del 22.5.2009 ed in quelle più recenti tenutesi nel corso del 2011.

In merito, per ciò che mi concerne, evidenzierò alcuni aspetti specifici.

a. Udienza del 22 maggio 2009.

Al termine dell'esame, a domanda del signor Presidente del Tribunale che chiedeva chiarimenti sulla prosecuzione delle stragi in relazione alla trattativa, il dichiarante affermava, testuale: “ ... *la strategia stragista, le sembrerà strano ma è così, si è conclusa semplicemente perché era nata ... più che una lite, un dissapora tra Bagarella ed i fratelli Graviano che erano l'ala militare ed economica in quel momento, se no sarebbe continuata,* “ (pagg. 74 e 75 del testo dell'udienza).

b. Udienza del 18 maggio 2011.

In premessa, a richiesta della mia difesa, il Brusca affermava che, per quanto si riferiva ai suoi ricordi, questi erano più freschi nel 1996/97, ma che nella sostanza non aveva cambiato nulla rispetto a quanto in precedenza aveva dichiarato, salvo avere aggiunto, testuale, “*qualche novità assoluta*” nella deposizione di quel giorno. In contrasto con questa affermazione, dall'esame contestualizzato delle sue dichiarazioni, risultava una cospicua serie di contraddizioni. Nello specifico, Brusca ha sostenuto che:

. Riina gli aveva parlato del papello dopo l'omicidio Lima e prima della morte del dott. Borsellino.

Alla contestazione, da parte della mia difesa, che il 10 settembre 1996, ai sostituti procuratori della Repubblica di Palermo, egli aveva affermato che, del papello, Riina gli aveva parlato dopo le stragi di Capaci e via

D'Amelio (pagg. 20 e 46 del testo dell'udienza del 18 maggio 2011), Brusca rispondeva che inizialmente i suoi ricordi erano questi, ma successivamente, testuale: “ ... *con compulsazioni da parte dei magistrati... dei PM ho dovuto rivedere quelle che erano le convinzioni iniziali ...*” (pag. 46).

Ancora, all'ulteriore contestazione che, il 13 gennaio 1998, davanti alla Corte d'Assise di Firenze, aveva confermato la tempistica indicata ai PM nel settembre del 1996, Brusca sosteneva che: “ ... *i ricordi miei iniziali erano quelli ... ora siccome su questo punto sono stato compulsato tantissime volte, e attraverso tutta una serie di riferimenti successivamente ho potuto rettificare che il fatto era avvenuto prima della strage del dottor Borsellino ...*” (pag. 48)

. l'omicidio del dott. Borsellino serviva a dare un'accelerazione alla trattativa.

Gli veniva contestato, da parte della mia difesa, che il 19 gennaio 1998, davanti alla Corte d'Assise di Firenze, aveva sostenuto che le due stragi (Capaci e via D'Amelio) erano state decise da molto tempo (pag. 48).

Brusca rispondeva semplicemente che, strada facendo, aveva potuto ricordare meglio (pagg. 49 e 50);

. i contatti avuti dal Riina con Vito Ciancimino e Marcello Dell'Utri per la trattativa, erano la prosecuzione di quelli facilitati dai due con altri interlocutori.

Gli veniva contestato, da parte della mia difesa, che il 29 settembre 2010, agli stessi sostituti procuratori della Repubblica di Palermo, egli aveva dichiarato che la vicenda del papello era “*tutta un'altra strada*” , “*un contatto nuovo*”.

Brusca rispondeva che a volte esprimeva un suo pensiero come un dato certo e poi invece doveva constatare che si trattava di interpretazioni personali di parole, nella fattispecie quelle di Riina, dette da altri (pagg. 53 e 54);

. nulla sapeva circa tentativi fatti da “cosa nostra” per condizionare esponenti della Chiesa.

Gli veniva contestato, da parte della mia difesa, che il 5 marzo 2003, a domanda del dott. Gabriele Chelazzi, sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, aveva risposto che vi erano state diverse iniziative per costringerla a prendere posizione.

Brusca rispondeva in maniera confusa, senza poter dare un chiarimento alle sue affermazioni (pag. 56);

. non gli risultava che, all’interno di “cosa nostra”, avessero saputo che il dott. Borsellino voleva scoprire le ragioni della morte del dott. Falcone e continuare il suo lavoro.

Gli veniva contestato, da parte della mia difesa, che il 23 gennaio 1999, davanti alla Corte d’Assise di Caltanissetta, nel processo ad Agate Mariano + 26, egli aveva sostenuto che dentro “cosa nostra” si era appreso che il dott. Borsellino voleva sapere perché il dott. Falcone era stato ucciso e ne voleva continuare le indagini (pagg. 58 e 59).

Brusca rispondeva che il dott. Borsellino era stato ucciso, così come il dott. Falcone, per il complesso della loro attività professionale **ed in particolare per le indagini sugli appalti** (pag. 59).

Sempre nell’udienza del 18 maggio 2011, al Brusca sono state poste alcune domande da parte del signor Presidente del Tribunale. In particolare su:

. il momento in cui Riina aveva cominciato a parlare del 41 bis.

Brusca rispondeva che quando Riina gli aveva fatto cenno al papello, del 41 bis non se ne parlava, ma solo genericamente di benefici carcerari (pag.68);

. la constatazione che nel papello, acquisito in copia, vi era un riferimento all’annullamento del 41 bis.

Brusca rispondeva che per quanto si riferiva ai contenuti del papello, su questa notazione e su quella relativa alla defiscalizzazione della benzina, anche lui era rimasto perplesso (pagg. 68 e 69);

. se per l'omicidio di Ilardo vi fosse stata o meno un'autorizzazione.

Brusca rispondeva che l'omicidio era stato sollecitato da Giuseppe Madonia e gli sembrava strano che l'autorizzazione non fosse arrivata da Provenzano (pag. 69);

. la richiesta, contenuta nel papello, di “fare cessare le stragi”, secondo la datazione che egli dava, nella sua ultima dichiarazione al dialogo sul papello, contrastava col fatto che, all'epoca, c'era stata solo quella di Capaci.

Brusca sosteneva che non riusciva a fornire alcun tipo di risposta coerente, affermando che anche lui si era sempre posto questa domanda (pagg. 69 e 70);

. la possibilità che, come più volte da lui dichiarato in precedenza, del papello Riina ne avesse parlato dopo la strage di via D'Amelio.

Brusca, nell'ammettere di aver dato questa indicazione, tentava di dare una spiegazione plausibile alle sue precedenti affermazioni, concludendo poi di non sapere fornire una risposta a quella domanda (pag. 70);

. la necessità, da parte di Provenzano, di avere un mappa per individuare l'abitazione del Riina.

Brusca rispondeva che per lui Provenzano non aveva bisogno di mappe o di altro per dare un'indicazione in merito (pag. 75).

c. Udienza del 10 ottobre 2011.

Riesame, da parte della mia difesa, in relazione alle dichiarazioni fatte dal Brusca in quel giorno:

. Riina gli aveva parlato del papello tra le due stragi, prima dell'omicidio di Vincenzo Milazzo.

Veniva contestato, da parte della mia difesa, che sia ai sostituti procuratori della Repubblica di Palermo (1 settembre 1996) che in Corte d'Assise a Firenze (13 gennaio 1998), egli aveva parlato dell'omicidio Milazzo ma,

in entrambe le circostanze, aveva collocato il discorso fattogli da Riina sul papello sempre dopo via D'Amelio.

Brusca replicava, senza ulteriori chiarimenti, che l'omicidio di Vincenzo Milazzo era stato deciso a Mazara del Vallo ed eseguito prima di via D'Amelio (pag. 17 del testo dell'udienza del 10 ottobre 2011);

. Riina, dopo Capaci e prima della morte del dott. Borsellino, lo aveva fermato mentre stava preparando l'omicidio dell'on. Calogero Mannino.

Gli veniva contestato, da parte della mia difesa, che sia ai sostituti procuratori della Repubblica di Palermo (10 settembre 1996), che davanti alla Corte d'Assise di Firenze (19 gennaio 1998), egli aveva collocato il fermo all'operazione Mannino nel settembre/ottobre del 1992.

Brusca rispondeva che era certo della data che aveva inizialmente indicato sino a quando, testuale, *“erano venuti i magistrati a chiarire tutto”* e aveva dovuto, sempre testuale, *“mettere i puntini sulle i”* (pagg. 26 e 27).

A proposito di questa vicenda, l'ultima affermazione di Brusca relativa all'on. Mannino viene smentita anche dal collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera che colloca i preparativi per l'attentato all'uomo politico addirittura nel novembre – dicembre 1992. Si vedano le dichiarazioni del La Barbera, rilasciate il 24.9.1997 nel dibattimento a carico di Calogero Mannino, che sono agli atti di questo processo;

. nel periodo tra Capaci e via D'Amelio non aveva partecipato a riunioni di “cosa nostra” con tutti i capi mandamento.

Gli veniva contestato, da parte della mia difesa, che il 29 settembre 2010, ai sostituti procuratori della Repubblica di Palermo, egli aveva affermato che la circostanza in cui Riina gli aveva parlato del papello, era una riunione della cupola.

Brusca rispondeva che alla riunione in questione avevano partecipato tutti quelli che contavano di più, ma ne mancava comunque qualcuno tra coloro che avevano titolo a parteciparvi (pagg. 30 e 31).

In tale contesto la mia difesa poneva domande come di seguito:

. se il “committente della trattativa”, da lui indicato nell'on Mancino, aveva fatto pervenire delle risposte ?

Brusca rispondeva che, per quello che sapeva lui, non arrivarono risposte (pag. 37).

. perché, nel caso del fallito attentato allo stadio olimpico di Roma egli aveva affermato che, per quanto dettogli da Spatuzza, si doveva fare pagare il conto del tradimento al col. Mori ?

Brusca rispondeva che lui quello che si riferiva al generale Mori, testuale, “ *l’ho appreso da Repubblica e tutto il resto sono ricostruzioni che mi chiedevano gli avvocati o i PM in base a quelle che erano le nostre esigenze di cosa nostra* ” (pag. 50);

Anche nell’udienza del 10 ottobre 2011, il signor Presidente del Tribunale ha posto delle domande al teste. In particolare è stato chiesto:

. se confermava l’affermazione, già fatta in precedente udienza, che la strategia stragista era stata interrotta per un dissapore tra Leoluca Bagarella ed i fratelli Graviano, e quale eventualmente era il motivo di tale dissapore.

Brusca rispondeva affermativamente, precisando che i motivi erano economici e poiché, con i Graviano, veniva meno la parte più attiva sotto l’aspetto economico e militare, testuale: “ *era venuto a mancare un po’ tutto* ”; (pagg. 38 e 39);

. se con Riina egli ebbe occasione di parlare del 41 bis.

Brusca, confermava di non averne mai parlato con Riina, mentre ne aveva discusso successivamente con Bagarella e Messina Denaro in relazione alle difficili situazioni dei detenuti nelle varie carceri (pagg. 43 e 44);

. se l’affermazione fatta dal Brusca al dott. Chelazzi il 30 agosto 2001, riferendo il suo colloquio con Spatuzza, che, testuale: “ ... *quelli (i carabinieri) avevano fatto solo e semplicemente il loro lavoro, gli investigatori ...* “ era un’affermazione da lui fatta allo Spatuzza, ovvero una sua riflessione.

Brusca rispondeva che quell’affermazione non l’aveva fatta a Spatuzza, perché allora aveva un altro modo di pensare (pagg. 49 e 50).

d. Il contributo di Gaspare Spatuzza.

In proposito a quest'ultimo aspetto, la versione sostenuta dal Brusca con le sue personali deduzioni, contrasta con quanto affermato dallo stesso Spatuzza nella serie di dichiarazioni rilasciate, dal 2008 in poi, a più Uffici giudiziari e confermate in questa sede il 5 ottobre 2012.

Infatti, il progetto di attentato allo stadio olimpico di Roma, lungi dall'essere una vendetta nei confronti del col. Mori, come deduce il Brusca, secondo Spatuzza s'inquadrava nel disegno di attacco allo Stato da parte di "cosa nostra". Almeno così gli venne asseritamente spiegato, in un incontro tenutosi, alla fine del 1993, da Giuseppe Graviano.

Questi infatti, di fronte alle perplessità che avrebbe espresso lo Spatuzza circa la conduzione della fase stragista portata fuori dalla Sicilia, spiegò che la continuazione dell'attività avrebbe recato benefici a tutti gli appartenenti all'organizzazione mafiosa ed in tale ambito richiese l'effettuazione dell'attentato a Roma. Solo nel corso dei sopralluoghi, venne scelta la soluzione dell'attacco ad un pullman che trasportava i Carabinieri comandati di servizio allo stadio, in funzione del numero rilevante di vittime che, con quell'azione, si voleva realizzare. Attentato questo inserito in un più vasto disegno e, sempre per quanto lo Spatuzza ha sostenuto, collegato a quello progettato, ma non portato a termine, a Palermo, contro un capitano dei Carabinieri, tale "Merenda" o "Miranda", che abitava nel complesso delle Torri di via del Fante, e con l'assassinio di due Carabinieri realizzato in Calabria d'intesa con l'ndrangheta.

A riguardo osservo che se "cosa nostra" avesse voluto vendicarsi specificatamente del col. Mori, come affermato dal Brusca, invece di cercare un ufficiale dei Carabinieri qualsiasi, avrebbe dovuto mirare direttamente alla mia eliminazione, ma ciò non è risultato da nessuna indagine conosciuta, neanche a livello di atti preparatori o di ipotesi.

A completamento delle considerazioni su quanto dichiarato dallo Spatuzza, osservo che:

. all'epoca non operava a Palermo nessun capitano "Miranda" o "Merenda", ma secondo quanto sono i miei personali ricordi, era in servizio, presso il Gruppo Carabinieri di Monreale, il maresciallo

Merenda, che non abitava nel complesso delle Torri di via del Fante e non disponeva di un'autovettura spyder rossa;

. in Calabria, i tre attacchi a pattuglie dell'Arma, verificatisi tra il 2 dicembre 1993 (1° episodio) e il 2 febbraio 1994(3° episodio), che provocarono, il 18 gennaio 1994(2° episodio), la morte dei carabinieri Antonio Fava e Vincenzo Garofalo, in base alle conclusioni processualmente raggiunte con sentenza dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, divenuta esecutiva il 18 ottobre 1999, sono da attribuire a due soggetti: Calabrò Giuseppe e Lo Giudice Pietro, i quali sono risultati del tutto estranei all'ndrangheta ed alle sue strategie. (**in allegato n. 14 il testo informatizzato delle le sentenze relative**).

Da quanto sopra, è possibile ricavare una considerazione di carattere generale riferibile ai collaboratori di giustizia escussi in questo ed in altri processi. Si dimostra cioè come diventino aleatorie e scarsamente attendibili le affermazioni degli uomini di mafia quando, invece che di fatti personalmente vissuti, riferiscono eventi appresi da altri, ovvero interpretino le vicende da loro indirettamente conosciute che, in tale caso, vengono considerate e riferite alla luce della loro criterio di valutazione, che rimane, per tutti, esclusivamente referenziato all' originario ambito mafioso.

In queste circostanze, talvolta, le loro affermazioni, più che un reale contributo alla verità, sembrano sottendere l'intento di "venire incontro" alle supposte esigenze di chi li interroga.

Ne è un esempio, in questo caso, proprio Gaspare Spatuzza, che i riscontri stanno dimostrando attendibile per le vicende che lo hanno visto diretto protagonista, quali la strage di via D'Amelio, ma non altrettanto preciso su aspetti riferiti de relato.

Altre vicende a cui ha fatto riferimento il Brusca nelle sue dichiarazioni a questo Tribunale, meritano alcune considerazioni che nel controesame la mia difesa non ha potuto mettere completamente a fuoco.

Mi riferisco in particolare ad azioni ed iniziative che mi vengono attribuite dal collaboratore, non in base alla produzione di prove, ma sulla scorta di sue personali deduzioni che meritano da parte mia una risposta, basata però su dati di fatto. Esse sono:

e. L'opera di mediazione nella trattativa:

Brusca sostiene che il mediatore di una delle trattative tra Stato e mafia per fare sospendere la strategia stragista condotta da “cosa nostra” negli anni 1992/1994, è stato il col. Mori che si era avvalso dei suoi contatti con Vito Ciancimino.

In merito a questa affermazione, che Brusca ricava per sua ammissione deducendola dalla lettura dei giornali, per non tediare, mi rifaccio alle dichiarazioni spontanee del 20 ottobre 2009, del 2 marzo 2019 e del 28 settembre 2010 nelle quali ho precisato fini e natura dei miei rapporti con Vito Ciancimino che tutto volevano essere tranne che una trattativa per conto di chi sa chi con “cosa nostra”.

A riguardo non ho ricevuto ancora smentite documentate a quelle mie affermazioni.

f. Il caso Bellini.

Brusca afferma che dietro i contatti da lui conosciuti tra Bellini Paolo e Gioè Antonino, c'era sì il maresciallo Tempesta del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, il quale però era manovrato dal col. Mori.

In merito a questa vicenda, osservo quanto di seguito.

Paolo Bellini, il 12 e 21 febbraio 2013, ha deposto nel corso del procedimento n. 8528/12 R. G. – n. 11719/12 R. G. N. R. a carico di Bagarella Leoluca più altri, e tra questi altri ci sono anch'io, per l'ipotesi di cui all'art. 338 C.P., introdotta anche in questo processo come aggravante nei miei confronti (**in allegato n. 15 testo in copia informatizzata**). In tale quadro, tra l'altro, egli ha sostenuto di:

. avere avuto contatti con Gioè Antonino, conosciuto da lui in carcere e di cui aveva appreso l'appartenenza a “cosa nostra”;

. avere raggiunto con il Gioè un accordo in base al quale egli si sarebbe offerto di ottenere un trattamento di favore di alcuni detenuti mafiosi di

rango, con arresti domiciliari od ospedalieri, in cambio del recupero di opere d'arte a suo tempo trafugate;

. avere, nell'agosto 1992, parlato di questo contatto con il maresciallo Tempesta del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei CC., di cui era informatore, ricevendone la promessa che lo avrebbe messo in contatto con il col. Mori del ROS;

. avere, dopo qualche tempo, informato il Tempesta che il contatto con il ROS non si era realizzato;

. non avere mai visto o essere mai stato chiamato dal col. Mori;

. avere fatto successivamente analoga proposta all'ispettore Procacci della Questura di Reggio Emilia, che lo aveva messo in contatto con funzionari della DIA di cui non ricordava il cognome, offrendo una partita di droga in cambio di un trattamento di favore per dei mafiosi detenuti, ma di non avere ottenuto nulla;

. essere stato arrestato dopo poco tempo da questi fatti.

Le sopra citate affermazioni del Bellini sono correlabili a quelle rilasciate in merito, per ultimo il 24 settembre 2012, dal Maresciallo Roberto Tempesta, già effettivo al Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo (**allegato n. 16**).

Il Tempesta, in merito ai suoi rapporti con Paolo Bellini, ha riferito che:

. il Bellini era stato un suo confidente;

. in un incontro, avvenuto 12 agosto 1992, il Bellini si era offerto di infiltrarsi in "cosa nostra", di cui aveva conosciuto in carcere un appartenente. Egli, in cambio del recupero di opere d'arte rubate, avrebbe offerto facilitazioni nel trattamento carcerario di alcuni detenuti, di cui gli era stato fornito un elenco di nomi riportati su di un bigliettino;

. aveva preannunciato al suo confidente che ne avrebbe parlato, stante l'argomento, con il col. Mori del ROS, che a suo tempo era stato suo superiore;

. aveva prospettato l'offerta del Bellini al col. Mori dichiarandosi disposto a fare da tramite con il confidente e dandogli i suoi recapiti telefonici . In risposta Mori aveva sostenuto che il discorso era impraticabile. E sulla impraticabilità della proposta aveva convenuto anche lui;

. aveva riferito al Bellini il contenuto del colloquio, dicendogli che quelli del ROS si sarebbero messi in contatto con lui. Dopo un po' di tempo il confidente gli aveva riferito che nessuno del ROS si era fatto vivo;

. non aveva richiamato Mori ritenendo che non fosse possibile che non avesse preso contatto col Bellini, sostenendo testuale: “ ... io pensai che il contatto fosse avvenuto, però se lo andiamo a ricostruire ci sono altre deduzioni che posso fare poi col senno del poi, ovvero lui in quel momento aveva già contattato Procacci della Questura di Reggio Emilia, aveva contattato qualcuno della DIA per cui forse stava giocando su più piatti, ma questo col senno di poi perché è scritto nella varie, nelle varie situazioni e di questo ne prendo visione dopo. “ (pag. 47 delle s. i. t. del maresciallo Tempesta) ;

. aveva poi saputo che i due non si erano mai visti.

Per quanto mi riguarda, questa vicenda nasce il 25 agosto 1992, si veda la mia agenda del 1992 già agli atti del processo, quando si presentò nel mio ufficio il maresciallo dei CC. Roberto Tempesta. Egli era stato alle mie dipendenze nel periodo della lotta al terrorismo, quando cioè comandavo la Sezione Anticrimine di Roma.

Il sottufficiale che, essendo da tempo effettivo al Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, si occupava essenzialmente del recupero di opere d'arte rubate, mi parlò di una sua fonte informativa che, avendo trascorso un periodo in carcere con un mafioso, il cui nominativo non mi fu fatto, era asseritamente in grado di inserirsi negli ambienti di “cosa nostra”; questo però se avesse potuto contare preliminarmente su qualche

operazione che ne qualificasse le possibilità agli occhi dei suoi interlocutori.

A riguardo mi esibì un bigliettino in cui erano scritti alcuni nomi che rappresentavano il gotha mafioso di allora, ricordo Leggio Luciano, Gambino Giacomo Giuseppe, Brusca Bernardo ed altri due o tre nominativi, tutti detenuti. Per questi, o almeno per alcuni di questi, al fine di accreditarsi, la fonte, che Tempesta nel corso del colloquio indicò in Bellini Paolo, chiedeva la possibilità della concessione degli arresti domiciliari o di quelli ospedalieri.

In base a quello che aveva riferito, il sottufficiale mi chiese una valutazione di merito.

Io ricordai chi era Paolo Bellini, di cui, negli anni ottanta, mi ero occupato in relazione alle indagini per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna. Costui, coinvolto in vicende relative a più fatti di sangue, inquisito per illeciti relativi al settore delle opere d'arte rubate, inserito negli ambienti del traffico di droga, ricettatore e truffatore notorio, collegato agli ambienti dell'estrema destra, era stato oggetto d'indagine per la strage del 2.8.1980, ricevendo anche una comunicazione giudiziaria che poi non aveva avuto seguito.

Il maresciallo Tempesta era professionalmente un buon ufficiale di pg, ma non aveva alcuna preparazione nel settore delle indagini antimafia. Gli spiegai quindi che nessuno, nell'ambito da lui indicato, era in grado di ottenere dei trattamenti di favore se non ampiamente motivati, in specie per esponenti mafiosi così noti. Bellini poi, senza un passato che ne attestasse l'inserimento in ambienti criminali specifici, anche se avesse assicurato di potere ottenere dei vantaggi per qualche uomo d'onore, sarebbe stato oggetto di preventiva valutazione e messo alla prova da parte degli interlocutori che ne avrebbero facilmente scoperto le reali intenzioni, con rischio personale per lui gravissimo.

Questa mia constatazione ha trovato successivo e scontato riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso Giovanni Brusca, il 23.01.1999, nel processo a carico di Agate Mariano + 26 (**allegato n.17**), quando sostenne che in "cosa nostra" (pagg. 44 e 45 della sua deposizione) si pensò all'eliminazione del Bellini, considerando non credibile la spiegazione circa le sue concrete possibilità di ottenere favori per gli "uomini d'onore" che gli erano stati segnalati. Questo concetto Brusca lo aveva precedentemente espresso nelle deposizioni rese davanti alla Corte

d'Assise di Firenze (23 e 30 gennaio 1998), precisando che l'idea di uccidere il Bellini era di Leoluca Bagarella.

Conclusi che una qualsiasi ipotesi di lavoro basata su quei nomi era impraticabile e sconsigliai quindi Tempesta, che convenne allora con le mie considerazioni, di proseguire in quell'attività e comunque gli dissi di interessarmi formalmente se fossero emerse nuove situazioni che avesse ritenuto di mia competenza.

In prosieguo di tempo, per la precisione il 12 aprile 1994, sugli aspetti relativi all'attività del Bellini, fui sentito a s.i.t. dal dott. Piero Vigna, allora Procuratore della Repubblica di Firenze, che mi chiese notizie sul mio incontro col maresciallo Tempesta.

Al termine dell'atto, il dott. Vigna me ne spiegò i motivi e seppi solo in quella circostanza i relativi antefatti e il nome di chi era stato l'interlocutore mafioso del Bellini, appunto Gioè Antonino.

Successivamente, in merito, venni sentito quale teste il 7 giugno 1997 dalla Corte di Assise di Firenze nel processo contro Bagarella Leoluca + 25 (**allegato n. 18**).

Da allora nessuno mi ha chiesto più nulla sulla vicenda, ritengo perché più nulla c'era da chiedermi.

Le affermazioni del Brusca, a cui egli giunge attraverso deduzioni successive, e secondo le quali io avrei manovrato Tempesta, é dunque priva di qualsiasi fondamento.

Nell'Arma dei Carabinieri ogni Reparto ha una definita scala gerarchica con cui i dipendenti interloquiscono ed i rapporti tra uffici diversi si realizzano per iscritto.

All'epoca dei fatti, fu Tempesta a cercarmi per prospettarmi una sua ipotesi di lavoro che, secondo la mia logica, era senza capo né coda e sulla cui impraticabilità, alla fine, anche lui convenne.

Presentandosi da me in maniera informale, ritenni che Tempesta volesse chiedermi esclusivamente un parere professionale ed io, in quell'ottica, glielo diedi, convinto come ero dell'impossibilità per il Bellini, in relazione alla sua storia criminale, di potersi introdurre nei meccanismi di "cosa nostra".

A ciò si aggiunga, come ho già detto, la mia forte perplessità su linearità e coerenza della persona, che ritenevo incapace di fornire un contributo informativo operativamente controllabile e quindi sfruttabile. Peraltro non ero il solo a pensarla così, infatti, dalla consultazione del libro di Giovanni

Vignali, dal titolo “La primula nera” , che fa la storia del Bellini, alle pagine da 143 a 147 (**allegato n. 19**), in merito al rapporto tra questi ed Antonino Gioè, si ricava che, oltre al tentativo con il maresciallo Tempesta, e indirettamente quindi con me, egli aveva provato, contestualmente, un approccio con la DIA di Milano, nella persona del dott. Francesco Messina, offrendo un carico di droga in cambio del trattamento di favore verso almeno un boss mafioso, ma anche quel funzionario non ritenne di dover coltivare il contatto.

Per me, sintetizzando, Paolo Bellini era come un altro soggetto di cui si è fatto cenno in questo dibattito: Elio Ciolini. Peraltro con personalità e capacità mistificatorie inferiori.

Dopo l’incontro del 12 agosto 1992 il maresciallo Tempesta non si fece più vivo con me.

Quanto poi si siano detti Tempesta e Bellini e cosa abbiano inteso riferire ai magistrati che li hanno sentiti è argomento che non mi compete valutare. Secondo l’accusa, comunque, io avrei rifiutato di percorrere l’ipotesi investigativa prospettata dal Tempesta, non perché la ritenevo impraticabile, bensì perché, in quel momento, ero già impegnato nella “trattativa” con Vito Ciancimino.

Questa affermazione, per essere concretamente prospettata, meriterebbe il sostegno di precisi elementi di prova, in caso contrario appare, così com’è, veramente azzardata. A meno che non si voglia individuare la prova di questa affermazione nel fatto stesso costituito dal rifiuto, originato da una mia personale iniziativa, di dare ascolto all’offerta del Bellini. In tal caso, però, si dovrebbe tenere conto di quanto disposto dall’art. 203 del CPP, che indica le precise facoltà concesse all’ufficiale di pg nella gestione delle sue fonti. Facoltà che mi ha consentito legittimamente di intavolare un dialogo con Vito Ciancimino ed altrettanto lecitamente di rifiutare il contatto con Paolo Bellini.

Facoltà che in questo dibattito sono state confermate dal dott. Giancarlo Caselli, quando ha illustrato il suo modo di interloquire con la PG ed il suo preciso orientamento che le conferiva ampia libertà d’azione nel rapporto con le proprie fonti informative.

g. L’impresa Reale.

Brusca ha indicato nell'impresa Reale, strumento individuato dal Riina per il contatto con i politici, la ditta con cui il ROS era penetrato nel sistema degli appalti, così dimostrando come il contatto tra i carabinieri e Vito Ciancimino fosse molto vecchio.

Tutto ciò Brusca lo aveva dedotto sentendo in particolare una deposizione processuale del cap. De Donno che descrisse alla Corte d'Assise di Firenze la proposta che gli aveva fatto Vito Ciancimino per controllare gli appalti dopo "mani pulite". Brusca collocava le iniziative di Riina, volte all'acquisizione della soc. Reale, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, periodo in cui il ROS era impegnato l'inchiesta mafia e appalti.

Le deduzioni del collaboratore appaiono smentite dai dati pacificamente acquisiti in merito, che dimostrano come i contatti tra i Ciancimino e gli ufficiali del ROS iniziano, comunque li si voglia più puntualmente collocare, nell'estate 1992, e gli atti giudiziariamente acquisiti evidenziano che non vi fu nessun seguito all'ipotesi prospettata da Ciancimino al cap. De Donno.

Peraltro la stessa idea fu descritta dal Ciancimino ai magistrati Caselli e Ingroia nelle dichiarazioni loro rilasciate il 17.02.1993 ed agli atti di questo processo, senza fare alcun riferimento a precorsi contatti e senza che i magistrati eccepissero qualcosa e chiedessero, in conseguenza, spiegazioni o accertamenti.

Si potrà però dire che, precedentemente, il ROS aveva già avuto a che fare con Vito Ciancimino e questo è vero.

Infatti egli fu arrestato, a seguito delle attività condotte personalmente dal cap. De Donno, in relazione agli appalti concessi alle società SI.CO. e CO.SI. per la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici della città di Palermo.

Da quella indagine, per Vito Ciancimino, scaturì una condanna definitiva a tre anni e due mesi di reclusione, emessa il 2 aprile 1992 dal Tribunale di Palermo, che, malgrado le tante decantate indagini ed inchieste su di lui e la fama sinistra creata anche mediaticamente sul soggetto, risulta la prima effettiva condanna subita. E fu il ROS a procurarglela.

h. Considerazioni.

Da quanto sopra, emerge un quadro complessivo delle dichiarazioni rese dal Brusca a proposito delle vicende relative a questo dibattimento, connotato da contraddizioni insanabili, dimenticanze ed imprecisioni macroscopiche, aggravate poi, di fronte a precise contestazioni, dall'impossibilità di fornire spiegazioni plausibili, con un minimo cioè di coerenza e logica.

Il tutto nel contesto di una ricostruzione dei fatti sfumata ed incerta, quando invece la tragica drammaticità di vicende quali le stragi di Capaci e via D'Amelio, anche per Giovanni Brusca, avrebbero dovuto presentarsi come una serie di ricordi indelebili.

Egli, invece, si limita a proporre personali congetture e deduzioni a posteriori, nemmeno connotate dal crisma dell'originalità, perché suscitate, come dice lui stesso, o attraverso la lettura di un giornale, "La Repubblica", che notoriamente, degli avvenimenti, forniva già una sua ben precisa interpretazione, ovvero rivisitate a seguito di ripetuti contatti con i suoi avvocati ed i rappresentanti dell'accusa.

Il fatto è che quegli avvenimenti non potevano assolutamente sfumare nella memoria ed essere mal ricordati, ma Brusca, una volta decisa la collaborazione, ha inteso servirsene non a fini di giustizia, ma in relazione alle sue esigenze e nella personale valutazione che egli faceva su quello che volevano sentirsi dichiarare coloro che lo interrogavano e potevano dare una svolta positiva alla sua posizione processuale, aggiustandoli anche, strada facendo, alla luce di nuove emergenze e conseguenti sue necessità.

Brusca, e con lui chi lo sostiene, per dimostrare la genuinità delle sue affermazioni circa i fatti che mi riguardano, colloca temporalmente le proprie dichiarazioni nell'estate del 1996, subito dopo il suo arresto, quindi molto tempo prima delle deposizioni sui contatti con Vito Ciancimino, effettuate da me e da Giuseppe De Donno, nel gennaio 1998, davanti alla Corte d'Assise di Firenze. Ignora egli, o finge di ignorare, che Vito Ciancimino descrisse tempi e argomenti dei suoi rapporti con me e De Donno, nelle dichiarazioni rilasciate ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, iniziate il 27 gennaio 1993 e protrattesi sino all'estate dell'anno successivo.

I contenuti degli interrogatori furono diffusamente riportati dai media nazionali, si veda il periodico Panorama del 2 maggio 1993 (**allegato n. 20**), al punto da suscitare la viva preoccupazione del Ciancimino e dei suoi familiari, così come si può riscontrare dalle s. i. t. rese ai magistrati che lo ascoltavano, perché della sua collaborazione e delle relative affermazioni fatte, si doveva ritenere che anche “cosa nostra” ne fosse venuta a conoscenza . Già all’epoca, dunque, chi voleva sapere sapeva, e tra questi c’era anche Giovanni Brusca.

Tra coloro che mostravano di non sapere, e ciò fino all’apertura di questo processo, vi sono quelle persone a cui io, nel corso della seconda metà del 1992, avevo riferito dei miei contatti con Ciancimino.

L’accusa ha espresso meraviglia sulla mia decisione di parlarne con qualcuno, sulla scelta delle persone a cui confidai quel rapporto e sul fatto che non lasciai traccia scritta di quanto andavo facendo, al punto da non comunicarlo formalmente nemmeno alla mia scala gerarchica.

All’epoca ero l’ufficiale di pg più elevato in grado del ROS ed il responsabile delle scelte operative del Reparto. Informai verbalmente del contatto con Vito Ciancimino il mio superiore diretto, il generale Antonio Subranni, come lui stesso ha confermato, per la considerazione che nutrivo nei suoi confronti e per la grande esperienza di cose di mafia che egli aveva e che io apprezzavo, ma non ero tenuto necessariamente a farlo. Quale dipendente avevo l’obbligo disciplinare di informare il mio comandante degli indirizzi generali che intendevo dare all’azione del Reparto, su cui lui aveva pieno titolo per valutare, intervenire e determinare, anche altrimenti rispetto ai miei progetti, ma non gli competeva entrare nei dettagli delle singole attività, laddove si prospettavano anche aspetti coperti dal segreto investigativo, che lui, non essendo più ufficiale di PG, non era tenuto a conoscere.

Il fatto che Subranni fosse informato del mio contatto con Vito Ciancimino dopo che già era avvenuto il nostro primo incontro, sta a dimostrare proprio che questi tipi di decisioni prescindevano dalle sue competenze, perché altrimenti egli mi avrebbe dovuto contestare di averlo inizialmente scavalcato, mentre invece prese solo atto di quanto gli comunicavo.

Non scrissi nulla in merito all’approccio con Vito Ciancimino perché, oltre a non esservi nessun obbligo a riguardo, non c’era nulla da scrivere perché questi, allo stato, non era nemmeno una fonte, ma solo un aleatorio progetto investigativo. Data la sua personalità, infatti, superate le formalità

preliminari, o ci sarebbe stata un'immediata rottura del contatto, ovvero, a fronte del manifestarsi di spiragli positivi, la dimensione di una sua ipotetica collaborazione avrebbe richiesto da subito l'intervento dell'AG competente. Cosa che in effetti si verificò, quando dopo il suo arresto, chiese di parlarmi, e ricevuta la formale autorizzazione, lo contattai in carcere, ricevendone la disponibilità ad interloquire con i magistrati palermitani.

Dei miei intenti, però, informai alcune personalità istituzionali. Non scelse a caso tra le molte che all'epoca conoscevo e frequentavo, ma alcune in particolare che erano interessate, per ragioni del loro alto ufficio, al fenomeno criminale da me trattato e con le quali avevo, come del resto altri del mio ambiente, un costante e fruttuoso scambio di opinioni.

Questa considerazione però non sarebbe bastata a farmi indicare loro le mie intenzioni se non fosse stato che costoro avevano anche e soprattutto un analogo rapporto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dai quali mi erano stati presentati e che mi avevano detto che me ne potevo fidare, anche per avere un consiglio tecnico o una valutazione attendibile. E così mi comportai.

4. Le dichiarazioni di Stefano Lo Verso.

Il teste Stefano Lo Verso, inteso in questo processo il 25 novembre 2011, ha reso dichiarazioni relative a Bernardo Provenzano. Egli in particolare ha sostenuto di:

- . non essere combinato, ma di essere stato vicino agli uomini d'onore di Bagheria, Ficcarazzi e Villabate dai primi anni novanta del secolo scorso;
- . avere conosciuto Bernardo Provenzano nel gennaio del 2003;
- . avere accudito ad alcune esigenze personali del latitante, ospitandolo anche in un'abitazione di sua pertinenza.

In questo lasso di tempo, e proprio in virtù della sua vicinanza, aveva raggiunto una certa familiarità con il Provenzano, il quale gli aveva fatto una serie di confidenze. In particolare che:

- . era tutelato dai politici e dalle Forze dell'Ordine;
- . in passato era stato anche protetto da "un potente dell'Arma", un generale, di cui però non gli aveva mai fatto il nome;
- . Luigi Ilardo, che era stato ucciso quando stava per pentirsi, aveva ripetutamente chiesto di parlargli e lui lo aveva incontrato perché era cugino di Madonia, ma era venuto all'appuntamento con un registratore;
- . le stragi erano state effettuate per fare un favore ad Andreotti;
- . sulle stragi tutta la verità la conoscevano solo cinque persone: lui, Riina, Andreotti e altri due che erano morti, cioè Salvo Lima e Vito Ciancimino;
- . Lima era stato ucciso perché non voleva che si facessero le stragi ed i mafiosi temevano che non avrebbe sopportato il peso psicologico di quei crimini;
- . Vito Ciancimino probabilmente era stato ucciso;
- . Marcello Dell'Utri, dopo le stragi del 1992, aveva preso il posto di Lima nei rapporti con "cosa nostra";
- . negli accordi con Dell'Utri c'era anche l'intesa di votare per Forza Italia. Successivamente venne votata anche l'UDC, sempre con l'intesa che lui doveva restare libero;
- . l'on. Andreotti garantiva la libertà dei capi di "cosa nostra" perché aveva ricevuto favori dalla mafia;
- . tra i politici con cui aveva accordi c'era anche Totò Cuffaro. Anche in questo caso le intese prevedevano che lui dovesse restare libero;

. la mafia manovrava il 25/30 % dei voti in Sicilia.

Alle contestazioni mossegli dalla mia difesa in sede di controesame ed a seguito delle domande poste dal signor Presidente del Tribunale, il Lo Verso:

. non ha saputo spiegare compiutamente i motivi per cui l'argomento preliminare da lui trattato durante il primo interrogatorio del PM, avvenuto il 14 gennaio 2011, sia stata la sua preoccupazione circa le misure di prevenzione irrogategli, con il sequestro dei beni suoi e di quelli dei familiari;

. non si ricordava quando aveva riferito al dott. Di Matteo in merito al progetto omicidiario preparato nei suoi confronti e di cui in effetti aveva parlato solo nel corso del sesto interrogatorio reso; malgrado che il magistrato, proprio a suo dire, fosse l'unico di cui si fidava;

. aveva accennato in ritardo della confidenza fattagli dal Provenzano di essere protetto da un generale dei Carabinieri perché era sua intenzione di farlo solo in aula, non fidandosi di dirlo prima, come poi però in effetti fece il 6 luglio 2011 ai PM De Francisci e Di Matteo, perché, testuale, “ *su certi argomenti si muore* “ e per tema anche di eventuali talpe in Procura;

. aveva dedotto che Provenzano avesse saputo da altri che Ilardo era venuto al colloquio con lui munito di un registratore, perché se se ne fosse accorto direttamente, Ilardo sarebbe morto subito;

. non sapeva spiegare come Provenzano fosse stato arrestato, malgrado le protezioni godute;

. non riusciva a chiarire il fatto - da lui sostenuto - che, prima della loro esecuzione, l'on. Lima avesse saputo delle stragi di Capaci e via D'Amelio;

. non forniva alcun elemento di probante riscontro a quanto da lui complessivamente affermato.

Il Lo Verso, ha evidenziato una singolare caratteristica nelle sue dichiarazioni: le notizie più significative da lui fornite non sono state riferite nella prima fase della sua collaborazione, ma successivamente e questo al di là dell'attendibilità delle stesse.

Infatti, l'esplicitazione del progetto omicidiario contro il dott. Di Matteo, malgrado questi fosse il magistrato di cui più si fidava e con cui si

rapportava, e la notizia della protezione ricevuta da parte di un generale dei Carabinieri confidatagli dal Provenzano, sono date con un ritardo incomprensibile, tanto più ingiustificato se si considera che a lui non poteva certo sfuggire come, fornendole inizialmente, esse avrebbero qualificato le sue confessioni, sia sotto il profilo della rilevanza che in termini di credibilità personale.

Oltre a ciò va osservato che su altri fatti riferiti, quali la conoscenza anticipata da parte dell'on. Lima delle iniziative stragiste e l'avvenuto arresto del Provenzano malgrado godesse della protezione delle Forze dell'Ordine, non ha saputo dare spiegazione alcuna.

Tutte le dichiarazioni rilasciate dal Lo Verso risultano poi offuscate dalla considerazione che appare difficilmente credibile come un boss della levatura e della notoria prudenza di Bernardo Provenzano, andasse a confidare ad una persona, che non era neanche ritualmente affiliata a "cosa nostra", notizie rilevanti e certamente molto riservate ai fini della sua sicurezza di latitante.

Notizie che nemmeno "uomini d'onore" di rango, quali ad esempio Antonino Giuffrè, capo mandamento di Caccamo, molto vicino al Provenzano, una volta apertisi a collaborazione con le istituzioni, sono stati in grado di riferire.

Ritengo che la spiegazione di tutto ciò stia nelle dichiarazioni preliminarmente rilasciate alla magistratura che si riferivano alle preoccupazioni circa il sequestro dei suoi beni e di quelli dei familiari.

In possesso di dati ascrivibili all'attività di alcune famiglie mafiose dell'hinterland palermitano e, in conseguenza di ciò, forte della sua credibile, ma pur sempre asserita e non provata funzione di manovalanza nella gestione di un latitante del livello del Provenzano, ha ritenuto di potere rendere più interessante e qualificata la sua collaborazione, integrandola con qualche notizia eclatante e di forte attualità.

Il tutto però è avvenuto dopo che il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, aveva determinato, il 3 dicembre 2010, il sequestro dei suoi beni (**allegato n. 21**). Subito dopo, nel gennaio 2011, Lo Verso iniziò a collaborare.

Un iter comportamentale questo molto simile, anche per la tempistica, a quello messo in atto da Massimo Ciancimino.

Ma nella fattispecie, come in altri ambiti, anche per sostenere il falso, occorre conoscere gli elementi fondamentali della materia e questo non era certo il caso del Lo Verso.

5. Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo.

In questo dibattimento, il 1° giugno 2012, è stata introdotta, da parte dell'accusa, anche la testimonianza del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo.

Per quanto in particolare riguarda gli argomenti oggetto di questo processo, egli ha riferito di:

- . avere chiesto ed ottenuto, dopo la morte del dott. Falcone, con cui aveva avuto un primo contatto, di parlare con il dott. Borsellino;
- . avere reso al dottor Borsellino una serie di dichiarazioni (in data 1, 16 e 17 luglio 1992) riguardanti anche le asserite compromissioni con “cosa nostra” di appartenenti alle istituzioni: il dott. Domenico Signorino ed il dott. Bruno Contrada;
- . avere ricevuto lo sfogo del dott. Borsellino che, il 1° luglio 1992, di ritorno da una visita al Ministero dell'Interno, per la quale aveva interrotto la sua escussione, espresse il proprio malumore per avere incontrato invece che il ministro, il dott. Contrada;
- . avere ascoltato, presenti i funzionari della DIA che ne gestivano la detenzione, le parole del magistrato assolutamente contrario all'ipotesi di dissociazione dei detenuti mafiosi, da alcuni prospettata in quel periodo sulla falsariga di quanto a suo tempo era avvenuto in favore dei terroristi;
- . non avere mai parlato con il magistrato dell'allora col. Mori, sul cui conto però aveva appreso, dai funzionari della DIA che lo custodivano, che egli faceva la spola tra Roma e Palermo per avere contatti con esponenti di “cosa nostra”.

In relazione alle dichiarazioni del Mutolo, in questo processo, è stato inteso il col. Domenico Di Petrillo e sono state acquisite le sommarie informazioni testimoniali rese in merito dal prefetto Francesco Gratteri.

I due funzionari, infatti, nel corso del 1992, svolgevano servizio alla DIA ed avevano avuto il compito di provvedere alla custodia del collaboratore.

Entrambi hanno negato sia di avere parlato di mie attività in relazione a ipotetiche trattative tra Stato e “cosa nostra”, e sia di avere inteso da altri queste notizie. Circa le ipotesi sulla dissociazione, il dott. Gratteri ha escluso che se ne fosse parlato nelle circostanze riferite dal Mutolo, il col.

Di Petrillo ha sostenuto di ricordare di aver inteso trattare l'argomento in coincidenza temporale con gli interrogatori del Mutolo, senza potere essere però più preciso nel merito.

La dissociazione, subito dopo la strage di Capaci, era divenuta oggetto di discussione tra gli esperti. Ricordo in merito l'intervento, riportato dagli organi di stampa (**allegato n. 22**) e sviluppato in una riunione dell'Associazione Nazionale Magistrati tenutasi a Palermo il 2 giugno 1992, dal dott. Roberto Scarpinato. Il magistrato, esponendo un pacchetto di proposte per migliorare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, aveva ipotizzato l'applicazione di un provvedimento simile a quello definito a suo tempo per i terroristi disposti a dissociarsi. Il dott. Borsellino, la cui posizione contraria a riguardo era ben nota, inizialmente presente al convegno, se ne andò, lavori durante, senza prendere la parola. Questo argomento, ovviamente, era stato ripreso anche da Vito Ciancimino che nel suo libro "Le mafie" lo aveva trattato, ma esclusivamente in funzione dei benefici che ne potevano derivare alla parte mafiosa.

Anche il collaboratore Mutolo, come altri in questo processo, ha avuto la possibilità di fare maturare nel tempo i suoi ricordi, adattandoli a nuove situazioni emerse che gli consentivano di ribadire la centralità ed l'importanza delle sue dichiarazioni rispetto alle vicende che lo hanno visto partecipe delle attività criminali di "cosa nostra".

Così, innescato dalle sortite di Massimo Ciancimino, iniziate nel corso della primavera del 2008 e rese immediatamente pubbliche, a distanza di più di un anno, il 5 novembre 2009, Mutolo ha ritenuto di riferire alla Procura della Repubblica di Caltanissetta quello che poi ha in questa sede ribadito, e cioè che io, nel corso del 1992, ero diventato una sorta di commesso viaggiatore tra Roma e Palermo al fine di mantenere contatti con esponenti di "cosa nostra".

Aggiungo solo che non meravigliano tanto, in questo caso, l'assurdità delle accuse, quanto piuttosto la presupponenza e la superficialità del Mutolo che pretendeva di fare passare per credibili le sue affermazioni, senza tenere conto che quelle dichiarazioni avrebbero dovuto trovare conferma da parte di funzionari che all'epoca ne curavano la sicurezza i quali, essendo ancora vivi e vegeti, sarebbero stati chiamati a confermarle o smentirle, così come poi è avvenuto.

Rilevo, per completare le mie osservazioni in merito, che prima di quelle rese il 5 novembre 2009 ai magistrati della Procura della Repubblica di

Caltanissetta, Gaspare Mutolo, a fare data dal 1° luglio 1992, quando iniziò la sua collaborazione con il dottor Borsellino, ha rilasciato una serie di dichiarazioni in varie sedi. Segnalo, a titolo di esempio, quelle ai pubblici ministeri di Caltanissetta, Ilda Boccassini e Fausto Cardella, il 9 dicembre 1992, alla Commissione Parlamentare Antimafia, il 9 febbraio 1993, e, nel corso del processo Borsellino ter, il 14 aprile 1999, davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta (**allegati nn. 23, 24 e 25**).

Ebbene, in tutte queste e nelle altre circostanze in cui venne inteso prima del novembre 2009, Mutolo mai fece cenno a miei ripetuti contatti palermitani con elementi di “cosa nostra”.

Eppure, agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, negli ambienti investigativi siciliani e quindi anche in quelli criminali, il mio nome era noto; meraviglia quindi che Mutolo, all'epoca, mentre riferiva del dott. Signorino e del dott. Contrada, non si fosse ricordato anche delle mie attività presuntamente illecite o comunque anomale.

Evidentemente, la sua memoria, invece di affievolirsi, è andata decisamente migliorando nel tempo.

6. Il favoreggiamento di Bernardo Provenzano.

Sempre in relazione all'accusa di favoreggiamento della latitanza del Provenzano, aggiungo queste ulteriori notazioni.

Bernardo Provenzano è stato arrestato, nelle campagne di Corleone, l'11 aprile 2006. I fatti che sono oggetto di questo processo e che lo riguardano, si riferiscono agli anni 1992/94. Tra le due date corrono dodici anni e più.

Il 15 gennaio 1993 il mio Reparto ha catturato Salvatore Riina. Iniziò, con quel successo dello Stato, il declino irreversibile di "cosa nostra", caratterizzato dal cadenzato susseguirsi degli arresti dei suoi esponenti di spicco e dalle ancor più devastanti defezioni, conseguenza di aperture alla collaborazione con le Istituzioni da parte di molti dei suoi "uomini d'onore".

In quel lasso di tempo, le ricerche del Provenzano, che agli inizi degli anni novanta si erano per così dire affievolite, come è emerso anche nel corso di questo dibattimento, vennero riprese con impegno sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo. Tale iniziativa fu assunta da parte del ROS, nel corso dell'estate 1993, a seguito anche delle informazioni fornite, sul latitante, da Salvatore Cancemi. Mentre la Squadra Mobile di Palermo, si vedano le dichiarazioni rese in questo processo dal dott. Luigi Savina, ricominciò ad interessarsi efficacemente del capo mafioso nel corso del 1994. Oltre a queste attività, ovviamente, altri uffici giudiziari e diversi organismi investigativi si dedicavano alle ricerche del Provenzano. Ciò malgrado, ed in maniera anche sorprendente, questi riusciva sempre ad evitare la cattura, acquisendo la fama di criminale astuto e ben protetto, suscitando conseguentemente le ipotesi più avventurose sui sostegni di cui poteva godere.

Tutti gli sforzi profusi in quegli anni riuscivano solo ad indebolirne il circuito di riferimento. A riguardo, e ad esempio, si veda la già citata indagine "Grande Oriente" del ROS.

Il fatto specifico che determinò la crisi degli assetti ambientali e conoscitivi che ne avevano consentito la lunga latitanza, fu dato dall'esito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale di Palermo nei confronti di Aiello Michele, Ciuro Giuseppe e Riolo Giorgio.

I risultati di questa attività investigativa consentirono al GIP del Tribunale di Palermo di emettere, il 4 novembre 2003, l'ordinanza di custodia

cautelare in carcere n. 5011/2003, nei riguardi dell'Aiello, per la partecipazione a "cosa nostra", mentre per gli altri due, il primo sottufficiale della Guardia di Finanza ed il secondo maresciallo dei Carabinieri, venne ravvisata l'ipotesi di concorso esterno all'associazione. **(allegato n. 26 in copia informatizzata)**.

L'accusa, oltre ad una serie di reati specifici, evidenziò come attraverso l'attività dell'Aiello, interna alla struttura mafiosa, e quella dei due sottufficiali, collocati in posti chiave del complesso investigativo palermitano, l'uno in forza alla DIA e distaccato presso l'ufficio del dott. Antonio Ingroia, l'altro effettivo con compiti tecnici alla locale Sezione del ROS, era stato possibile veicolare nel tempo una serie di informazioni assolutamente riservate che avevano consentito all'organizzazione, identificata nel gruppo dirigente mafioso dell'area bagherese, di sviluppare impunemente la propria attività criminale e quindi al suo capo, il Provenzano, di eludere le ricerche delle forze dell'ordine.

Al termine dell'iter processuale l'Aiello, riconosciuto colpevole di associazione per delinquere di tipo mafioso, venne condannato a quindici anni e sei mesi di reclusione, il Riolo a sette anni e cinque mesi per concorso esterno, ed il Ciuro, ammesso al rito abbreviato, a quattro anni e otto mesi.

Dopo gli arresti della fine del 2003, venne meno la capacità conoscitiva dell'organizzazione di sostegno al Provenzano, al punto da costringere questi ad allontanarsi dalla zona di riferimento della "famiglia" di Bagheria, divenuta ormai insicura, rifugiandosi infine nell'area, a lui ben nota, del corleonese, dove però gli mancava quel supporto informativo "ad ampio raggio", strategicamente indispensabile alla sua latitanza, che gli era stato precedentemente assicurato dall'Aiello e dai suoi due complici, che erano stati in grado di informarlo sulle varie iniziative investigative che lo riguardavano, giungendo perfino a fare pervenire notizie sulla collocazione di determinate microspie e sui contenuti di certe intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Si veda a tale proposito anche la Memoria n. 12790/02 R. G. D. D. A. della Procura della Repubblica di Palermo, firmata dai pubblici ministeri Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino, Maurizio De Lucia e Antonino Di Matteo (**allegato n. 27 in copia informatizzata**) rivolta al GIP del Tribunale di Palermo che fa seguito alla richiesta di rinvio a giudizio depositata, faccio notare la data, il 1° settembre 2004, e riepiloga il

complesso delle relative attività investigative nei confronti di Aiello Michele e degli altri imputati.

In essa, i magistrati requirenti, descrivendo, nella premessa, le diverse vicende oggetto dell'indagine, sostengono come l'attività di Aiello, Ciuro, Riolo e dei loro correi, a favore della famiglia mafiosa di Bagheria, durasse, testuale: *“ da molti anni”* ed avesse prodotto anche, testuale: *“la rivelazione di notizie segrete sulle indagini del ROS finalizzate alla cattura dei latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro”*. Nel concludere la premessa, i magistrati, alla pag.29 del testo, rilevano come l'indagine aveva consentito di, testuale: *“scoprire l'attività di infiltrazione di cosa nostra nei settori più diversi delle società e delle Istituzioni e di accertare la sistematica rivelazione agli uomini dell'organizzazione mafiosa delle attività d'indagine dei Carabinieri del ROS, a cominciare da quelle mirate alla cattura di Bernardo Provenzano”*.

In conseguenza dell'arresto dell'Aiello e dei suoi complici, tra cui il Ciuro ed il Riolo, Provenzano, privato di questo apporto, malgrado il sostegno ricevuto da qualche fiancheggiatore locale, divenne un latitante come altri costretto a cambiare ripetutamente i suoi nascondigli, e in un ragionevole lasso di tempo, due anni e mezzo circa, anche per il susseguirsi delle operazioni contro il suo ambito di sostegno, fu preso.

Dal che si ricava che, ancora nell'anno 2004, il ROS indagava su Provenzano e che la sua mancata cattura, quindi, come sosteneva la stessa Procura di Palermo, non dipendeva dal venire meno di un fantomatico patto con le istituzioni, bensì essenzialmente dal fatto che, per anni, egli ed i suoi accoliti avevano potuto usufruire di un contributo informativo privilegiato sulle iniziative investigative del ROS nei suoi confronti, in quanto provenienti dagli uffici stessi dell'organizzazione investigativa dello Stato che ne coordinava le ricerche. In tale modo, sono gli stessi magistrati della Procura palermitana a sostenere che proprio le indagini sul terreno praticate dal ROS e specificatamente dirette alla cattura del Provenzano avevano subito un danno gravissimo, ma con ciò confermando la loro attualità.

Vi è, infine, un'altra vicenda che dimostra come l'attività di ricerca del ROS in direzione del latitante e del suo circuito di riferimento sia continuata nel tempo sino alla cattura avvenuta l' 11 aprile 2006.

Infatti, tra le lettere rinvenute e sequestrate nel suo ultimo rifugio corleonese di Montagna dei Cavalli, ve ne sono anche cinque inviate al capo di “cosa nostra” da Matteo Messina Denaro.

Ebbene, in quella datata, 6 febbraio 2005 (**allegato n. 28**), il Messina Denaro, firmandosi “Alessio”, nel comunicare di avere ricevuto gli auguri per le festività, aggiunge testuale: “ *Mi spiace tanto per quanto è successo e spero che lei sia al sicuro e in buone mani. Dopo tutto ciò credo che i nostri contatti si siano interrotti, tra l’altro io per ora ho pure il contatto con T che si è interrotto, ma comunque se riesco a ripristinare quello con T, questa mia la farò avere a lui e poi sarà T a cercare di fargliela avere, caso contrario questa mia la terrò in custodia 121 aspettando che lei lo ricontatti, anche se penso che dopo quello che è successo anche 121 sia in bilico.* “.

Nel testo della lettera, Messina Denaro fa riferimento agli esiti devastanti, per l’organizzazione mafiosa, dell’operazione “Grande Mandamento”, articolata sui provvedimenti di fermo:

. n. 3060/04 R. G. N. R. emesso il 24.1 2005 nei confronti di Ferro Gioacchino + 3 dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta – DDA a firma: Francesco Messineo, Renato Di Natale e Carlo Negri;

. n. 3779/03 R. G. N. R. DDA – n. 1855/04 R. G. Gip emesso il 25.1. 2005 nei confronti di Tolentino Angelo + 45 dalla Procura della Repubblica di Palermo a firma: Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino, Maurizio de Lucia, Lia Sava, Marzia Sabella e Antonino Di Matteo.

Provvedimenti questi poi eseguiti, contestualmente, da militari del ROS e da personale della Polizia di Stato.

Copia informatizzata dei provvedimenti sopra citati sono stati allegati dal col. Mauro Obinu alle sue dichiarazioni spontanee qui rese il 24. 2. 2012.

Nel testo i magistrati sopra citati, e siamo già all’anno 2005, esaltano le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Palermo e dalle Sezioni ROS di Caltanissetta e Palermo nonché dal Nucleo Centrale del ROS, testualmente: “ *condotte da oltre tre anni con grandissima professionalità e notevole impiego di mezzi ed anche di risorse* “ .

La memoria della Procura della Repubblica di Palermo e l’attività denominata “Grande Mandamento”, stanno ad evidenziare inequivocabilmente la continuità nell’attività di ricerca del Provenzano da parte del ROS.

Le ripetute affermazione dei magistrati della Procura di Palermo sopra riportate ancora una volta contraddicono l'accusa di questo processo, perché se è vero che Obinu ed io non ne facevamo più parte, tra gli operatori del ROS protagonisti delle indagini, sia per quanto riguarda il caso Aiello che per “ Grande Mandamento”, vi erano alcuni dei praticanti di quella “*politica criminale*” che sarebbe stata messa in atto dal Reparto su mio indirizzo, come qui sostenuto nel corso della discussione.

Appaiono di particolare significato le considerazioni positive nei confronti del ROS sottoscritte anche da uno dei PM di questo processo, perché, sin dalla fine di ottobre 2001, la Procura della Repubblica di Palermo era formalmente a conoscenza degli addebiti mossi da Riccio nei confronti miei del col. Obinu. Infatti, il 27 ottobre 2001, Riccio chiese per lettera al dott. Antonino Di Matteo di potere conferire con lui ed il successivo 31 ottobre rese dichiarazioni al magistrato iniziando così a formalizzare le sue accuse nei nostri confronti. Accuse poi confermate nell'ottobre 2002, nel corso della deposizione nel processo Dell'Utri, ma per le quali, come ho già documentato, venne chiesta l'archiviazione il 1° giugno 2006.

7. Vito Ciancimino.

a. I contatti con Vito Ciancimino

Tornando a Vito Ciancimino, i miei contatti con lui e le polemiche che ne sono derivate, hanno aperto più ampi ambiti alle dimensioni di questo processo, introducendovi un complesso di vicende che, sintetizzando, potrebbero rientrare tutte in un solo capitolo, quello della così detta trattativa.

Per “trattativa“, i diversi vocabolari della lingua italiana consultabili indicano: “ Negoziato, patteggiamento, colloquio per arrivare ad un accordo “. I miei accusatori mettono in grande rilievo il fatto che sia io, più smaliziato, e quindi sembra una sola volta, che il cap. De Donno, meno esperto e quindi più genuino, in molte circostanze, nel descrivere il rapporto con Vito Ciancimino, abbiamo usato la parola “trattativa”, da ciò ricavando la conclusione che noi stessi ammettessimo implicitamente di avere avuto la consapevolezza di gestire un negoziato con “cosa nostra”. Ora, andare a fare l’esegesi della parola, come tanti puristi della lingua italiana, prendendo in esame ripetute deposizioni rese nell’arco di più ore davanti a magistrati e Tribunali diversi, e pretendere un uso sempre preciso ed inequivoco del linguaggio parlato, come fossimo membri dell’Accademia della Crusca, e tale che non si prestasse, a posteriori naturalmente, a letture ambigue, mi sembra quasi patetico e comunque molto indicativo. Significa in sostanza non avere nulla di veramente concreto contro di noi se si è ridotti a trovare nel nostro linguaggio, per l’uso di un vocabolo piuttosto che di un suo sinonimo, spunti per ricavare accuse che dovrebbero dimostrare inequivocabilmente le nostre colpe.

Io, malgrado abbia fatto gli studi classici, per indicare il rapporto con un confidente, non ho mai avuto remore o difficoltà, a voce o per iscritto, ad usare, tra i termini quali contatto, approccio, rapporto, anche quello di trattativa, e debbo dire che mai, nel mio ambito professionale o dai magistrati con cui mi riferivo, ho ricevuto rilievi per l’uso ambiguo e quindi equivocabile di questo termine.

Il mio intento, nell’autorizzare prima i tentativi del cap. Giuseppe De Donno, e poi nell’incontrare personalmente l’ex sindaco di Palermo, in quel drammatico periodo segnato dalle stragi di Capaci e via D’Amelio,

era quello di acquisire il maggior numero di elementi informativi possibili su “cosa nostra”, rivolgendomi non ai soliti confidenti da quattro soldi, ma a chi ritenevo in grado di fornirmi indicazioni utili a contestualizzare ciò che stava accadendo, la cui matrice causale poteva anche essere rappresentata dagli sviluppi delle oramai note indagini su mafia ed appalti. Questo era quello che pensavo e coerentemente, come ho già precisato, negli ambiti concessimi dall’art. 203 del CPP, volevo portare l’ex sindaco di Palermo a rendere qualche significativa ammissione o addirittura ad una piena collaborazione, che avrebbe avuto un effetto sicuramente destabilizzante all’interno dell’associazione criminale. In questo confidando molto sulla sua delicata situazione giudiziaria, connotata da prospettive negative anche ravvicinate.

L’accusa, per ricavare la prova di una nostra partecipazione ad una trattativa, cita la sentenza, agli atti di questo dibattimento, della Corte d’Assise di Firenze nel processo per la strage alla Torre di via Georgofili che provocò la morte di 5 persone ed il ferimento di altre 48.

Nell’esame delle cause ritenute a base del gravissimo attentato, ed analizzando la mia testimonianza, quella Corte, nel prendere atto del fatto che io, riferendomi all’estate 1992 e parlando dei miei contatti con Vito Ciancimino, avevo definito lo Stato “in ginocchio”, proprio per questo motivo non riteneva credibile che le istituzioni, in quelle condizioni, potessero dettare richieste ultimative a “cosa nostra”, quali l’invito ai suoi capi di costituirsi. Ne deduceva quindi la considerazione che io ero andato da Ciancimino per trattare a nome delle istituzioni.

Questa affermazione sarebbe senz’altro convincente se si accettasse il presupposto che io, in quel momento, fossi stato un rappresentante dello Stato mandato da chi sa chi per sollecitare un abboccamento con un esponente della mafia. Ma il mio presupposto era del tutto diverso, perché io ero lì esclusivamente di mia iniziativa, in un momento di gravissima crisi delle Istituzioni, come un ufficiale dei Carabinieri che riteneva ogni tentativo per contrastare l’organizzazione mafiosa come uno specifico ed imprescindibile dovere professionale, ma anche e soprattutto morale nei confronti di coloro che prima di me lo avevano fatto con impegno e coraggio fino a lasciarci la vita, dal mio collega tenente colonnello Giuseppe Russo al mio comandante di un tempo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino miei referenti sino alla loro morte.

E che questo fosse il mio reale intento, lo comprese in quel preciso momento uno spaventato Vito Ciancimino che, alla mia richiesta: “ ... *i vari Riina e Provenzano si presentino e noi tratteremo bene loro famiglie* ” capì di non poter continuare a gestire il nostro rapporto nel modo che sino quel momento aveva pensato di fare, e scese, dopo pochi giorni, a più miti pretese, chiedendoci cosa volessimo realmente da lui.

Peraltro, mi sembra che i giudici di Firenze avrebbero avuto tutti gli strumenti per constatare la veridicità delle affermazioni mie e di De Donno. Sarebbe bastato loro, infatti, acquisire la serie di dichiarazioni rese da Vito Ciancimino ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, iniziate il 27 gennaio 1993, ovvero quelle rese, il 3 aprile 1998, dallo stesso ai magistrati delle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Palermo, ma anche di Firenze, che confermavano pienamente la versione da noi fornita.

Tutto ciò non fu fatto e forse si perse un'occasione per redigere una sentenza puntuale anche sotto questo aspetto.

L'accusa cita anche la richiesta di passaporto inoltrata da Vito Ciancimino alla fine del 1993 come una conferma dei nostri accordi. Invito il PM a smentire la ricostruzione documentata dei fatti da me proposta, non con le affermazioni apodittiche usate, ma con argomenti concreti, come quelli da me invece presentati nelle dichiarazioni rese il 2 marzo 2011 che attestano in modo esaustivo il diverso svolgersi dei fatti.

Alcuni dei presenti ricorderanno, di quel periodo, l'atmosfera quasi irrealistica di continua attesa di qualcosa che doveva succedere che pareva bloccare qualsiasi tipo di iniziativa che non fosse di routine, mentre “cosa nostra” appariva una realtà pressoché indebellabile.

Ero perfettamente conscio, e sin dal primo momento, della pericolosità del soggetto con cui mi rapportavo, ma in quella fase, caratterizzata dalla totale anomia decisionale ed operativa dei responsabili delle Istituzioni, se si voleva dare una risposta proporzionata al livello della sfida che ci veniva portata, anche nel rispetto della nostra dignità professionale, quella era la tipologia ed il livello dei contatti da realizzare.

Posto il fatto che sono stato io per primo, e senza alcuna remora, a parlare dei contatti con Vito Ciancimino, osservo che, malgrado i fiumi d'inchiostro che si continuano a consumare per questa vicenda, nessuno, sia esso magistrato, ufficiale di pg, politico, giornalista, esperto della

materia o testimone, ha potuto, non dico provare, ma nemmeno fornire qualche elemento concreto che stia a dimostrare che ho omesso ovvero ho mentito su qualche aspetto di questo rapporto, così da concludere che mi ero posto con Ciancimino, non già come un investigatore nell'esercizio delle sue funzioni, ma come intermediario di qualcosa che si potesse considerare una trattativa tra lo Stato e "cosa nostra".

In questa ed in altre sedi giudiziarie ho già riferito modi, tempi, argomenti e sviluppi di quei colloqui. Nella dichiarazione odierna intendo quindi sottolineare solamente un aspetto ulteriore.

Un tipo di negoziato, come secondo alcuni sarebbe stato il mio rapporto con il Ciancimino, cioè la fase preliminare di una trattativa tra Stato e "cosa nostra", in cui io avrei rappresentato, sembra unitamente al dott. Francesco Di Maggio, al Capo della Polizia, pref. Vincenzo Parisi e al mio diretto superiore, il generale Antonio Subranni, il tramite delle Istituzioni, presupporrebbe, come postulato irrinunciabile, il crisma dell'assoluta segretezza, non potendo il mondo politico, ma direi nessun soggetto dotato di un minimo di prudenza e dignità personale, ammettere di trattare con un'organizzazione criminale macchiatasi di delitti orrendi ed assolutamente refrattaria al rispetto di qualsiasi forma di morale e di umanità.

Ebbene questa segretezza, come prima ho già accennato, è stata ripetutamente violata da chi, sarebbe il mio caso, la trattativa avrebbe mediato; e ciò lo si evince anche dalla consultazione delle mie agende. Queste, per inciso, non sono state sequestrate, ma a suo tempo da me consegnate nei dibattimenti in cui mi sono trovato come teste o imputato e ciò perché non ho mai avuto nulla da nascondere.

Si ricava allora che, circa i rapporti con Vito Ciancimino, attraverso una serie di colloqui, ne erano stati informati, da parte mia, l'avvocato Fernanda Contri, il 22 luglio 1992, la dottoressa Liliana Ferraro, il 27 luglio 1992, l'onorevole Luciano Violante, il 18 ottobre 1992, ed infine il dottor Giancarlo Caselli, il 10 gennaio 1993, quando lo incontrai a Torino, prima che assumesse formalmente la direzione della Procura della Repubblica di Palermo, il successivo 15 gennaio. A conferma di questa ultima indicazione, dopo dodici giorni dal suo insediamento, il 27 gennaio 1993, il dottor Caselli, unitamente al dott. Ingroia, iniziò gli interrogatori del Ciancimino.

Questa ricostruzione dei tempi sta anche a dimostrare che, non appena mi fu possibile ristabilire un dialogo normale con la Procura di Palermo, praticamente interrotto per i contrasti sorti a proposito dell'informativa mafia e appalti, provvidi ad informarne i responsabili sui miei contatti con Vito Ciancimino e su quello che con essi mi ero ripromesso.

In quella particolare fase, difficilmente comprensibile per chi non l'ha vissuta, di fronte all'estrema gravità della situazione, si era venuta formando, tra alcuni magistrati, pochi investigatori e qualche esponente delle Istituzioni, una solidarietà ed una confidenza che andavano ben al di là delle rispettive funzioni e che trovava il punto di sintesi nella convinzione di contribuire, ognuno per la sua parte, alla lotta contro quelle espressioni di criminalità che sembravano in grado di poter stravolgere l'assetto delle strutture democratiche dello Stato.

Questo tipo di rapporto, creatosi all'epoca dell'esplosione del terrorismo politico, si era consolidato nella metà degli anni ottanta, di fronte al manifestarsi in tutta la sua evidenza del fenomeno mafioso, dando luogo nel campo professionale ad una collaborazione piena e fruttuosa, perché sostenuta da stima reciproca e, in taluni casi, da vera amicizia.

Anche in tale ottica vanno considerati i frequenti scambi di opinioni che in quell'epoca io, ma non solo io, ebbi con alcune persone che ritenevo come me impegnate nella stessa battaglia. Si spiegano così i miei contatti con le personalità sopra citate e l'intento che li animava.

L'aspetto che dimostra la mia completa buona fede e lo spirito che mi sosteneva è che io quelle notizie le fornivo, come nei casi della Contri e della Ferraro, ancor prima che Vito Ciancimino dichiarasse di accettare il dialogo con me, anticipando addirittura, non l'esito delle mie mosse, bensì le mie intenzioni.

Penso che le vicende professionali che mi riguardano possano fare concludere che almeno un briciolo di buon senso e di competenza mi si debba concedere, e se andavo dicendo a più personalità istituzionali quello che facevo, ciò avveniva perché ero certo di non avere nulla da nascondere sul mio operato e perché quelle persone riscuotevano, all'epoca, la mia completa fiducia.

Tutti coloro che ho dianzi ricordato, peraltro, presero atto di quanto gli fu detto senza trovarvi alcunché d'illecito o di sconveniente, come dimostra il

fatto che nessuno se ne lamentò o lo denunciò, anzi incoraggiandomi e chiedendo di essere tenuti al corrente di eventuali sviluppi positivi.

Solo a distanza di molti anni, per le sortite di Massimo Ciancimino, quei colloqui ormai dimenticati sono tornati loro in mente improvvisamente e conseguentemente ricostruiti e storicizzati, ma non sempre, da tutti, precisamente.

b. L'incontro della dott. sa Liliana Ferraro con il cap. Giuseppe De Donno.

Alla fine di giugno del 1992, ancora prima quindi, il cap. De Donno aveva parlato dell'approccio con Vito Ciancimino, alla dottoressa Liliana Ferraro.

A riguardo, se si prendono in esame comparativamente le dichiarazioni sull'argomento del magistrato e dell'ufficiale, si constaterà che esse sono sostanzialmente coincidenti, e se in merito ai loro contenuti si potrebbe ritenere da parte di qualcuno che, al limite, De Donno possa avere interesse a fornire sul fatto una versione per così dire "aggiustata", questo non si può certo sostenere per la dott. sa Ferraro.

In proposito, quest'ultima, dopo avere reso testimonianza in questo processo il 28 settembre 2010, ha riferito nuovamente la sua versione dei fatti nel corso di due escussioni da parte della Commissione Parlamentare Antimafia.

Le audizioni, anche queste acquisite agli atti processuali, sono state tenute il 16 ed il 22 febbraio 2011. Nelle circostanze la dottoressa Ferraro ha ancor meglio precisato i contenuti del suo incontro col cap. De Donno.

Nella relazione, da lei presentata alla Commissione il 16 febbraio, la dottoressa ha dichiarato:

. “ Il capitano De Donno ... mi raccontò che da quando era andato via il dott. Falcone da Palermo, i rapporti con la Procura erano diventati molto difficili. Con la morte del dottor Falcone evidentemente cadeva ogni speranza di qualche miglioramento” (pag.13);

“ Come riferito all’Autorità Giudiziaria di Palermo, il capitano De Donno non mi parlò affatto di trattativa, né ebbi percezione alcuna che si stesse riferendo a qualcosa di diverso dal comune tentativo di convincere un appartenente all’organizzazione a collaborare” (pag. 14);

. “ Per quanto riguarda il colloquio tra me e il capitano De Donno e la richiesta di questi di informare il ministro Martelli, la circostanza fu da me interpretata come una sorta di captatio benevolentiae, considerati i rapporti difficili dei carabinieri del Ros con lo stesso Ministro Quest’ultimo avrebbe voluto che del contrasto alla mafia si occupasse esclusivamente la DIA Ovviamente gli altri corpi di polizia non erano d’accordo ... e quelli che maggiormente manifestavano il loro dissenso, in tutte le sedi e in tutti i modi, erano proprio i carabinieri del Ros “ (pag. 15).

Nella successiva audizione del 22 febbraio 2011, la dottoressa Ferraro, rispondendo alle domande dei Commissari, ha ulteriormente precisato:

“ Il capitano De Donno venne a trovarmi per dirmi quello che mi dicevano tutti gli ufficiali di Polizia e dei Carabinieri ... e cioè che erano pronti a fare la loro parte per catturare gli assassini di Falcone. Per questo motivo il capitano De Donno mi parlò della necessità di capire, di scoprire chi era stato. Mi ricordo la sua strettissima amicizia, ma anche l’affetto che lo univa a Giovanni Falcone. Il capitano De Donno mi disse anche che, andando a Palermo, aveva visto Massimo Ciancimino e gli era venuta l’idea di contattarlo, perché poteva darsi che il padre, essendo già stato colpito da una sentenza definitiva, fosse disponibile ad una collaborazione.

In quel periodo tutte le forze di polizia cercavano ovviamente di entrare in contatto con persone detenute e non, che potessero offrire elementi, spunti investigativi da utilizzare, o con detenuti disponibili a dare una collaborazione concreta, quindi chiamandosi fuori dall’organizzazione di appartenenza” (pag. 5).

Ad ulteriore domanda circa la differenza di valutazione tra lei e l’on. Martelli sulle parole del capitano De Donno, la dottoressa Ferraro osservava:

“ Comunicai all’on. Martelli ciò che mi aveva riferito il capitano De Donno. Lei giustamente ha colto la differenza di valutazione e anche di considerazione. Tale differenza è dovuta al fatto che l’on. Martelli era molto irritato e avrebbe voluto che, con l’istituzione della DIA, tutti gli altri organismi investigativi rinunziassero alle investigazioni in campo di mafia. Il Martelli era veramente irritato con i Carabinieri, perché riteneva che fossero stati loro a spingere affinché non si sopprimessero il ROS, lo SCO e lo SCICO.” (pagg. 8 – 9).

Le dichiarazioni della dottoressa Ferraro, sopra riportate, sono anche esplicative dell’intento con cui, negli ultimi giorni di quel giugno 1992, lei riferì i contenuti dell’incontro con De Donno al dott. Borsellino. Questi ne prese poi atto senza darvi particolare peso, come riferisce la stessa Ferraro, perché con De Donno si era visto da poco, e di lì a qualche giorno avrebbe ripreso con lui l’indagine su mafia e appalti che l’ufficiale aveva iniziato anni prima con il dott. Falcone ed in quella sede avrebbe potuto chiarire ogni eventuale suo dubbio e, se del caso, dare precisi indirizzi in merito.

c. Gli interventi dell’on. Claudio Martelli.

Nella teoria della così detta “trattativa”, si attribuisce importanza determinante all’incontro tra la dottoressa Ferraro ed il capitano De Donno, il cui contenuto venne poi riferito all’on. Martelli.

Il colloquio è stato interpretato in maniera diversa dal ministro e da chi glielo aveva riferito.

Ritengo che la valutazione sulle parole del capitano De Donno espressa dalla dottoressa Ferraro sia molto più attendibile di quella dell’on. Martelli.

Ciò, intanto, perché il magistrato aveva direttamente ascoltato l’ufficiale che già conosceva personalmente e di cui sapeva anche l’affetto che lo legava al dottor Falcone. Inoltre, essendole nota la vicenda dell’informativa mafia e appalti, inopinatamente inviata dal procuratore Pietro Giammanco al ministro e da questi respinta su consiglio del dottor Falcone, era in grado di capire che proprio il contrasto originato da quel documento era all’origine della richiesta di sostegno fatta dal De Donno, il

quale era preoccupato di non trovare più a Palermo un clima che consentisse il prosieguo di una efficace attività investigativa.

Per contro, evidentemente, il Martelli riteneva che l'ufficiale cercasse un contatto ed un sostegno a fini politici, in particolare per ottenere che il ROS non perdesse capacità operativa a scapito della DIA che, secondo lui, doveva avere l'esclusiva titolarità delle indagini sulle organizzazioni di tipo mafioso, anche se ciò contraddiceva il dettato normativo.

Martelli, bontà sua, non crede, e lo ha sostenuto in diverse sedi, per ultimo nella sua audizione alla Commissione Parlamentare Antimafia dell' 11 settembre 2012 (**allegato n. 29**) che l'attività espletata in quel periodo da me e De Donno fosse da configurarsi come una trattativa condotta con la controparte mafiosa, bensì la vede come un tentativo investigativo non corretto, perché effettuato al di fuori delle nostre competenze. Aggiunge di essersene lamentato, oltre che con il defunto prefetto Parisi, anche con il Ministro dell'Interno Nicola Mancino e con il direttore della DIA, generale Giuseppe Tavormina, i quali, in questa sede, hanno però smentito di avere ricevuto indicazioni e sollecitazioni nel senso. A parte ciò, un politico navigato come lui, non poteva ignorare che per un fatto simile, era con il ministro della Difesa e la scala gerarchica dell'Arma dei Carabinieri che se ne doveva eventualmente lamentare e ciò, anche per sua ammissione, non è stato fatto.

Peraltro, escludere dalle indagini antimafia le componenti tradizionali delle Forze di Polizia, oltre che giuridicamente non corretta, era un'ipotesi cervellotica, se rapportata a quel particolare momento storico in cui la progressione di tipo terroristico dell'attività mafiosa rischiava di destabilizzare il Paese.

Conseguentemente, pensare di affidare il complesso delle indagini antimafia esclusivamente ad un reparto interforze in via di costituzione quale era all'epoca la DIA, con una consistenza organica in fase di completamento, con un'organizzazione appena abbozzata e non ancora definita e con un radicamento sul territorio del tutto inesistente, esautorando, per contro, i Servizi Centrali di Polizia Giudiziaria, diretta emanazione delle tre Forze di Polizia, che in tale ambito potevano vantare conoscenze, professionalità e tradizioni operative consolidate e certificate anche dal sostegno e dall'apprezzamento degli organi della Magistratura, avrebbe rappresentato un sicuro indebolimento della capacità di risposta dello Stato. In una parola, proprio ciò che bisognava evitare !

Un convincimento dell'on. Martelli debbo invece, in questa sede, confermare pienamente, ed è quello che fu il ROS, ed il sottoscritto in particolare, a battersi in tutte le sedi per la sopravvivenza dei Servizi Centrali di PG, che dimostrano ancora oggi la loro insostituibile validità operativa, e di questo ne vado ancora orgoglioso.

Per fortuna, infatti, prevalse il buon senso e non le teorie suicide di Martelli, perché altrimenti avremmo perso anni di lavoro efficace nel contrasto alla criminalità organizzata che non avrebbe certo aspettato che la DIA si fosse organizzata per continuare ad agire, consentendo così a Totò Riina ed ai suoi accoliti di operare liberamente per chi sa quanto tempo ancora.

d. I contatti con gli esponenti delle Istituzioni.

Ritornando ai miei contatti in merito al rapporto con Vito Ciancimino, rilevano, nel senso da me dato alla vicenda, le dichiarazioni dell'avvocato Fernanda Contri che, ricordo, all'epoca, era il neo Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Costei, nel verbale reso ai magistrati della DDA di Caltanissetta il 18 gennaio 2010, agli atti di questo processo, ha confermato di avermi voluto incontrare, il 22 luglio 1992, all'inizio del mandato del primo Governo Amato - che restò in carica dal 28.6.1992 al 22.4.1993 - al fine di acquisire elementi di valutazione sulla situazione della sicurezza pubblica, subito dopo la morte del dott. Borsellino. Con l'avvocato Contri, che conoscevo da tempo perché presentatami da Giovanni Falcone, il 28 dicembre di quello stesso anno, ebbi un successivo incontro. Non ne seguirono altri perché il Governo Amato cadde nell'aprile successivo.

Nella prima circostanza, tra l'altro, le preannunciai la mia intenzione di provare a realizzare il contatto col Ciancimino, che al momento non c'era ancora stato, così come ha confermato la stessa Contri, senza chiederle alcun sostegno né, tanto meno, che fosse informato delle mie iniziative il Presidente del Consiglio. Nel secondo incontro, quello della fine dell'anno, le comunicai, tra l'altro, che i contatti col Ciancimino c'erano stati, spiegandole però che non avevano avuto esiti positivi.

Nelle sue dichiarazioni, l'avv. Contri ha fatto anche riferimento ad un suo incontro con il dott. Borsellino, due giorni prima della morte, nel corso del

quale il magistrato, parlandole della situazione, non fece alcun cenno a sospetti circa eventuali trattative da lui conosciute tra Stato e “cosa nostra”.

Si vedano, a proposito di questa specifica vicenda, anche le dichiarazioni rese, nell’udienza del 30 marzo 2012, dal prof. Giuliano Amato che confermano quanto da me sostenuto per ciò che si riferisce al fatto che a lui, come Presidente del Consiglio, non pervenne alcuna richiesta di sostegno alle attività del ROS.

Così pure, il 27 luglio di quell’anno, invitato a cena dalla dottoressa Ferraro, le confermai quanto già le aveva riferito il capitano De Donno sul tentativo che mirava a far collaborare il Ciancimino, nell’ambito dell’umanissimo sfogo avuto con lei dall’ufficiale ed originato dal dolore per la morte del dott. Falcone.

Anche in quella circostanza non chiesi nulla a sostegno della mia attività investigativa.

Se invece, come riteneva il ministro Martelli, fossi stato io a mandare in avanscoperta il capitano De Donno per ottenere un non meglio definito “sostegno politico”, in quella sede avrei dovuto ribadire e precisare le mie intenzioni. Ciò non avvenne né in quella né in tutte le ulteriori circostanze in cui avemmo modo di incontrarci, come si ricava dalle ripetute dichiarazioni della dottoressa Ferraro.

In quel periodo, e anche successivamente, non ho mai chiesto di incontrare l’on. Martelli, con cui, né prima, né allora, né in seguito, ho avuto rapporti di qualsivoglia natura.

Per inciso, mi preme sottolineare come lo stesso Martelli, che ha sempre qualche ricordo nuovo da proporre ogni volta che parla di questi argomenti, non in questa sede quindi, ma nel corso della già ricordata audizione alla Commissione Parlamentare Antimafia dell’11 settembre 2012, abbia indicato l’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, come il regista di una strategia che, pensando di fermare le stragi, puntava ad “*assecondare l’ala moderata di cosa nostra*”, quella che avrebbe fatto capo al Provenzano, con il consenso di uomini che ricoprivano allora ruoli chiave come: il Capo della Polizia, Vincenzo Parisi, il direttore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,

Adalberto Capriotti, i responsabili dei Cappellani delle carceri, ma anche i Ministri in carica Conso e Mancino.

Questa ipotesi del Martelli sembra riprendere, in buona parte, gli indirizzi della Procura della Repubblica di Palermo che ha proceduto separatamente per gli aspetti che riguardano direttamente i fatti definiti dal termine ormai inflazionato, per l'uso e l'abuso che se ne fa, di trattativa.

Se ciò fosse vero, e non sta certamente a me appurarlo, in linea con l'ipotesi accusatoria del Pubblico Ministero, vorrebbe dire che io avrei agito, nella presunta trattativa, su indirizzo, se non addirittura d'intesa, col presidente Scalfaro ed altre personalità politiche ed istituzionali dell'epoca.

Ebbene, niente di tutto questo può essere più lontano dalla realtà. Penso, infatti, che sarei stato la persona meno indicata per intrattenere simili rapporti con il defunto Capo dello Stato e con i Ministri dell'Interno di quel tempo, per essere chiamato a concorrere ad un'iniziativa così delicata e che presupponeva una totale fiducia nei miei confronti di chi ne era partecipe.

Infatti, le vicende di quell'epoca, come di seguito dimostrerò, attestano un ben diverso tipo di rapporto con quelle personalità istituzionali.

Al di là delle interpretazioni del tutto soggettive dell'on. Martelli, nessuno ha potuto riferire che io o altri del ROS, in quel periodo, chiedessimo ipotetici sostegni politici alla nostra attività.

Nella stessa ottica, e nel rispetto dei miei convincimenti professionali, quando ne ebbi l'occasione, come peraltro avevo fatto con il suo predecessore, il senatore Gerardo Chiaromonte, riferendogli, d'intesa con Giovanni Falcone, lo stato dell'attività da me svolta, si vedano le mie dichiarazioni spontanee del 20 ottobre 2009, comunicai anche all'on. Luciano Violante, nella sua veste di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, lo sviluppo del rapporto con Vito Ciancimino, precisando quegli aspetti che lo potevano funzionalmente interessare e rendendolo edotto del fatto che, di quei contatti non avevo informato la Procura di Palermo, riservandomi di farlo non appena fosse stato nominato il nuovo Procuratore.

Sui nostri incontri, i ricordi dell'on. Violante, differiscono dai miei, ma ritengo di avere dimostrato, con le dichiarazioni spontanee del 20 ottobre 2009 e del 2 marzo 2010, sostenute inequivocabilmente dalla

documentazione della stessa Commissione Parlamentare Antimafia, qui depositata ed annessa alla dichiarazione del 2 marzo 2010, che lo sviluppo della vicenda trovi piena conferma nella mia ricostruzione dei fatti, così come ha anche riconosciuto la Procura della Repubblica di Caltanissetta nella già citata Richiesta per l'applicazione di misure cautelari nel così detto Borsellino quater (**ancora l'allegato n. 13**).

Osservo, infine, che le notizie da me fornite ai vari esponenti istituzionali sopra citati, in quell'estate/autunno del 1992, sono tutte successive alla morte del dott. Borsellino, quando al ROS era venuto meno l'ultimo referente qualificato che all'epoca aveva nella Procura di Palermo.

e. La crisi delle Istituzioni.

Noi del ROS, in quel convulso periodo, cercavamo chi ci consentisse di lavorare efficacemente, mentre l'organismo di punta della Magistratura nella lotta contro l'organizzazione mafiosa, la Procura della Repubblica di Palermo, era quasi all'impotenza operativa, preda al suo interno di forti contrasti : un “ *covo di vipere* “ secondo il parere espresso dal dott. Borsellino, nel giugno 1992, ai colleghi Camassa e Russo.

E questa affermazione non costituiva solo lo sfogo isolato di una persona esacerbata e delusa, se è vero che, come già ho ricordato nelle mie spontanee dichiarazioni del 20 ottobre 2009, in quell'estate, tra i magistrati della Procura della Repubblica, si manifestarono aspre polemiche culminate in un documento, reso pubblico e sottoscritto da un numero significativo di sostituti, che evidenziava una forte contestazione nei confronti del procuratore capo, il dott. Pietro Giammanco, in relazione alla gestione dell'Ufficio.

A riguardo e conferma valgono le dichiarazioni qui rese il 19 ottobre 2012 dal dott. Gioacchino Natoli, uno dei firmatari di quel documento.

La situazione non era migliorata nemmeno all'inizio del 1993, se, come si rileva dagli atti di questo processo, il dott. Caselli, al suo insediamento avvenuto quel 15 di gennaio, testuale, aveva trovato “ *un Ufficio dilaniato dalle polemiche* ”.

E non si può dire che fosse migliore la situazione sul versante dei responsabili delle altre istituzioni preposte alla sicurezza pubblica, da cui

non arrivava né un'analisi della situazione, né una direttiva operativa generale, e neppure decisioni che facessero comprendere quale era l'indirizzo che si voleva effettivamente dare all'azione di risposta dello Stato.

Come ho già accennato in precedenza, dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, si percepiva in maniera evidente la sensazione che l'organizzazione dello Stato non riuscisse più a controllare la situazione. Quasi improvvisamente, con la scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, molti, ed in ogni ambito istituzionale, avevano scelto il silenzio e la prudenza, defilandosi nel timore di porsi come nuovi, possibili obiettivi.

Nel nostro gergo li chiamavamo gli "arresi", rifacendoci al termine "scappati", usato com'è noto in "cosa nostra" per indicare gli sconfitti della seconda guerra di mafia.

Solo in successione di tempo, col progressivo migliorare della situazione, costoro sono ricomparsi sulla scena, e come se nulla fosse successo hanno ripreso, al solito, più a parlare che ad agire, magari sostenuti dal conforto di una robusta scorta.

Devo dire che il fatto non mi sorprese più di tanto perché, avendo vissuto anche tutta la fase del contrasto al terrorismo, avevo già provato quelle sensazioni di solitudine ed incertezza, almeno in due altre circostanze: il sequestro dell'on. Aldo Moro e l'assassinio del generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi, il 31 dicembre 1980, eseguito mentre era in atto il sequestro del magistrato Giovanni D'Urso (12.12.1980 / 15.1.1981); entrambi, questi ultimi fatti, coevi alla rivolta nel Carcere di Trani (28/29 dicembre 1980) attuata da elementi appartenenti al terrorismo interno.

8. La presunta trattativa tra Stato e mafia.

a. La posizione del ROS.

In questo processo sono stati anche introdotti alcuni temi, a mio avviso di natura esclusivamente politica, certamente contestuali ai fatti oggetto di questo processo, che, secondo alcuni, evidenzerebbero l'ambito ed i presupposti da cui sarebbe scaturita una trattativa tra Stato e mafia.

Si tratta delle iniziative nel campo della sicurezza pubblica assunte dal Ministero dell'Interno nel marzo del 1992, in coincidenza temporale con l'assassinio dell'on. Salvo Lima, nonché delle consultazioni preliminari e delle conseguenti scelte politiche e tecniche, propedeutiche alla formazione del primo Governo Amato nel giugno di quello stesso anno.

Sui due argomenti, in questo processo, ricostruendo vicende e citando fatti specifici, hanno testimoniato gli onorevoli Claudio Martelli, Vincenzo Scotti, Nicola Mancino, Giuliano Amato, Carlo Vizzini ed il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Gaetano Gifuni. A riguardo, rilevano anche le sommarie informazioni testimoniali rese dagli onorevoli Oscar Luigi Scalfaro, Azeglio Ciampi, Ciriaco De Mita, Arnaldo Forlani e del prof. Giovanni Conso, tutte agli atti del dibattimento.

Le situazioni sopra ricordate, per i dati qui processualmente acquisiti, non hanno alcuna correlazione diretta o indiretta con le competenze e le mie attività dell'epoca, pertanto, non ho motivo di considerarle, anche perché in nulla vi hanno influito e non c'è persona che possa dimostrare il contrario.

A margine, infatti, osservo che nessun esponente politico o delle Istituzioni, in questo dibattimento o in altri che in qualche modo abbiano trattato queste vicende, ha potuto affermare di avere commissionato, o di avere sentito dire che altri avevano commissionato all'allora col. Mori, attività in qualche modo collegabili ad iniziative da potersi intendere come una trattativa, anche nella fase del tentativo, con l'organizzazione di "cosa nostra".

In quegli anni il ROS veniva considerato, anche negli ambienti della Magistratura, un organismo che definiva i suoi indirizzi operativi senza accettare condizionamenti di sorta, dimostrando chiaramente di non avere

nessuna remora nell'affrontare inchieste per così dire scomode, che potevano cioè dare luogo a polemiche e critiche.

b. Le indagini sull'on. Calogero Mannino e sui “Fondi neri” del SISDe.

Due attività investigative, in particolare, stanno ad esemplificare quale era, all'epoca, l'approccio degli appartenenti al ROS all'attività di competenza, e quindi anche del mio, visto che del Reparto ero il responsabile delle operazioni.

La prima, e in questi casi le date sono molto importanti, iniziò il 21 giugno 1991, ripeto 1991, con delega d'indagine della Procura della Repubblica di Palermo, in relazione ad una serie di attività attribuibili a elementi di “cosa nostra” in contatto con gruppi imprenditoriali sostenuti da uomini politici siciliani di livello locale e nazionale. Ne derivò inizialmente l'informativa n. 5434/46 “P”, datata 12 novembre 1991, della Seconda Sezione del ROS centrale, comandata dal capitano Giuseppe De Donno, che faceva un resoconto delle prime risultanze investigative, evidenziando l'opera del geometra Giuseppe Li Pera della Soc. Rizzani De Eccher in stretto collegamento con Angelo Siino, elemento direttamente legato agli ambienti mafiosi dell'area palermitana. Emergevano così, dall'esame del cospicuo materiale documentale sequestrato, interessi del mondo imprenditoriale con ambienti della Democrazia Cristiana siciliana, ed anche con quella agrigentina, strettamente legata all'on. Calogero Mannino, all'epoca Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Dopo la consegna, il 16 febbraio 1992, al procuratore aggiunto dott. Giovanni Falcone dell'informativa mafia e appalti, il 3 settembre 1992, con la successiva informativa n. 5434/64 “P”, venivano segnalate infiltrazioni mafiose nelle attività della Soc. Siciliana Incentivazioni Reali per Attività Produttive (SIRAP), che aveva come amministratori il dott. Domenico La Cavera e l'ing. Antonio Ciaravino, ed era una controllata dell'Ente Siciliano per la Produzione Industriale (ESPI). In tale contesto, nella gestione della società, si evidenziavano gli interessi di alcuni uomini politici, quali tra gli altri gli onorevoli Salvo Lima, Rino Nicolosi e Calogero Mannino.

Ancora il 3 settembre 1995, quando già la Seconda Sezione del ROS centrale aveva spostato la sua principale attività verso gli ambienti camorristici, con la comunicazione della notizia di reato n. 129/7 – 1, si dava conto alla Procura della Repubblica di Palermo delle indagini esperite in merito ai lavori di costruzione del collettore emissario della zona sud orientale della città e la sistemazione idraulica a salvaguardia del centro abitato di Baucina, individuando precise responsabilità penali in ordine, tra l'altro, al reato di cui all'art. 416 bis. In questo contesto venivano nuovamente evidenziati i collegamenti tra alcuni indagati e gli onorevoli Rino Nicolosi e Calogero Mannino.

Alle indagini che il ROS, nel quadro generale dell'inchiesta mafia appalti, aveva a suo tempo sviluppato anche sull'on. Mannino, ha fatto cenno il dott. Vittorio Teresi nelle dichiarazioni da lui rese il 23 aprile 2013 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta (**allegato n. 30**).

La Seconda Sezione del ROS centrale, che era sempre comandata dal cap. Giuseppe De Donno, svolse in prosieguo di tempo analoghe inchieste in Campania e Calabria, con operazioni che andarono anche qui ad incidere sui potentati politico-mafiosi di quelle regioni, provocando, in tutte le vicende sopra ricordate, reazioni e contrasti giunti anche all'attenzione degli organismi politici ed istituzionali centrali.

Una seconda inchiesta nei confronti dell'on. Mannino, sempre a cura del ROS ebbe inizio nel corso del 1994, su delega della Procura della Repubblica di Palermo. Questa attività è stata ricordata anche dal col. Obinu nelle dichiarazioni spontanee da lui rese il 21 giugno 2011. Le acquisizioni di questa indagine, svolta dalla Sezione del ROS di Palermo, costituirono parte integrante del procedimento penale n. 1440/94 e vennero trasfusi nella conseguente richiesta di provvedimento cautelare al G.I.P. In tale contesto, il 13.2.1995, l'uomo politico venne arrestato. Assolto in primo grado, l'on. Mannino venne condannato in appello a cinque anni e quattro mesi per concorso esterno in associazione mafiosa, e poi definitivamente prosciolto dalla Corte di Cassazione il 14 gennaio 2010.

La seconda attività investigativa di particolare rilievo è quella iniziata alla fine dell'anno 1992, anche qui la data è importante, con il rinvenimento di ingenti somme di denaro collocate su conti personali di funzionari del SISDe, ma provenienti dalle dotazioni finanziarie del Servizio ed

illecitamente depositate presso un'agenzia romana della Banca Carimonte s. p. a. .

L'inchiesta proseguì, nel successivo gennaio 1993, sulla base di un'ipotesi di bancarotta fraudolenta per i responsabili dell'Agenzia Miura Travel di Roma, che vantava tra i suoi soci alcuni dei dipendenti del SISDe titolari dei conti bancari indebitamente accessi presso la Carimonte s. p. a. .

Da queste acquisizioni scaturì il procedimento penale n. 2174/93 "R" della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con delega al sostituto procuratore Leonardo Frisani. L'attività, divenuta poi comunemente nota come inchiesta sui "fondi neri" del SISDe, da me coordinata, fu condotta dall'allora tenente colonnello Enrico Cataldi, della Sezione del ROS di Roma. La vicenda giudiziaria, oltre ai vertici del Servizio, che alla fine dei tre gradi di giudizio subirono condanne per i reati loro variamente ascritti, che vanno dal peculato, all'abuso d'ufficio ed alla ricettazione, vide coinvolte anche personalità politiche ed istituzionali.

In particolare, sempre con l'ipotesi di peculato, vennero svolti accertamenti sulla base delle dichiarazioni di alcuni degli indagati che avevano sostenuto di avere, nel periodo compreso tra la seconda metà degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, messo a disposizione dei ministri dell'Interno dell'epoca, gli onorevoli Oscar Luigi Scalfaro, Antonio Gava e Vincenzo Scotti, ingenti somme di denaro provenienti dai fondi riservati del SISDe, con rimesse "ad personam" di cento milioni di lire mensili.

La vicenda ebbe grande rilievo mediatico e le polemiche non furono solo giornalistiche, ma ovviamente anche politiche.

Tutti ricorderanno l'intervento a reti televisive unificate, fatto il 3 novembre 1993 dal Presidente della Repubblica, quando cioè le dispute erano al culmine anche per l'arresto, eseguito il precedente 29 ottobre, del direttore del SISDe, il prefetto Riccardo Malpica. Nella circostanza, l'allora Presidente Scalfaro, riferendosi all'inchiesta ed alle illazioni che si riferivano al suo nome, pronunciò la frase che ancora oggi viene ricordata: "*Io non ci sto*".

Inizialmente, fu l'operato degli on. Scotti e Gava, e dei loro rispettivi capi di gabinetto, i prefetti Raffaele Lauro ed Antonio Lattarulo, ad essere esaminato dal Collegio per i Reati Ministeriali.

A conclusione degli accertamenti, il Tribunale, con provvedimento R. G. n. 57/93 Coll. del 16 aprile 1996 (**allegato n. 31**), constatando la mancanza della documentazione di riscontro, a suo tempo lecitamente distrutta, pur

rilevando la spiccata anomalia amministrativa nella gestione dei fondi riservati da parte del Servizio e l'impossibilità di valutare l'utilizzo delle somme versate ai ministri, sul cui uso effettivo era stato posto il segreto di Stato, prosciolsse gli interessati dalle accuse rivolte loro ad eccezione di quella per uno specifico peculato addebitato all'on. Scotti, per il quale fu concessa l'autorizzazione a procedere. L'uomo politico, per questo addebito, venne poi assolto.

Per ciò che attiene al Presidente Scalfaro, la sua posizione fu definita successivamente, anche in relazione ad un'ulteriore ipotesi di peculato in concorso con il prefetto Vincenzo Parisi, nella veste, quest'ultimo, di direttore pro tempore del SISDe. Con la pronuncia n. 13/99 R.G. Coll. del 2 luglio 2001(**allegato n. 32**), il Collegio per i Reati Ministeriali, rifacendosi alle precedenti considerazioni relative ai ministri Scotti e Gava, ed anche per la rilevata reticenza dei testimoni escussi, concluse per l'insussistenza dei reati.

In merito a questa vicenda osservo solo che, nel periodo considerato dalle indagini di cui sopra, era stato anche ministro dell'Interno l'on. Fanfani (dal 28.07 1987 al 13.04.1988), ma nessuno ha sostenuto o documentato che anche a questo uomo politico fossero state rimesse le somme fatte pervenire ai colleghi che lo avevano preceduto o seguito nell'incarico.

Ora, secondo l'assunto accusatorio, io sarei stato quello che, si desume nella posizione di intermediario, perché penso nessuno mi reputi così sprovveduto da avventurarmi d'iniziativa in una simile impresa, avrei trattato con "cosa nostra" per conto dello Stato, così da porre fine alla stagione delle stragi.

Ebbene, sempre io quindi, un ufficiale che a quel tempo, per vedersi assegnato un simile incarico, doveva necessariamente riscuotere l'assoluta fiducia da parte di chi, nelle istituzioni, aveva concepito la trattativa, contestualmente, sostenevo la conduzione di inchieste proprio contro quegli uomini politici per conto dei quali avevo avviato e stavo ancora gestendo un'iniziativa grave, compromettente ed eticamente disdicevole.

Negli ambienti professionali, ma anche in quelli istituzionali, sono stato sempre considerato una persona dal carattere non facile, come è stato ricordato da qualcuno anche in questo processo, ma anche dotato di una certa coerenza comportamentale, oltre che di normale buon senso.

Tuttavia, non posso escludere che ci sia qualcuno che mi consideri, invece, capace di questi voltafaccia.

Sicuramente, però, gli ipotetici mandanti della così detta trattativa, che hanno continuato ancora per lungo tempo a ricoprire posti di potere e che, all'epoca, per le inchieste da me coordinate, avevano rischiato di vedere compromessa la loro attività politica o professionale, non me lo avrebbero di certo perdonato e soprattutto non mi avrebbero consentito, in successione di tempo, di realizzare una carriera conclusasi con l'assunzione di incarichi di alta responsabilità.

9. L'art. 41 bis del Regolamento carcerario.

a. La posizione delle Forze di Polizia.

Per quanto riguarda le decisioni definite nel tempo in sede istituzionale circa il trattamento dei detenuti mafiosi, attraverso l'applicazione del 2° comma dell'art. 41 bis del Regolamento Carcerario, osservo che, in merito alle posizioni dell'Arma dei Carabinieri, del ROS e mie personali, valgono le dichiarazioni spontanee da me rilasciate in questa sede l'8 febbraio 2011 che le evidenziano, sostenute come sono, inoppugnabilmente, da precisi riferimenti documentali acquisiti agli atti del dibattimento.

A riguardo vale la testimonianza qui resa dal generale Antonio Viesti, comandante dell'Arma dei Carabinieri all'epoca dei fatti, che conferma i pareri sempre espressi in merito, da parte dei rappresentanti dell'Arma, in tutte le sedi competenti.

Tali orientamenti sono stati anche ribaditi da uno dei miei successori nel comando del ROS, generale Gianpaolo Ganzer, nella sua deposizione del 23 marzo 2012, a riprova di una posizione univoca, subito assunta in merito da tutte le Forze di Polizia e mai modificata nel tempo, come anche la specifica documentazione relativa ai Comitati Nazionali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (CNOSP) di quel periodo, anch'essa acquisita a questi atti, sta a dimostrare.

b. I rapporti con il dott. Francesco di Maggio.

Su questa linea conveniva con piena convinzione e con la sua ben nota determinazione, anche il vice-direttore del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria (DAP), dott. Francesco Di Maggio che, presentatomi dal collega Umberto Bonaventura, conobbi agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso, e continuai poi a frequentare assiduamente nel periodo in cui comandavo il Gruppo Carabinieri di Palermo (19 settembre 1986 - 9 settembre 1990) e lui prestava servizio all'Alto Commissariato per la lotta alla criminalità mafiosa.

Per restare ai fatti del processo, a seguito di vicende personali, i miei rapporti con Francesco Di Maggio e con il gen. Umberto Bonaventura subirono un'interruzione, per cui, già dall'anno 1992, erano limitati ai soli motivi professionali. Con il dott. Di Maggio, peraltro, in ragione delle nostre funzioni, ebbi ancora dei contatti.

Nel primo, quello del 27 luglio 1993, parlammo del trattamento dei detenuti mafiosi. La mia agenda del 1993, agli atti del processo, riporta infatti, a quella data, l'annotazione: “ *Dal dr. Di Maggio (Prob. detenuti mafiosi)* ”.

Oggetto del colloquio furono le modifiche in senso migliorativo nel trattamento dei detenuti mafiosi da parte del DAP, che una direttiva del nuovo direttore Adalberto Capriotti, del 26 giugno precedente, agli atti del processo, sembrava delineare, preoccupando conseguentemente i dirigenti delle Forze di Polizia per gli esiti pratici che ne potevano derivare nel contrasto alle varie forme di criminalità organizzata. Francesco Di Maggio mi tranquillizzò, informandomi che alcuni giorni prima, poi appresi che si trattava del giorno 16 di quel mese di luglio, il ministro Conso aveva rinnovato tutte le sottoposizioni al 41 bis in scadenza.

La decisione che concordammo nella circostanza fu quella di sostenere in ogni sede le modalità di applicazione del 41 bis, così come previsto dalla sua impostazione originaria attuata dopo la strage di via D'Amelio.

La conferma di questa definita presa di posizione si ricava dai fogli n. 82/2 - 1 - 1992 “R” del 12 agosto 1993 e n. 82/3 - 1 - 1992 “R” del 28 agosto 1993, a firma del comandante pro tempore del ROS, gen. Subranni, che, su richiesta, rispettivamente del Comando Carabinieri Sicurpena e del Comando Generale dell'Arma, precisano il parere del Reparto su eventuali proroghe circa l'applicazione del 41 bis (**allegato n. 33**).

Nel successivo incontro del 22 ottobre di quell'anno, presente anche il collega Ganzer che lo aveva organizzato, come anche da lui qui dichiarato, parlammo ancora di detenuti mafiosi ed in particolare fu chiesto a Di Maggio, nelle sua qualità di vicedirettore del DAP, se era possibile avere qualche segnalazione su reclusi che evidenziassero sintomi di cedimento, così da disporre di un altro elemento per indirizzare a ragion veduta le nostre richieste di colloqui investigativi. Ciò alla luce degli aggiornamenti normativi apportati alla legge 26 luglio 1975 - n. 354 relativa alla disciplina del trattamento penitenziario, con il dl 8 giugno 1992, n. 306.

Ritenendoli strettamente legati alla sfera personale, ammetto di parlare con difficoltà dei miei rapporti con il gen. Bonaventura ed il dott. Di Maggio. Rapporti che hanno avuto momenti alterni, frutto della caratterialità non semplice che ci distingueva, ma di loro serbo comunque un ricordo fatto di affetto come amici e di stima incondizionata come professionisti.

Il collega Ganzer, che come è emerso dalle sue dichiarazioni aveva ottimi rapporti con noi tre, tentò più volte di realizzare una rappacificazione. In particolare con Francesco Di Maggio promosse, senza esito, quella cena nell'estate del 1994 citata dall'accusa e che io non ricordavo nemmeno più. Col magistrato, per quanto riguarda invece i rapporti professionali, ebbi altri motivi d'incontro nel corso di riunioni a cui entrambi partecipammo in quel periodo in ragione delle nostre funzioni, come quella tenutasi il 3 agosto 1993 nella sede del Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione (CESIS) e di cui in seguito accennerò.

A proposito, invece, dei contatti che, di sua iniziativa, il dott. Di Maggio teneva con personale del ROS, devo aggiungere una puntualizzazione alle dichiarazioni che in un intervento nell'udienza del 19 ottobre 2012 di questo processo avevo fatto, a seguito di un'affermazione del rappresentante dell'accusa secondo cui io, anche nel febbraio di quell'anno 1993, avrei incontrato il dott. Di Maggio.

La mia agenda del 1993 riporta una presenza del dott. Di Maggio nella Sezione ROS di Roma il 27 febbraio 1993. La sede della Sezione di Roma del ROS, all'epoca, si veda la risposta fornita alla mia difesa dal Comando Generale dell'Arma e qui agli atti, era in una caserma della capitale ubicata in un quartiere diverso rispetto a quello dove si trovava il comando del ROS. All'incontro, imperniato, così come riportato nell'agenda, "*sull'omicidio di un giornalista di Barcellona Pozzo di Gotto*", ovviamente quello di Giuseppe Alfano, che è dell'8 gennaio 1993 precedente, prese parte oltre al dott. Di Maggio, una persona da me indicata come "*Canari*", si trattava del dott. Olindo Canali, sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, di cui avevo trascritto male il cognome. A quell'incontro non partecipai e lo annotai nella mia agenda perché, della presenza dei due magistrati in un ufficio del ROS e dell'oggetto della riunione, ne fui doverosamente informato dai responsabili della Sezione di Roma.

Per quanto riguarda il dott. Canali, che conobbi a Milano credo presentatomi proprio da Francesco Di Maggio, debbo precisare che non

ritenni, nel periodo in cui egli assolveva le funzioni di sostituto procuratore a Barcellona Pozzo di Gotto, di dover intrattenere con lui contatti professionali diretti, in quanto non ne dividevo il modo di gestire l'attività giurisdizionale, a mio avviso troppo disinvolta e pubblicizzata attraverso i contatti con i media, e ciò, in specie, per un magistrato requirente che operava in zona ad alta densità mafiosa. Peraltro, per i compiti e le attività del ROS, avevo frequenti rapporti con i magistrati della DDA di Messina, in particolare con i sostituti procuratori Langher e Mango.

Lo stesso dott. Canali in una memoria circolata inizialmente anonima che il magistrato ammise di avere redatto in relazione alla sua attività presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ed agli atti del processo così detto "*Mare nostrum*" tenutosi, nelle sue diverse fasi, presso il Tribunale di Messina tra il 1997 ed il 2011, nonché nelle s.i.t. rese ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo il 17 novembre 2012 e qui confermate nell'udienza dell' 8 gennaio 2013, si lamentò del fatto che, dopo circa un mese e mezzo dall'omicidio Alfano, quindi in corrispondenza della data segnata sulla mia agenda, passò tre o quattro giornate a Roma, dove incontrò diversi esponenti istituzionali ed anche il dott. Di Maggio, ma non poté parlare con il col. Mori perché, secondo lui, questi non volle incontrarlo.

c. Le dichiarazioni di Saro Pio Cattafi.

Su alcuni momenti dell'attività professionale del dott. Di Maggio, nell'udienza del 3 dicembre 2012, ha reso testimonianza Rosario Pio Cattafi.

Costui, già segnalatosi in età giovanile per la partecipazione ad attività della destra eversiva che gli costarono anche condanne penali, nel periodo che va, dai primi anni ottanta ai giorni nostri, è stato continuamente all'attenzione delle Forze di Polizia e della Magistratura che lo hanno ritenuto coinvolto in un complesso di attività illecite collegate a "cosa nostra". In conseguenza, ha subito una serie di vicende giudiziarie, con arresti e detenzioni, per accuse che vanno dal traffico d'armi, al riciclaggio ed al concorso in associazione di tipo mafioso, dalle quali è sempre uscito senza subire condanne definitive.

Il 24 luglio 2012, però, nel quadro dell'inchiesta denominata "Gotha III", sviluppata dal ROS sotto la direzione della Procura della Repubblica di Messina, è stato arrestato con l'accusa di essere la mente economica del gruppo criminale rifacentesi alla famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto ed a quella catanese di Benedetto Santapaola.

Successivamente, in data 1° ottobre 2012, su richiesta della Procura di Messina, il ministro della Giustizia ne ha determinato la sottoposizione al regime previsto dal 41 bis del Regolamento Carcerario.

A fare data dal 28 settembre 2012, il Cattafi, d'iniziativa, ha rilasciato una serie di dichiarazioni, prima ai magistrati della DDA di Messina, e poi anche a quelli di Palermo, su fatti che si riferivano alle sue attività relative al periodo che va dalla seconda metà degli anni ottanta sino agli anni duemila, con particolare riferimento ai suoi rapporti con il dott. Francesco Di Maggio.

In tale ambito il Cattafi ha affermato di avere più volte incontrato il dott. Di Maggio, sia per attività istruttorie collegate alle varie inchieste che lo vedevano coinvolto, e sia per contatti informali, asseritamente richiesti dal magistrato, che ne avrebbe sollecitato la collaborazione nell'ambito della sua ritenuta contiguità agli ambienti mafiosi.

In particolare, per ciò che attiene gli aspetti concernenti questo processo, il Cattafi ha riferito circa un incontro, richiesto dal dott. Di Maggio, avvenuto tra il maggio ed il giugno 1993, nel pomeriggio di un sabato, nei tavolini all'aperto di un noto locale di Messina, il bar Doddis. Nella circostanza, il magistrato:

- . comunicò di essere stato nominato vicedirettore del DAP;
- . gli chiese di prendere contatto con l'avvocato di Salvatore Cuscunà, uomo d'onore della "famiglia" di Benedetto Santapaola, perché attraverso lui si facesse pervenire al capo mafioso il messaggio che, a fronte della cessazione delle stragi, lo Stato avrebbe offerto sostanziali benefici agli uomini di mafia;
- . presentò al Cattafi quattro o cinque appartenenti al ROS, di cui alcuni in divisa e di grado elevato, sopraggiunti a seguito di una telefonata. Tra costoro il dichiarante sostiene di non potermi indicare con certezza, ma capziosamente dà una descrizione del comandante del gruppo dei militari sopraggiunti che porterebbe alla mia persona. Gli appartenenti al ROS, da quanto il Cattafi avrebbe appreso sul momento, erano reduci, insieme al

dott. Di Maggio, da una riunione operativa tenutasi nella vicina caserma dei Carabinieri.

In merito a questa vicenda il Cattafi ha soggiunto che mentre arrivava al bar Doddis gli era parso di scorgere, in un'autovettura di tipo ministeriale che si allontanava, il dott. Olindo Canali, sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Il teste aggiungeva altresì che non era in grado di riconoscere con certezza gli appartenenti al ROS presentatigli dal dott. Di Maggio, che apparivano comunque in familiarità col magistrato.

Cattafi ha sostenuto di avere successivamente riferito il messaggio del dott. Di Maggio al Cuscunà, da lui incontrato durante un periodo di comune detenzione.

Tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995, il teste ha altresì aggiunto di avere incontrato nuovamente, nell'ufficio del direttore del carcere milanese di Opera, il dott. Di Maggio a cui chiese se era andata a buon fine la sua iniziativa attraverso il Cuscunà, ottenendo la risposta testuale: “ *E' tutto a posto.*” Nella circostanza il magistrato gli aveva chiesto di contattare il mafioso Ugo Martello, cosa che il Cattafi però non fece, sollecitandolo a divulgare la voce dei vantaggi che la dissociazione assicurava agli appartenenti alla criminalità organizzata.

Nel contesto delle sue dichiarazioni, il Cattafi ha anche riferito circa le confidenze ricevute, nel carcere di Messina, dall'imprenditore Franco Scirocco, anch'egli detenuto. Lo Scirocco gli avrebbe confidato che, entrato in contatto per ragioni di lavoro con l'ex ufficiale del ROS Giuseppe De Donno, questi gli avrebbe parlato della “trattativa” per la quale riteneva di dover ricevere una medaglia piuttosto che avere problemi giudiziari.

A parte le rettifiche che il dichiarante è stato costretto più volte a fare, verbalizzazioni durante, anche alla luce delle contestazioni e delle osservazioni formulategli dai magistrati che lo interrogavano, per quanto attiene la materia di questo processo, il Cattafi:

. ha illustrato fatti e riportato affermazioni che non possono trovare la conferma o la smentita del protagonista principale delle vicende da lui qui descritte, il dott. Di Maggio, perché questi è deceduto nell'ottobre del 1996;

. non può avere una conferma del suo intervento presso il Cuscunà circa il messaggio fatto pervenire dal dott. Di Maggio, in quanto anche il Cuscunà è morto nel corso del 1999;

. ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere o indicare con certezza nessuno degli appartenenti al ROS da lui incontrati al bar Doddis;

. è smentito per quanto si riferisce alla mia accennata descrizione che, se è esatta per quanto attiene all'altezza, dato questo molto semplice da ricavare attraverso una semplice fotografia, risulta completamente fuori strada circa una mia asserita parlata con inflessione dialettale siciliana ed appare improponibile, per tutti quelli che appena mi conoscono, l'indicazione che mi vorrebbe persona incline a raccontare barzellette;

. è stato smentito dal dott. Canali, si veda la deposizione qui resa l' 8 gennaio 2013, nella quale il magistrato ha negato di avere mai incontrato a Messina il dott. Di Maggio, definendo il Cattafi un soggetto “ *abile nel fornire sue personali ricostruzioni nelle vicende che racconta, inserendole tuttavia in contesti generali assolutamente veri dei quali fornisce anche i particolari* “ (pag. 71 del testo dell'udienza);

. è stato smentito dal dott. Aldo Fabozzi, già direttore del carcere di Opera all'epoca a cui si è riferito nei suoi racconti il Cattafi. Il funzionario non ha potuto presentarsi, come da convocazione della mia difesa nell'udienza dell' 8 gennaio 2013, ma a riguardo aveva precedentemente affermato in una intervista a Panorama.it (**allegato n. 34**) che quanto sostenuto dal Cattafi era assolutamente infondato, esprimendo parole di stima per la figura istituzionale del dott. Di Maggio;

. è stato smentito dal dott. De Donno il quale ha qui precisato che, nei suoi contatti con l'imprenditore Scirocco, da questi sollecitato, aveva parlato sulle generali dei suoi incontri con Vito Ciancimino, giornalmisticamente ampiamente noti da anni, ma non aveva mai fatto riferimento ad aspetti che potessero riferirsi in qualche modo ad una trattativa da lui condotta con “cosa nostra”.

L'ex ufficiale ha affermato poi di non avere mai preso parte a riunioni operative svoltesi a Messina alla presenza del dott. Di Maggio, che, da quanto sostenuto dai responsabili pro tempore del ROS di Messina, cap. Silvio Valente e maresciallo Giuseppe Scibilia, qui intesi, non ha mai tenuto incontri nella sede del loro reparto.

I modi ed i tempi delle dichiarazioni rilasciate da Rosario Pio Cattafi ricalcano analoghe modalità comportamentali di numerosi protagonisti di processi di mafia e quindi anche di questo.

Cattafi, come Massimo Ciancimino, Giovanni Brusca, ed altri, a fronte di una personale situazione giudiziaria preoccupante e senza favorevoli prospettive, ha ritenuto di trovare la soluzione dei suoi guai in un “pentimento” per così dire ragionato, alla luce cioè, non di una corretta collaborazione con le Istituzioni, ma cercando di presentare fatti e conoscenze personali adattandoli alla luce delle sue esigenze processuali, cioè secondo l’ottica a lui più favorevole, e che risultassero coerenti e di sicuro interesse rispetto a contesti d’indagine attuali.

Per fare ciò è dovuto ricorrere a persone che non potessero più smentirne le affermazioni, a fatti che il tempo trascorso non consentiva di controllare e confermare compiutamente, ovvero rimanendo nel vago e ricorrendo ad ipotesi e deduzioni scontate, ricavate però dalla conoscenza a posteriori degli avvenimenti, trattati per sostenere il proprio tornaconto.

d. L’applicazione dell’art. 41 bis.

Che attorno all’interpretazione del 41 bis del Regolamento Carcerario, nel corso dell’anno 1993, si fossero sviluppate iniziative a livello politico volte ad un ammorbidimento della norma è risultato in maniera evidente nel corso del dibattito. Che queste attività, se non anche direttamente gestite, fossero state però conosciute da esponenti di “cosa nostra”, è un dato altrettanto scontato che le testimonianze prodotte e la documentazione qui acquisita hanno evidenziato.

In particolare, le dichiarazioni di monsignor Fabio Fabbri hanno fatto conoscere, ed il consigliere Gaetano Gifuni lo ha confermato, che per la direzione di un ufficio delicato quale il DAP, tra la fine di maggio ed i primi di giugno di quell’anno 1993, fu deciso un cambio, determinato ai massimi livelli istituzionali, volto ad assegnarne la gestione ad una personalità per così dire “più duttile” che non il dott. Nicolò Amato, che l’aveva assicurata per circa undici anni.

Eppure quelli erano tempi dove, in relazione alla situazione all’interno ed all’esterno delle carceri, sarebbe stata auspicabile una conduzione ferma e

coerente di quel delicato Dipartimento del Ministero, come era stata garantita sino ad allora dal dott. Amato.

Questo anche alla luce del fatto che, dopo l'attentato incruento del 4 maggio di quell'anno in via Ruggero Fauro a Roma, vi era stato quello, con cinque vittime, alla Torre di via dei Georgofili a Firenze, il 27 maggio successivo, e la loro matrice era da attribuire attendibilmente ad iniziative mafiose.

La direzione dell'Ufficio da parte del nuovo responsabile, il dott. Adalberto Capriotti, nella sua prima fase, fu caratterizzata da un andamento ondivago e l'esame della documentazione disponibile evidenzia come nel DAP non ci fosse una direttiva unanimemente conosciuta ed accettata, ma solo alcuni sapessero e gli altri rimanessero talvolta spiazzati dalle decisioni assunte.

La prima iniziativa del dott. Capriotti, a circa un mese dagli attentati di Roma e Firenze, fu l'emanazione, da me prima ricordata, di una direttiva, quella del 26 giugno 1993, agli atti del processo, che annunciava una modifica nella linea operativa tenuta dall'Ufficio, nel senso di attribuire una maggiore attenzione ai problemi del trattamento dei detenuti mafiosi rispetto alla precedente gestione.

Il provvedimento sarebbe stato accolto con sollievo in "cosa nostra", al punto da suscitare l'ottimismo di Bernardo Provenzano che, in quel periodo, come sostenuto da Salvatore Cancemi, ne avrebbe discusso con suoi interlocutori.

In evidente contraddizione con questa iniziativa, e con gli auspici mafiosi, il 16 luglio 1993 venivano rinnovati, con tre giorni d'anticipo, 244 decreti relativi al 41 bis, determinati l'anno prima dal ministro Martelli.

Il provvedimento portava la firma del nuovo ministro della Giustizia Giovanni Conso, in carica dal 12 febbraio 1993, ma il promotore appariva essere il vice-direttore del DAP, Francesco Di Maggio, che, con una nota a margine del provvedimento, agli atti del processo, datata 14 luglio 1993 ed indirizzata al consigliere Bucalo, sosteneva: "*L'on. Ministro è d'accordo. Bisognerebbe sottoporre a controllo anche le posizioni attenuate*". Le "posizioni attenuate", quelle cioè di minore rilevanza, di cui il dott. Di Maggio non voleva la decadenza automatica.

La decisione, appena fu conosciuta, venne interpretata come un tradimento da “cosa nostra” che decise per l’immediata risposta militare, mentre nelle carceri i decreti di rinnovo per l’assegnazione al regime previsto dal 41 bis arrivavano tra il 20 ed il 27 luglio 1993.

A proposito delle aspettative mafiose e delle successive delusioni di quei giorni, appaiono di rilievo le affermazioni contenute nelle sommarie informazioni testimoniali che, il 24 settembre 2002, il prof. Giovanni Conso rese al dott. Gabriele Chelazzi della Procura della Repubblica di Firenze (**allegato n. 35**). Quest’ultimo, nel premettere al teste lo stato delle sue acquisizioni, affermava che:

“ ... le attività investigative volte a chiarire tutte le articolazioni della strategia, all’ulteriore scopo di individuare le eventuali ulteriori responsabilità penali, da epoca recente, hanno consentito di mettere a fuoco una sorta di interdipendenza tra la strategia di cosa nostra ... e l’orientamento che ha alimentato la gestione e l’applicazione del 2° comma dell’art. 41 bis da parte delle istituzioni dello Stato e in particolare da parte del Ministero di Grazia e Giustizia.”.

E ancora: *“ ... lo stesso Provenzano prevedeva che i primi decreti applicativi del 41 bis, che andavano in scadenza alla fine di luglio del 1993, non sarebbero stati rinnovati, il che avrebbe provocato uno svuotamento operativo della norma e, in prospettiva, la impossibilità di una proroga della stessa quando fosse venuta in scadenza al gennaio 1994”.*

E infine: *“ ... Con congruo anticipo rispetto alla fine di luglio in cosa nostra maturò la consapevolezza che l’orientamento ministeriale in tema di proroga dei decreti era esattamente all’opposto di quello auspicato e da ciò la decisione di mettere in esecuzione altre stragi, in effetti compiute alla fine di luglio, vale a dire negli stessi giorni nei quali erano in corso le notifiche dei decreti che avevano prorogato, a qualche centinaio di detenuti, il regime detentivo di rigore”.*

Tra il 27 e 28 luglio 1993, infatti, si verificarono la strage di via Palestro a Milano e gli attentati alla Chiesa del Velabro ed alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

Due giorni dopo, il 30 luglio 1993, con nota riservata n. 330/93.1.1.R., agli atti del processo, indirizzata al Ministero dell'Interno, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla DIA e ai Carabinieri di Sicurpena, il capo dell'Ufficio Detenuti del DAP, dott. Andrea Calabria, riprendeva la posizione espressa dalla direttiva Capriotti del 26 giugno precedente, osservando tra l'altro:

“ E' evidente come la delicata situazione generale imponga da una parte di soddisfare le esigenze di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata e dall'altra di non inasprire inutilmente il clima all'interno degli istituti di pena”.

Il 10 agosto 1993, nel corso di un Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (CNOSP) presieduto dal Ministro dell'Interno Nicola Mancino, venivano esaminate le conclusioni di un “Gruppo di Lavoro Interforze”, nominato nella precedente riunione del CNOSP, il 30 luglio 1993, per valutare la situazione creata dopo gli ultimi attentati.

I componenti del Gruppo di lavoro, costituito dai vari esperti dei Corpi di Polizia e dei Servizi d'informazione, attribuendo l'origine più attendibile degli attentati del maggio - luglio 1993 all'iniziativa di “cosa nostra”, ne individuavano la causale nella preoccupazione dei capi mafiosi che la rigida applicazione del 41 bis stesse inducendo alla collaborazione molti uomini d'onore detenuti e, pertanto, ne caldeggiavano il mantenimento.

In merito, si tenga conto del fatto che, nel solo primo anno di applicazione di quella modifica normativa, si erano verificate ben tredici aperture alla formale collaborazione con le Istituzioni da parte di qualificati esponenti mafiosi.

e. Le posizioni del dott. Di Maggio e del DAP sul 41 bis.

A quel Gruppo di Lavoro Interforze ed alle sue conseguenti decisioni, contribuì personalmente partecipando, insieme al dott. Francesco Di Maggio, all'unica riunione, tenuta dall'organismo presso la direzione del CESIS, il 3 agosto 1993, in cui venne definito il parere da portare all'attenzione del CNOSP. La relativa documentazione, su richiesta della mia difesa, è agli atti processuali.

Nel corso della sopra citata riunione del CNOSP del 10 agosto 1993, interveniva anche il dottor Di Maggio che, tra l'altro, sosteneva:

“ E' opportuno poi che il Governo mantenga ferma la sua posizione sull'art. 41 bis e sulla normativa della custodia cautelare, posto che vi è una stretta correlazione tra la proroga del 41 bis e gli attentati del 27 luglio”.

Si veda il documento relativo al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sopra citato, agli atti del processo, che riporta l'affermazione del vice direttore del DAP.

Il 29 ottobre 1993, in diffomità della posizione sopra assunta dal dott. Di Maggio, con la nota riservata di prot. 513/93.1.1.R, agli atti del processo, indirizzata, tra gli altri, al Ministero dell'Interno, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, alla DIA ed alla Procura della Repubblica di Palermo, il Capo dell'Ufficio Detenuti del DAP, dott. Calabria, sosteneva:

“ Questo Dipartimento, alla scadenza dei singoli provvedimenti prevista per le date dell'1.11.93, 6.11.93, 10.11.93, 24.11.93, 27.1.94 (2 decreti) e 31.1.94, sarebbe intenzionato a proporre all'on. Ministro il rinnovo del regime speciale solo nei confronti di quei soggetti che nell'ambito della criminalità organizzata rivestono posizioni di particolare rilievo e lasciare cadere il provvedimento nei confronti di quei detenuti di minor spessore criminale”.

Due giorni dopo, il 1° novembre 1993, senza attendere o tenere in considerazione i pareri dei vari enti interessati, il ministro Conso, con una decisione personalmente assunta, come da lui affermato davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia nell'audizione dell'11 novembre 2010 il cui testo è agli atti di questo processo, non rinnovava i decreti relativi al 41 bis per 140 detenuti e, nei mesi successivi, ne determinava la mancata proroga per un totale, secondo i dati della stessa Commissione Parlamentare, di 334 soggetti, di cui 23 catalogabili come appartenenti a “cosa nostra”. Peraltro appare doveroso osservare che i provvedimenti

interessavano elementi non di primissimo piano delle varie componenti della criminalità organizzata nazionale.

Se si considera che le note riservate sopra citate, originate dal capo dell'Ufficio Detenuti del DAP, erano state indirizzate anche alla Direzione Nazionale Antimafia, alla DIA, a diversi Comandi delle Forze di Polizia, che in merito e più volte avevano continuato tutti ad esprimere parere contrario ad un'attenuazione del 41 bis, se ne deduce che la decisione assunta fu esclusivamente di natura politica.

Rileva altresì osservare che il 30 ottobre 1993, il dottor Di Maggio, nel prendere cognizione del fax inviato dalla Procura della Repubblica di Palermo, nel quale si manifestava la contrarietà alle prospettate modifiche del regime carcerario per i detenuti mafiosi sostenute dal dott. Calabria, scriveva di suo pugno, a margine dell'atto, rivolto al consigliere Bucalo: “ *Posso sapere che cosa è la nota 513/93.1.1.R ?* “. Dimostrazione evidente questa, malgrado il diverso avviso dell'accusa, di come il vice-direttore del DAP non fosse al corrente della nota con cui, il suo Dipartimento, proponeva al suo Ministro di revocare, per un significativo numero di detenuti, i decreti relativi al 41 bis.

Anche questa documentazione è agli atti del dibattimento.

Su questi argomenti, ed in particolare su iniziative e considerazioni espresse in merito dal dott. Di Maggio, è stato anche escusso in questo processo il teste Nicola Cristella, sostituto commissario della Polizia Penitenziaria, a suo tempo addetto della sicurezza del magistrato.

La sua deposizione, a mio avviso alquanto confusa, non ha permesso di ricostruire con un senso logico compiuto le sue conoscenze, se non per un aspetto che è emerso in maniera chiara e cioè la posizione contraria a qualsiasi cedimento sul problema del 41 bis da parte del dott. Di Maggio.

Sulle affermazioni dell'ispettore Cristella che hanno riguardato direttamente le mie frequentazioni con il dott. Francesco Di Maggio e con il generale Umberto Bonaventura, nonché all'uso che avrei fatto, all'epoca, nei miei spostamenti, di un motorino, nell'udienza del 4 maggio 2012, ho reso una dichiarazione che è agli atti di questo dibattimento e che ha trovato poi piena conferma nella deposizione del teste Eugenio Morini, qui inteso l' 8 gennaio 2013. Quest'ultimo ha altresì sostenuto la piena linearità

istituzionale del dott. Di Maggio con cui, a suo tempo, tenne rapporti professionali e di amicizia.

Sulla posizione di Francesco Di Maggio in merito alle modalità di applicazione del 41 bis ed ai suoi rapporti con alcuni dei protagonisti delle vicende qui trattate, una parola conclusiva è stata espressa da Liliana Ferraro che, all'epoca, com'è noto, svolgeva, essendo succeduta al dott. Falcone, le funzioni di Direttore degli Affari Penali del Ministero della Giustizia.

La dott.ssa Ferraro, nuovamente intesa dai PM di Palermo il 25 gennaio 2012, e il documento è agli atti del processo, ha sostenuto che Francesco Di Maggio era assolutamente favorevole ad una rigida applicazione del 41 bis. Ha altresì definito buoni i rapporti del magistrato con il ministro Conso, problematici quelli con il dott. Capriotti e forte la conoscenza tra me ed il dott. Di Maggio. E che fossero stati tali, sino ad un certo periodo, i legami tra noi due, è certamente vero.

Anche il dott. Olindo Canali, nelle dichiarazioni da lui precedentemente rese e nella sua deposizione dell' 8 gennaio 2013 in questo dibattimento, ha confermato la posizione del dott. Di Maggio orientata alla rigida applicazione del 41 bis.

Francesco Di Maggio aveva una personalità così spiccata che conseguentemente non a tutti poteva risultare ben accetta, ma da che parte stesse il magistrato è argomento nemmeno discutibile: stava dalla parte dello Stato, con tutta la determinazione e la forza del suo carattere, cioè con linearità ed intransigenza assolute.

10. Le ipotesi di “ trattativa “.

a. L'attività del ROS.

A questo punto rimane la domanda se vi sia stata una trattativa tra lo Stato e l'organizzazione mafiosa nei termini prospettati dall'accusa.

Dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze ascoltate nel corso del processo si ricava che l'oggetto di questa trattativa sarebbero state le modifiche all'art.41 bis del Regolamento carcerario, introdotte l'8 giugno 1992 per iniziativa dei ministri della Giustizia e dell'Interno, Martelli e Scotti, applicate effettivamente solo dopo la strage di via D'Amelio del successivo 19 luglio e mantenute, nella loro originaria impostazione, sino ai rinnovi delle sottoposizioni scadenti il 16 luglio 1993. Questi ultimi determinati dal nuovo ministro della Giustizia, il prof. Giovanni Conso.

Secondo l'accusa, brigando con Vito Ciancimino, su direttiva del Presidente della Repubblica, coordinandomi con il Capo della Polizia, prefetto Vincenzo Parisi e con il Vicedirettore del DAP, dott. Francesco Di Maggio, e magari recependo gli ordini del generale Subranni, che se fossero esistiti sarebbero stati illegittimi, sarei stato io il mediatore della o di una trattativa tra “cosa nostra” ed esponenti politici interessati a fare interrompere la stagione delle stragi, ma preoccupati anche per le minacce rivolte direttamente ad alcuni di loro.

Per quanto mi riguarda, quest'accusa non è dimostrata né è dimostrabile, perché mancano i collegamenti personali ed i presupposti fattuali che, come dianzi ho provato, legano la mia attività, e quella dei militari che da me dipendevano, ai fatti ed ai protagonisti delle vicende di cui sopra.

In questa nostra società che non conosce più la riservatezza, ed ogni segreto prima o poi, ma più prima che poi, viene fuori, una qualsiasi, effettiva prova che dimostrasse mie menzogne o reticenze, a venti anni dai fatti, sarebbe dovuta uscire, solo che fosse esistita, ma così non è stato.

Lo stesso Vito Ciancimino, nelle deposizioni rese nel tempo ai magistrati di Palermo e poi, insieme a quelli delle Procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo depositate anche agli atti di questo dibattimento, ha confermato la versione dei fatti mia e di Giuseppe De Donno.

Se invece, per trattativa, si vuole intendere l'attività che ufficiali di pg, impiegati nel settore del contrasto alla criminalità organizzata, hanno posto

in essere per acquisire notizie sfruttabili per il prosieguo e lo sviluppo delle loro indagini, allora posso essere d'accordo, ma in questo caso non di trattativa si deve parlare, bensì di normale, anzi doverosa attività professionale. Ed io questo, e solo questo, ho inteso fare nella fattispecie.

b. L'attività degli on. Sonia Alfano e Giuseppe Lumia.

A tale riguardo mi permetto di fare alcune considerazioni su di un caso che emblematicamente dimostra come su questo aspetto le valutazioni e le interpretazioni si diversifichino in base ai presupposti ideologici di partenza e che, peraltro, consente anche di mettere a fuoco un'ulteriore vicenda introdotta nei temi di questo processo.

Nell'estate scorsa, gli onorevoli Sonia Alfano e Giuseppe Lumia, hanno intrapreso una serie di colloqui all'interno delle carceri italiane con alcuni importanti detenuti mafiosi.

Si è appreso dalle cronache che gli argomenti trattati in quegli incontri avrebbero ecceduto i limiti della potestà ispettiva dei parlamentari, concernente in modo esclusivo le condizioni dei detenuti, per estendersi all'esplicito invito a collaborare con la giustizia, alla stregua di un vero e proprio colloquio investigativo, che la legge attribuisce solo alla polizia giudiziaria ed ai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia.

Il periodico "Panorama" del 10 ottobre 2012 e successivamente il "Corriere della Sera" del 17 dicembre 2012, (**allegato n. 36**) unitamente ad altre pubblicazioni, hanno riferito sulla vicenda. In particolare, il settimanale ha segnalato che è stata aperta un'inchiesta da parte del Ministero della Giustizia allo scopo di accertare i fatti ed anche i motivi della presenza, insieme ai parlamentari, dell'avvocato Fabio Repici, legale di alcuni collaboratori di giustizia e del col. Michele Riccio, ma, nello specifico, non interessato alla difesa dei detenuti contattati e, per quanto riportato, non qualificatosi attraverso il documento professionale.

Gli onorevoli Alfano e Lumia, unitamente all'avv. Repici e ad alcuni altri osservatori dei fatti di mafia, da tempo, come ho già accennato, svolgono un'intensa opera, concernente il complesso delle vicende relative a "cosa nostra", sostenendo una ben precisa tesi.

In tale contesto, al di là delle personali conoscenze delle vicende e dei protagonisti dei fatti, dispongono, anche in ragione delle funzioni svolte, di scambi informativi e notizie provenienti da fonti qualificate, quali ambienti politici e della magistratura, così che la loro attività appare significativamente e costantemente aggiornata.

Il caso verificatosi a Terme Vigliatore il 6 aprile 1993, e qui ampiamente trattato nell'udienza dell' 8 gennaio 2013, viene poi ritenuto, dai due parlamentari, dall'avv. Repici, ed ora anche dall'accusa, direttamente legato alle fasi della così detta trattativa tra Stato e mafia, nonché la prova della compartecipazione ad essa dei militari del ROS.

Questa, ovviamente, è una convinzione lecitamente sostenibile, quando però si tenta di avere una conferma alle proprie tesi forzando le situazioni e ricorrendo surrettiziamente a strumenti e possibilità offerti dalle funzioni ricoperte, allora si travalica il consentito e ci si pone, rispetto all'opinione pubblica, come un improprio gruppo di pressione ideologica.

Non è infatti corretto, nella versione riportata dagli organi d'informazione, che si forzino le personali competenze per sollecitare qualche detenuto a "pentirsi", così da trovare la conferma alle teorie sostenute che, sino a quando non sono state ratificate processualmente, restano mere ipotesi di parte.

Nel caso più clamoroso, quello relativo a Bernardo Provenzano, addirittura i tentativi sarebbero stati due, inframmezzati da un'iniziativa di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, i procuratori aggiunti Antonio Ingroia ed Ignazio De Francisci, che hanno sentito, senza la presenza dell'avvocato di fiducia, il capo mafia, ad una settimana dal primo contatto realizzato dai parlamentari; così da fornire l'impressione che fossero stati costoro a sollecitare l'iniziativa segnalando accenni di possibili aperture da parte del detenuto.

A riguardo dell'iniziativa dei magistrati della Procura di Palermo, segnalo (**allegato n. 37**) due lettere del difensore del Provenzano, avv. Rosalba Di Gregorio che, sulla scorta della notizia acquisita attraverso diretti contatti con giornalisti de " Il Fatto Quotidiano", lamenta con il dott. De Francisci prima, e con il procuratore capo Francesco Messineo dopo, di non avere avuto nessuna comunicazione in merito e richiede il rilascio di una copia dell'atto istruttorio.

c. I fatti di Terme Vigliatore.

In relazione poi ai fatti di Terme Vigliatore, vorrei osservare che le accuse verso il ROS, e di conseguenza verso di me, riprese per ultimo dal PM con la prospettazione della vicenda nel contesto di questo processo, oltre che essere assolutamente infondate nei termini che si vuole loro attribuire, non stanno in piedi da un punto di vista strettamente logico.

L'addebito attribuito al ROS, da un lato, è la volontà di provocare la fuga del Santapaola per scongiurarne la cattura e consentire lo sviluppo delle trattative in corso con "cosa nostra", ma anche, secondo una diversa ipotesi, di avere svolto un'attività mirata alla ricerca del latitante e tuttavia negarla.

Preliminarmente osservo che la Sezione ROS di Messina non era arrivata con le sue indagini a Santapaola per le notizie che Giuseppe Alfano aveva riferito al dott. Canali. Infatti è lo stesso magistrato, nel corso di un'intercettazione disposta nei suoi confronti dalla Procura di Reggio Calabria, che smentisce questo dato (**allegato n. 38**).

Appare poi sorprendente la tesi sostenuta dall'accusa il 30 aprile scorso circa l'ipotesi di favoreggiamento nei confronti del Santapaola, come se costui fosse ritenuto in certo qual modo contattabile in quanto uno dei mafiosi dell'ala morbida di "cosa nostra", quando notoriamente egli, invece, faceva parte della così detta fazione stragista. Questo dato non era solo patrimonio informativo di vari organismi investigativi che si interessavano del contrasto alla mafia, ma è stato anche sostenuto da Giovanni Brusca, sentito l'1 febbraio 2013 nel procedimento n. 8528/12 RG e n. 11719/12 RG del Tribunale di Palermo contro Bagarella Leoluca + 10. Il collaboratore, alla pag. 95 del testo della sua deposizione, afferma che Santapaola, fino al momento della sua cattura, era d'accordo con lui e Bagarella, cioè con coloro che intendevano continuare la strategia stragista di Totò Riina (**all. n.39 in copia informatizzata**).

Le accuse rivoltemi contrastano con le specifiche risultanze processuali raggiunte, depositate anche agli atti di questo dibattimento, e, oltre a ciò, ma direi sopra tutto, con la logica, in forza delle seguenti elementari considerazioni.

I militari del ROS di Messina, solo nella serata del 5 aprile 1993, si vedano le dichiarazioni del maresciallo Giuseppe Scibilia dell' 8 gennaio 2013,

avevano riconosciuto la voce del Santapaola, pur intesa senza però identificarla anche il precedente 1.4.1993.

Informandomi tempestivamente dell'acquisizione, si erano riservati ulteriori indagini, perché ancora non erano giunti alla individuazione del luogo dove il latitante dimorava, né era loro noto con quale frequenza egli si recasse nell'edificio dove lo intercettavano.

In successione di tempo rispetto all'incidente, con esplosione di colpi di pistola, avvenuto il 6 aprile 1993 lungo la linea ferroviaria, in Barcellona e dintorni si svilupparono una serie di attività di controllo e ricerca operate da reparti della Polizia di Stato che, saturando la zona con una serie ripetuta di servizi e perquisizioni, condizionarono pesantemente le indagini dei militari del ROS di Messina a tale punto che il 14 aprile, il maresciallo Scibilia, accompagnato dall'allora magg. Mario Parente del ROS centrale, si recò a Lipari, dove in quel periodo si trovava il dott. Canali, per chiedergli, in relazione agli ascolti che erano in atto da parte della Sezione di Messina e da lui autorizzati, se si poteva evitare di perquisire l'edificio dove era collocata l'ambientale da cui si era ascoltata la voce del latitante. Il magistrato assicurò nel senso.

L'ipotesi principale che chiama in causa il ROS è quella secondo cui il nucleo operativo del cap. De Caprio si trovasse in Terme Vigliatore, non perché in transito ed avesse interrotto il suo movimento avendo ritenuto di riconoscere in un giovane, visto su di un'autovettura, il latitante mafioso Pietro Aglieri, bensì fosse in loco per realizzare una messa in scena che si prefiggeva appunto di fare fuggire Benedetto Santapaola. Si tenga preliminarmente conto del fatto che, tra le notizie confidenziali circolanti all'epoca, c'era anche quelle che segnalavano le presenze dell'Aglieri, del Santapaola, ma anche di Provenzano, nella zona di Porto Rosa. Ne consegue che in un gruppo operativo, che tra i compiti specifici aveva la ricerca dei latitanti, vi fosse, seppure in una normale fase di trasferimento, una naturale sensibilità al problema.

A dare retta all'assunto accusatorio, invece, l'operazione ipotizzata sarebbe stata quella che, sapendo della presenza in zona di quest'ultimo, si fosse inventato, nella stessa località - che non è certo una metropoli - il riconoscimento ed il conseguente tentativo di cattura, da parte di altri militari non appartenenti alla Sezione di Messina e però sempre del ROS, di un altro latitante, l'Aglieri, per consentire così al Santapaola di fuggire, evitando l'arresto.

Nella sostanza ampliando e complicando i contorni di una vicenda che, per sua natura, se fosse stata vera, avrebbe dovuto prevedere la più assoluta riservatezza, non ottenibile certamente aumentando il numero di chi ne era partecipe. Qualora si fosse poi effettivamente voluto provocare la fuga di un latitante, sarebbe stato molto più semplice, logico ed efficace fare girare per Terme Vigliatore, insistentemente e su precisi obiettivi, due o tre autoradio con i colori d'istituto dell'Arma, collegando il servizio a qualche mirata perquisizione, per fare allontanare qualsiasi ricercato presente in zona.

Per rendere credibile poi l'intervento del cap. De Caprio si sarebbe ricorsi ad una messa in scena a dir poco grottesca, dando vita ad un inseguimento concluso con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco che solo per un caso fortunato, lo dice lo stesso Gip del Tribunale di Barcellona nel suo decreto di archiviazione agli atti di questo processo, non si concluse tragicamente.

In pratica, l'ufficiale, secondo l'assunto accusatorio, si sarebbe prestato a rischiare l'omicidio di una persona che lui sapeva estranea al contesto. Sfido infatti chiunque, fosse pure questi un campione della specialità, che, nel corso di un inseguimento su dei binari ferroviari, sia certo, tirando a distanza contro un uomo alla guida di un'auto e tra i sobbalzi del proprio mezzo, di sfiorarne scientemente la testa senza colpirlo.

Pensare che il ROS, e quindi io che ne ero il responsabile, potesse risolversi ad una simile messa in scena non è solamente fuori dalla logica, ma è addirittura incredibile, perché, in caso contrario, vorrebbe dire che l'Arma dei Carabinieri avrebbe affidato un Reparto di punta della sua organizzazione operativa non tanto ad un pasticcione incapace, quanto ad un folle irresponsabile.

L'ipotesi secondaria circa un comportamento scorretto da parte dei militari del ROS nella vicenda di Terme Vigliatore, sostenuta essenzialmente dalle valutazioni del dott. Canali, ribadita anche in questo dibattito, lega direttamente la presenza del gruppo del cap. De Caprio in quella zona alle ricerche del Santapaola. Attività che però non si sarebbe voluta ammettere. Questa tesi, cioè un'attività volta alla cattura del latitante, se smentisce da un lato le teorie di collusione con l'organizzazione mafiosa sostenute dai parlamentari sopra citati, dall'avv. Repici e quindi anche dall'accusa, evidenzerebbe un tentativo da parte del cap. De Caprio e dei militari da lui dipendenti di nascondere un fatto di per sé assolutamente lecito.

Non si capisce, infatti, anche alla luce del clamore delle vicende conseguenti all'errore nel riconoscimento dell'Aglieri, perché non si sarebbe dovuto ammettere, da parte degli operanti, che erano lì invece per cercare Santapaola. Non certo per sviare le proprie responsabilità nell'accaduto, subito riconosciute, né per continuare in tutta riservatezza le ricerche, visto che col trambusto verificatosi, che aveva provocato anche il blocco del traffico ferroviario sulla Messina - Palermo, ogni sorpresa era svanita e, se c'era un latitante in quel piccolo centro, era da ritenere che si sarebbe subito allontanato.

Per quanto mi concerne, invece, sostengo che il servizio in questione rimane una delle vicende meno fortunate che siano capitate ai Reparti da me comandati, dove il caso, che nel bene e nel male, quasi sempre, è presente nelle attività investigative, ha giocato un ruolo rilevante e pesantemente negativo, impedendo la cattura del Santapaola che si sarebbe potuta ragionevolmente verificare, nel giro di qualche giorno, da parte di qualificati professionisti che si erano certamente meritato quel successo.

Fortunatamente, il 18 maggio successivo, circa quaranta giorni dopo quindi, a Mazzarone di Catania, personale della Polizia di Stato catturò il latitante.

Questo fatto prova come le ricerche su Santapaola fossero ben attive e, contestualmente, smentisce che responsabili delle Istituzioni, e tra essi il Capo della Polizia, pref. Vincenzo Parisi, da cui dipendeva il personale che lo aveva arrestato, avessero deciso di evitarne la cattura al fine di portare avanti una fantomatica trattativa con "cosa nostra".

L'accusa infine si è chiesta, consultando la mia agenda, cosa facessi io a Catania quel 6 aprile 1993. E' presto detto, svolsi in quei giorni una serie di contatti operativi con i responsabili dell'Arma territoriale della Sicilia, come si evince dai nominativi trascritti: t. col. D'Isanto e generali Di Noia e Sassi, che sono alcuni degli ufficiali che incontrai nella circostanza. Invece, come risulta dalla mia agenda, consultando però anche la pagina successiva, si constaterà che il 14 aprile 1993 mi sono recato a Messina proveniendo da Catania. L'agenda riporta per quel giorno la dizione: "*Operaz. PdS nella zona d'interesse*". Per operazioni si intendeva quel complesso di ripetute perquisizioni effettuate da personale della PdS, che ha citato il maresciallo Scibilia a proposito dei fatti di Terme Vigliatore nella sua deposizione. Quel giorno vi fu il ricordato intervento del maggiore Parente e di Scibilia presso il dott. Canali perché fosse evitata la

perquisizione dell'abitazione in cui era collocata la microspia attraverso la quale era stata intesa la voce del Santapaola. Nel corso della mia permanenza a Messina fui ragguagliato sui fatti accaduti e sulle prospettive dell'indagine, approvando anche l'iniziativa di contattare il magistrato (Si vedano le pagine relative alle settimane dal 5 all'11 e dal 12 al 18 aprile della mia agende del 1993 già agli atti del dibattimento).

Per tornare al tema specifico del processo ed all'asserto iniziale, non possono esistere dubbi sugli scopi dei tentativi degli onorevoli Alfano e Lumia e giustamente nessuno li ha voluti catalogare come una sorta di trattativa intrapresa con elementi mafiosi a fini inconfessabili.

Resta il fatto però che nemmeno l'iniziativa esperita da me e da De Donno con Vito Ciancimino può essere ragionevolmente considerata tale, alla luce anche degli esiti di tutte le indagini che in merito sono state compiute. Anzi, se vogliamo sottilizzare, il nostro, cioè un tentativo messo in atto da due ufficiali di pg per convincere un cittadino non detenuto alla collaborazione nelle indagini, rientrava pienamente nelle facoltà che ci erano concesse dalla legge, mentre quello dei due politici, con la presenza inusitata dell'avv. Repici, per come viene descritto dai media, sarebbe andato ben al di là delle loro prerogative.

Se ne deduce allora che l'interpretazione del termine "trattativa", almeno quando la si collega alle vicende che originano dalla stagione delle stragi del 1992/94, assume un valore e viene considerata a seconda delle prospettive ideologiche di chi vuole affrontare il problema, e questo non è corretto.

d. L'omicidio del Maresciallo Giuliano Guazzelli e la Falange Armata.

L'accusa ha collegato alla così detta trattativa anche l'omicidio del maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, avvenuto il 4 aprile 1992 nei pressi di Agrigento.

Secondo questa nuova ipotesi, il sottufficiale non sarebbe morto per l'attività professionale di contrasto alla criminalità mafiosa, bensì sarebbe stato eliminato per dare un preciso avvertimento all'on. Calogero Mannino, così da forzare quest'ultimo ad adoperarsi per venire incontro alle esigenze di "cosa nostra".

In pratica Guazzelli, conoscente dell'uomo politico, si sarebbe prestato a fare da tramite con il generale Antonio Subranni, comandante del ROS e già suo superiore, per dare avvio a quei contatti che dovevano costringere lo Stato a trattare, evitando conseguentemente al Mannino di fare la stessa fine dell'on. Salvo Lima, assassinato il 12 marzo 1992.

Per sostenere questa tesi, ancora una volta ci si è basati su alcuni elementi di per sé neutri e certi quali le conoscenze note e mai smentite tra il maresciallo Guazzelli, il generale Subranni e l'on. Mannino che all'epoca, indubbiamente, aveva personali elementi di valutazione per temere iniziative mafiose contro di sé. Il generale Subranni, in tale quadro e secondo l'accusa, avrebbe poi delegato agli ufficiali del ROS, ed a me in modo particolare, la realizzazione pratica dei contatti con la parte mafiosa. Sull'on. Mannino mi rifaccio a quanto ho precedentemente sostenuto circa le indagini sviluppate dal ROS nei suoi confronti, che stanno ad attestare un ben diverso tipo di rapporto tra l'uomo politico e i militari da me diretti. Il ROS, proprio per l'attività investigativa condotta in quegli anni, sarebbe stato l'ultimo referente a cui poter sollecitare attività inconfessabili quali contatti con elementi mafiosi.

Comunque, per quanto attiene specificatamente Giuliano Guazzelli, le acquisizioni processuali relative al suo assassinio hanno evidenziato una diversa realtà rispetto a quella prospettata dall'accusa, e del tutto scollegata dalle vicende dell'on. Mannino.

Tra il 1991 ed 1992, la Sicilia centro-meridionale fu segnata da una serie di omicidi che fecero ipotizzare l'avvio di una vera e propria guerra di mafia, in particolare nelle province di Agrigento e Caltanissetta.

Le dinamiche del fenomeno non erano facilmente intelleggibili; non era chiaro cioè se gli eventi fossero causati da strategie riferibili a "cosa nostra", ovvero da gruppi della "Stidda" in espansione su quei territori.

In quello scenario, il dott. Borsellino, applicato quale procuratore aggiunto alla DDA di Palermo, benché ancora a capo della Procura di Marsala, invitò la Sezione del ROS di Palermo ad avviare specifiche attività investigative, in supporto all'azione dell'Arma territoriale competente.

Il reparto, coordinato nelle indagini dalla d. sa Teresa Maria Principato e dal dott. Vittorio Teresi della DDA di Palermo che erano in collegamento con i colleghi agrigentini, indirizzò le indagini sulla "famiglia" mafiosa di Palma Montechiaro, assicurando anche lo sviluppo delle attività di ascolto telefonico nei confronti dei soggetti ritenuti coinvolti nei casi di omicidio.

Primo concreto esito dello sforzo investigativo fu l'adozione di un provvedimento cautelare, denominato "Gattopardo", con cui il Gip del Tribunale di Palermo ordinò l'arresto di numerosi soggetti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio ed altro (provvedimento n. 604/92 RG GIP del 11.04.1992).

Tra gli altri accusati di appartenere a formazioni della "Stidda", il ROS arrestò in Germania, come già ricordato in questa istruttoria dibattimentale con riguardo alle attività negli ultimi periodi di vita da parte del dott. Borsellino, Schembri Gioacchino che poi decise di collaborare rassegnando le sue dichiarazioni proprio al magistrato ed alla sua collega d. sa Principato. Si vedano le deposizioni qui rese dal magistrato e dal tenente colonnello Carmelo Canale.

Da tale collaborazione emersero elementi significativi anche sull'omicidio del maresciallo Giuliano Guazzelli. Conseguentemente, sulla scorta delle relative attività investigative, scaturì l'emissione di un successivo provvedimento cautelare, nel quadro dell'operazione "Mastino", emesso sempre dal Gip di Palermo nei confronti di appartenenti alla "Stidda", ritenuti responsabili dell'omicidio del sottufficiale (provvedimento n. 604/92 RG GIP del 26.12.1992).

Il contesto investigativo in parola non prese mai in esame le comunicazioni mediatiche della c. d. "Falange Armata", né mi risulta peraltro che i magistrati requirenti dell'epoca ritenessero, in generale, di una qualche rilevanza quelle rivendicazioni.

Quanto al fenomeno omicidiario nel suo complesso, che ricomprendeva l'eliminazione oltre che del Guazzelli, anche del giudice Rosario Livatino, a seguito del progressivo avvento di altri collaboratori di giustizia che qui ricordo: Falzone Alfonso, Siino Angelo, Anzelmo Francesco Paolo e, Salemi Pasquale, risultò inequivocabilmente riconducibile ad iniziative di "cosa nostra". In tale contesto nessuno dei collaboratori sopra citati sostenne che, da parte degli organizzatori dell'omicidio, vi fosse l'intenzione di rivendicarlo, come peraltro da prassi consolidata in "cosa nostra", e a maggior ragione nessuno accennò al fatto che l'atto criminale venisse attribuito, per confondere le idee, alla "Falange Armata".

La rivisitazione delle causali delle tragiche vicende di quegli anni, fu sinteticamente anticipata proprio nell'informativa che la Sezione ROS di Palermo, sul finire del 1994, indirizzò al dott. Gilberto Ganassi della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Non ho la disponibilità del

documento che, comunque, dovrebbe essere agli atti del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento per l'assassinio del dott. Rosario Livatino. Il caso è stato poi trattato in successive vicende ed in sedi giudiziarie diverse. La parola definitiva sull'omicidio Guazzelli è stata detta proprio dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, con sentenza n. 13/2003, divenuta irrevocabile l'11 ottobre 2004 nei confronti sia del mandante, individuato in Rosario Capizzi, capo del "mandamento" di Ribera, che degli esecutori.

Tale sentenza è già agli atti di questo processo in quanto allegata alle dichiarazioni spontanee da me rese il 20 ottobre 2009.

Quanto sopra, seppure solo in parte riferibile a questo procedimento, vuole sottolineare che le risultanze investigative di prima "battuta" sull'omicidio, a cui conseguì una serie di decisioni della magistratura giudicante, non furono patrocinate o "confezionate" dal ROS, bensì costituirono il frutto di un percorso investigativo e processuale diretto e sostenuto dai magistrati requirenti che hanno delegato al ROS, ma anche all'Arma territoriale competente, atti investigativi ed assunto fonti di prova in sede di indagini preliminari prolungate nel tempo.

Secondo la tesi dell'accusa, invece, Giuliano Guazzelli sarebbe stato ucciso per indurre l'on. Mannino a convincere le istituzioni ad aprire una trattativa con "cosa nostra". In particolare, nella recente ricostruzione, vengono citate due telefonate di rivendicazione giunte all'agenzia Ansa di Bari, il 2 e 5 aprile 1992, a cavallo quindi della data dell'omicidio del sottufficiale, che farebbero attribuire alla Falange Armata la sua eliminazione. In tal modo, secondo questa ipotesi, si sarebbe acuita l'efficacia della minaccia verso l'uomo politico.

Per quanto riguarda la "Falange Armata", è noto come, con questa sigla e con centinaia di deliranti comunicati, furono rivendicati molti fatti eclatanti e drammatici dei primi anni novanta del secolo scorso. La sedicente organizzazione, già all'epoca era unanimemente ritenuta non credibile e strumento sfruttato per gli sfoghi di mitomani di varia estrazione. Se ne ricava che, se "cosa nostra" avesse voluto attribuirle la paternità dell'omicidio Guazzelli, con l'iniziativa stessa avrebbe praticamente svilito l'intrinseca minaccia contenuta nell'atto rivendicativo. E questo mi sembra una contraddizione in termini per lo scopo, sempre dando retta all'accusa, che si sarebbe prefissato l'organizzazione.

Resta da aggiungere, in merito alla Falange Armata, che il ROS, a seguito di indagini delegate, trasse in arresto l'educatore penitenziario Carmelo Scalone, in base all'ordinanza di custodia cautelare n. 1237/93 R. GIP emessa il 23.10.1993 dal GIP di Roma, in quanto risultò che, dall'utenza fissa della sua abitazione, erano partite alcune telefonate di rivendicazioni a nome della Falange Armata.

Condannato in primo grado, lo Scalone venne poi assolto in appello. Nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 20 novembre 2001, nel mandare assolto lo Scalone i giudici, a conferma di quanto prima da me sostenuto, osservano, a pag. 21, che “ ... *la Falange Armata appare non una organizzazione con caratteristiche eversive, ma come un'etichetta utilizzata da persone che a suo nome rivendicavano fatti già accaduti senza però offrire alcuna prova di avervi partecipato o profferivano insulse minacce, dando sfogo alla propria mitomania o ad intenti di sciacallaggio.*” (**allegato n. 40 in copia informatizzata**).

Attribuire al maresciallo Guazzelli il ruolo consapevole di essersi prestato indebitamente alle esigenze di un politico, rappresentandole e caldeggiandole presso un suo vecchio superiore, al fine di scongiurarne personali pericoli, è ingiusto oltre che non documentato.

I fatti riscontrati dimostrano invece un suo modo di comportarsi completamente diverso. Nella stessa sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo che ho prima citato, viene descritto l'incontro, confermato dai protagonisti dello stesso, nel quale Angelo Siino, poi apertosi a collaborazione con le istituzioni, aveva chiesto un intervento del Guazzelli presso il generale Antonio Subranni, allora comandante del ROS, per attenuare le conseguenze dell'inchiesta mafia e appalti, da lui conosciuta per notizie pervenutegli indebitamente dalla Procura della Repubblica di Palermo. A tale riguardo si veda la già citata ordinanza, depositata agli atti processuali, del GIP di Caltanissetta d. sa Gilda Lo Forti.

Il sottufficiale rifiutò seccamente la richiesta, provocando la reazione nervosa del Siino che vomitò per la rabbia davanti all'ingresso dell'abitazione del Guazzelli. Erano presenti al fatto, Riccardo, figlio del maresciallo, un suo conoscente, l'ing. Angelo Vetrano, ed un accompagnatore del Siino, l'imprenditore Rosario Cascio, coinvolto ripetutamente in vicende di mafia. Qualcuno si potrà domandare perché Siino conoscesse il maresciallo, ma è notorio il fatto, in quanto anche

processualmente riscontrato, che l'imprenditore, negli anni settanta – ottanta, fosse stato saltuario informatore delle diverse Forze di Polizia palermitane.

L'atteggiamento tenuto dal maresciallo nei confronti del Siino è stato anche confermato dal dott. Vittorio Teresi, che all'epoca dei fatti, nell'ambito della DDA di Palermo, aveva competenza sulla provincia di Agrigento. Si veda in merito la testimonianza da lui resa ai pubblici ministeri di Caltanissetta il 7 dicembre 1992, nella quale il magistrato riferì le notizie sulla vicenda fornitegli dal dott. Borsellino che in merito si era espresso negli stessi termini poi evidenziati dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo. Sempre in tale circostanza il dott. Teresi nulla ebbe a riferire circa confidenze fattegli dal collega su eventuali notizie riconducibili ad una trattativa tra Stato e mafia (**allegato n. 41**).

I fatti, quindi, e non le deduzioni, stanno a dimostrare quale era la linea comportamentale del Guazzelli e non esiste nessun aspetto riscontrato, nella sua vita, che documenti un qualche cedimento rispetto a questo indirizzo.

Un modo di essere oneroso, nel difficile ambiente in cui egli operava, apprezzabile tanto più perché lo teneva senza che nessuno lo scortasse o proteggesse i suoi movimenti e che lo ha portato alla morte. Non era un generale, un magistrato o un politico che poteva fare sentire la sua voce e ottenere ascolto, consenso e sostegno per la propria attività; era solo il maresciallo Giuliano Guazzelli, un tenace, modesto, intelligente, coraggioso Carabiniere che faceva il suo lavoro con rischio personale serenamente assunto, senza speranza di ottenere incarichi prestigiosi o riconoscimenti pubblici.

Invece, dopo la morte, come spesso capita, ottenne una medaglia d'oro al valor civile e l'intitolazione di una caserma dell'Arma.

Così lo Stato, come si dice, mise la pratica a posto e poi la sua vicenda fu subito dimenticata, anche perché Guazzelli non era ritenuto, ma non voleva nemmeno essere, un personaggio da sfruttare per campagne ideologiche o su cui poter scrivere libri o approntare sceneggiati televisivi; era solo un ottimo professionista ed un galantuomo. E se fosse ancora vivo, penso che solo questo riconoscimento pretenderebbe dalle Istituzioni.

11. Le stragi del 1992 – 1994.

La vicenda della presunta trattativa viene prospettata, peraltro, come l'anticamera di un coinvolgimento di fatto nell'esecuzione delle stragi mafiose del 1992-94.

Si tratta di un'accusa di una gravità eccezionale, che diventa ancora più pesante se attribuita a funzionari dello Stato, e penso pertanto che non possa essere ricavata esclusivamente per le mere deduzioni di chi di stragi si è reso personalmente responsabile e deve puntellare la sua posizione di collaboratore di giustizia, o di chi accusando cerca di acquisire meriti per scongiurare ritorni negativi a suoi problemi giudiziari ed economici, e di chi, infine, politico o appartenente alle istituzioni, per dare risalto alla propria attività, sostenere personali ed ardite tesi elaborate su basi esclusivamente teoriche, o far dimenticare inadempienze od omissioni, fa ricorso, con ritardi ventennali, a ricordi postumi, a considerazioni avventurose puntualmente non documentate, ovvero a vuoti di memoria difficilmente giustificabili.

Credo che la gravità dell'accusa pretenda qualcosa di più serio e motivato; è difficile difendersi dai " ritengo " e dai " deduco ", quando sono passati tanti anni dagli avvenimenti, quasi tutti i veri protagonisti e testimoni di quelle vicende non ci sono più e la documentazione relativa è mancante o lacunosa.

a. Il dott. Paolo Borsellino.

In merito ai fatti che precedettero la strage di via D'Amelio, ed in relazione a quelle che furono le connesse attività dei militari appartenenti al ROS, intanto sottolineo che si deve proprio al mio Reparto l'unica ufficiale segnalazione del concreto pericolo che correva il dott. Borsellino in quel periodo.

Fu infatti il comando del ROS, sulla base delle notizie acquisite da una fonte informativa, a sensibilizzare le autorità competenti circa gli intendimenti di "cosa nostra" nei confronti del magistrato.

Si veda l'informativa n. 54/1 "R" del 19 giugno 1992, originata dal Comando del ROS, la cui copia è agli atti del dibattimento perché allegata alle mie dichiarazioni spontanee dell' 8 febbraio 2011.

In questo processo, e sull'argomento, rilevano le dichiarazioni rese dai testimoni Felice Ierfone e Umberto Sinico, all'epoca ufficiali del ROS che, al di là dell'iter burocratico della pratica d'ufficio, provvidero ad informare personalmente ed immediatamente il dott. Borsellino di quanto direttamente acquisito fiduciarmente da un altro appartenente al ROS, il maresciallo Antonino Lombardo.

Il magistrato, come si ricava dalle deposizioni e dalle sommarie informazioni rese dalla moglie, signora Agnese Piraino Leto, poche ore prima di morire, si lamentò in maniera vibrata con il procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro Giammanco, che non aveva ritenuto di doverlo avvertire dei contenuti dell'informativa del ROS, a lui nota, non solo per l'iniziativa dei due ufficiali sopra citati, ma per averne ricevuto anche conferma nell'incontro fortuito con l'on. Salvo Andò, ministro della Difesa in carica, il 28 giugno 1992, all'aeroporto di Fiumicino.

b. Il dott. Paolo Borsellino ed il ROS.

Dell'Arma dei Carabinieri e del ROS Paolo Borsellino aveva una particolare considerazione, come ha sostenuto più di un teste in questo dibattimento e, per quanto personalmente mi riguarda, tra me ed il magistrato c'era, notoriamente, sintonia.

La riprova della fiducia che il dott. Borsellino nutriva nei confronti del ROS e dei suoi ufficiali, si ricava peraltro dall'incontro, da me già ricordato in altre dichiarazioni, che a sua richiesta avvenne il 25 giugno 1992 all'interno degli uffici della Sezione Anticrimine di Palermo. Si vedano a proposito anche le dichiarazioni qui rese dal tenente colonnello Carmelo Canale.

Nella circostanza il dott. Borsellino mi chiese la disponibilità del cap. De Donno per sviluppare l'attività investigativa sul condizionamento degli appalti pubblici da parte di "cosa nostra".

Il magistrato riteneva, infatti, che potesse esserci un legame diretto tra l'attentato di Capaci con la più recente attività del dott. Falcone e pensava che la continuazione dell'indagine, che noi avevamo iniziato con l'amico, avrebbe comunque rappresentato un salto di qualità nel contrasto a "cosa nostra".

Io ovviamente assicurai la disponibilità di De Donno e della Sezione da lui comandata, anche perché dopo i contrasti che si erano manifestati con i responsabili della Procura di Palermo, questa apertura ci avrebbe consentito di riprendere e sviluppare, con un sostegno altamente qualificato, la nostra indagine.

Il magistrato, scambiate alcune considerazioni tecniche con De Donno, ci diede appuntamento a dopo una serie di urgenti atti giudiziari che doveva svolgere nel corso del mese successivo anche all'estero.

Nel lasciarci egli ci chiese di mantenere il più stretto riserbo sull'incontro e sulla futura progressione delle indagini di cui non dovevamo parlare nemmeno con gli altri magistrati del Tribunale di Palermo.

Da parte di alcuni, in ambito giudiziario e conseguentemente in ambienti politici e giornalistici, si sostiene che l'omicidio del dr. Borsellino, sia stato anticipato perché il magistrato aveva manifestato apertamente la sua contrarietà a qualsiasi ipotesi di trattativa di cui era venuto a conoscenza a seguito del suo incontro all'aeroporto di Roma Fiumicino con la dottoressa Liliana Ferraro che gli aveva anche parlato del suo colloquio con il cap. De Donno e del tentativo ipotizzato di contattare Vito Ciancimino.

A proposito del quale, tengo nuovamente a precisare che non ne avevo fatto cenno negli incontri col dott. Borsellino tra la fine di giugno ed i primi di luglio, perché ritenevo assolutamente prematuro informare il magistrato, preso da una pressante serie di gravosi ma concreti impegni e con cui avevo un dialogo continuo, dell'idea di contattare Vito Ciancimino per farne una fonte informativa; allo stato una mera ipotesi di lavoro, ancora tutta da realizzare e dall'esito assolutamente aleatorio.

Su questa nostra intenzione ha riferito, in questa ed in altre sedi, la dott.ssa Ferraro, e non pare, dalle stesse sue affermazioni, che Paolo Borsellino avesse dato molto peso a quanto gli era stato riferito. Tanto è vero che, negli incontri del luglio successivo al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ma anche nelle sue consuetudinarie frequentazioni con il tenente colonnello Canale, egli non ne fece cenno.

E se il magistrato avesse acquisito qualche dato significativo o nutrisse dei sospetti su di una trattativa e su di una partecipazione ad essa da parte mia o di altri ufficiali del ROS, quale migliore occasione quella di

rappresentarla al Comando Generale dell'Arma perché intervenisse immediatamente nella sua competenza.

A meno che qualcuno non pensi che tutta l'Arma fosse coinvolta nel complotto, in tal caso però ritengo che costui dovrebbe farsi curare molto seriamente.

Circa i tempi dell'esecuzione della strage di via D'Amelio, così come in tutte le sedi in cui è stato sentito, anche in questo processo, Gaspare Spatuzza ha confermato che la preparazione dell'attentato al dott. Borsellino era già in atto quando si verificò quello di Capaci. E Gaspare Spatuzza è stato colui che, avendo partecipato alla strage, con le sue documentate ammissioni in merito, ha consentito di effettuare una ricostruzione attendibile di quei fatti e rivedere le decisioni conseguenti alle precedenti fuorvianti dichiarazioni del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino che inizialmente avevano trovato ampio credito.

c. Le testimonianze dei magistrati Alessandra Camassa e Massimo Russo.

In questo processo sono stati anche intesi i magistrati Alessandra Camassa e Massimo Russo i quali hanno riferito circa un incontro che, nel corso del giugno 1992, ebbero con il dott. Borsellino e durante il quale, in un sofferto sfogo, il magistrato ebbe anche a profferire la frase: “ *Un amico mi ha tradito.* “ Paolo Borsellino non disse chi fosse questo amico e, peraltro, i due magistrati non sono riusciti a collocare nel tempo, in maniera precisa, la data dell'incontro.

Il Centro Operativo DIA di Palermo, delegato alle indagini per stabilire il giorno di quel colloquio, mentre non ha potuto ricavare elementi di riscontro dai componenti della scorta del dott. Russo, ha raccolto le testimonianze di quella della dott. sa Camassa che hanno consentito di collocare l'incontro dei due magistrati con il dott. Borsellino, testuale: “ ... *in un giorno antecedente il 21 giugno 1992* “.

Si veda l'informativa del Centro Operativo DIA di Palermo datato 26 luglio 2012 agli atti del processo.

Dal che si ricava, per diretta conseguenza, che “*l'amico*”, indicato come traditore, non potevamo certo essere né io e neppure Giuseppe De Donno

se è vero che, successivamente al 21 giugno 1992, il dott. Borsellino, il giorno 25 giugno di quel mese, a sua richiesta, ci incontrò nella caserma Carini di Palermo, presente anche il maresciallo Carmelo Canale, per stabilire intese circa la prosecuzione delle indagini relative all'inchiesta mafia ed appalti. Se avesse avuto notizie negative su di noi, il magistrato avrebbe assunto altre iniziative nei nostri confronti e comunque non avrebbe continuato a frequentarci e non ci avrebbe richiesto collaborazione nelle indagini.

Per quanto poi attiene alla cena “*con alti ufficiali dei Carabinieri*”, quella a cui fa riferimento il dott. De Donno, parlando con me nel colloquio intercettato dell'8 marzo 2012 e depositato in questi atti, osservo che la data del 13 giugno 1992, cioè l'ipotizzato onomastico del generale Antonio Subranni, indicato dal referto DIA, per mera deduzione, quale possibile giorno della sua effettuazione, non è ammissibile.

Infatti, bastava la semplice consultazione dell'agenda “grigia” del dott. Borsellino, anch'essa agli atti del processo perché allegata alle mie spontanee dichiarazioni del 20 ottobre 2009, per ricavare che:

- . nel periodo 9 – 28 giugno 1992 egli era rimasto sempre a Palermo;
- . in tale periodo ebbe luogo una cena con personale del ROS, in Sicilia, ma senza la presenza del gen. Subranni, che il dott. Borsellino indicò come “la cena degli onesti” e qui è stata ricordata dal teste Sinico;
- . altre cene con Carabinieri ed appartenenti al ROS, a cui il magistrato partecipò in quel lasso di tempo, che va dai primi di giugno al 19 luglio, ed annotate anche nella sua agenda, si riferivano al 10 e 11 luglio 1992 e si svolsero a Roma.

Solo ad una di queste cene romane, quindi, note peraltro a tutti gli ufficiali del ROS centrale, si poteva esclusivamente riferire, a distanza di anni, Giuseppe De Donno.

A margine osservo, come estensore a suo tempo di un certo numero di rapporti giudiziari ed informative di reato, che l'ufficiale di pg, se deve fare necessariamente delle ipotesi di lavoro nella fase preliminare delle sue indagini per individuare l'indirizzo investigativo corretto su cui procedere, quando poi redige il referto conclusivo si deve limitare ad enunciare i fatti, lasciando ad altri le valutazioni conseguenti, deduzioni comprese.

d. L'informativa “ mafia e appalti “.

Nei suoi ultimi giorni, Paolo Borsellino era impegnato con tutte le sue forze a individuare mandanti ed esecutori della strage di Capaci e la sua attenzione particolare era rivolta all'inchiesta mafia ed appalti, a suo tempo avviata da Giovanni Falcone, che lui riteneva l'indagine da sviluppare prioritariamente.

La conferma di questa affermazione si è avuta, in questo processo, con le dichiarazioni rese il 6 luglio 2012 dai testi Luca Rossi e Carlo Vizzini i quali hanno sostenuto che, nel corso dei colloqui da loro avuti con Paolo Borsellino, a pochi giorni dalla sua morte, l'attività professionale del magistrato era concentrata sulla ricerca degli autori della strage di Capaci e sullo sviluppo delle indagini relative all'inchiesta mafia e appalti, e nessun cenno, anche indiretto, egli aveva fatto ad ipotesi di trattative o contatti tra istituzioni dello Stato e “cosa nostra”.

Nel caso dell'incontro riferito dall'on. Vizzini, erano presenti anche i magistrati Guido Lo Forte e Gioacchino Natoli i quali, nel tempo trascorso dall'epoca, non hanno mai sostenuto che Paolo Borsellino, in quella o in altra circostanza, avesse fatto loro riferimento alla conoscenza di una trattativa tra le istituzioni e “cosa nostra”. Peraltro i tanti colleghi del dott. Borsellino che, all'epoca, ebbero con lui contatti di natura personale e professionale, ricordo tra gli altri il dott. Diego Cavaliero, che ha qui depresso, sicuramente quello umanamente più vicino a lui ed alla sua famiglia, non hanno mai fatto cenno a riferimenti che delineassero preoccupazioni per contatti da lui appresi tra organismi dello Stato e “cosa nostra” .

Lo stesso dott. Antonio Ingroia, a suo tempo, si veda la deposizione del magistrato resa alla Corte d'Assise di Caltanissetta il 12 novembre 1997 nel procedimento a carico di Riina Salvatore + 17, (**allegato. n. 42 in copia informatizzata**) in merito ai rapporti avuti con il dott. Borsellino, descrivendo minutamente le attività del collega nel suo ultimo periodo di vita e gli scambi di opinioni tra loro tenutisi, non ne ha riferito considerazioni che riguardassero timori per ipotetiche trattative. Invece, pag. 18 del testo delle sue dichiarazioni, ha ricordato i contatti che il collega aveva intrapreso con gli ufficiali del ROS circa i contenuti del rapporto mafia e appalti, di cui aveva trovato anche un accenno nell'agenda elettronica del dott. Falcone.

Il dott. Gioacchino Natoli , qui inteso il 19 ottobre 2012, dopo avere escluso che il dott. Borsellino avesse mai accennato in sua presenza a conoscenze su di una trattativa tra Stato e mafia, pur non confermando che nell'incontro con l'on Vizzini il collega avesse espressamente parlato dell'informativa mafia e appalti, ha sostenuto che l'argomento, nelle linee generali, fu comunque trattato.

Il dott. Natoli ha altresì riferito circa tempi e sviluppi di questa inchiesta, sostenendo che il ROS, all'epoca, a seguito dei contrasti sorti con la Procura della Repubblica di Palermo nella gestione delle indagini, aveva riversato in maniera irrituale, ad altro Ufficio giudiziario, dati e notizie di competenza di quello di Palermo, producendo in sostanza una "doppia informativa" e mettendo così quest'ultima nelle condizioni di non avere tutti gli elementi conoscitivi disponibili per operare con la dovuta efficacia. Su mafia e appalti ed i suoi sviluppi ci sono state diverse dichiarazioni, alcune delle quali hanno contribuito più a confonderne l'effettivo svolgimento che a chiarirlo. Mi rendo conto che, a distanza di circa venti anni, i ricordi non possano essere precisi; io invece, mio malgrado, ho dovuto più volte ed ancora in questi ultimi anni ritornare su quest'aspetto e ritengo di averne una memoria più puntuale.

A riguardo, comunque, non mi rifaccio a personali reminiscenze, ma alla ricostruzione dei fatti a suo tempo effettuata dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, dott. sa Gilda Lo Forti, chiamata a valutare le accuse di calunnia e corruzione scambiate, in relazione alle vicende connesse all'inchiesta, tra alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Palermo e l'allora cap. Giuseppe De Donno.

Le decisioni del magistrato, contenute nell'ordinanza di cui al procedimento 959/98 R Gip, sono già materialmente agli atti di questo processo, perché allegate alle mie dichiarazioni spontanee rese il 20 ottobre 2009 e si concludono con la valutazione dell'assenza di elementi configurabili a carico del cap. De Donno.

Segnalo, in particolare, il capo 10 dell'ordinanza Lo Forti (da pag. 110 a pag. 135) che, trattando della così detta doppia informativa, esclude che risulti in qualche modo provata l'accusa in tal senso rivolta all'ufficiale da parte dei magistrati della Procura di Palermo.

Una riconferma degli ottimi rapporti tra il dottor Borsellino ed il ROS, e quindi anche con me personalmente ed il col. Obinu, la si ricava dai riscontri dei suoi movimenti nei primi giorni del mese di luglio 1992, quando il magistrato, al rientro da un'attività istruttoria in Germania, peraltro scaturita da un'indagine del ROS, gli interrogatori di Gioacchino Schembri, venne nella sede del Reparto, insieme all'allora maresciallo Carmelo Canale, per contatti di natura operativa, trattenendosi poi a cena con alcuni ufficiali (si vedano le dichiarazioni qui rese del tenente colonnello Carmelo Canale e le annotazioni già citate sull'agenda "grigia" del dott. Borsellino agli atti del dibattimento), dimostrando così, ancora una volta ed a pochi giorni dalla sua morte, la fiducia e la continuità dei rapporti che lo legavano al Reparto.

Fiducia che coinvolgeva tutta la famiglia del magistrato, se è vero che, il successivo 16 febbraio 1993, sette mesi circa dopo la morte del marito, la signora Agnese Borsellino, accompagnata dal religioso don Giuseppe Bucaro e dall'allora tenente Carmelo Canale, venne in visita al ROS intrattenendosi a cena con me e gli altri ufficiali presenti. Si veda la mia agenda dell'anno 1993 agli atti di questo processo che fa fede di questo incontro.

La stima e la considerazione che la famiglia Borsellino, e la signora Agnese in particolare, nutrivano verso i militari del ROS sono state anche confermate in questa sede, il 19 ottobre 2012, dal dott. Fausto Cardella che, a seguito della strage di via D'Amelio, era stato applicato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta ed ebbe modo di raccogliere formalmente le dichiarazioni della signora Borsellino e conoscere la famiglia del magistrato.

e. L'anonimo del "corvo".

Il dottor Borsellino, in quell'ultimo periodo della sua vita, era anche interessato al contenuto di un documento anonimo, acquisito anche a questi atti, circolato nel giugno 1992 e costituito da otto pagine dattiloscritte indirizzate a trentanove tra personalità di livello nazionale e siciliano, tra cui anche lo stesso magistrato. A proposito, preciso quanto a mia conoscenza.

Il 1° luglio 1992, il Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro Giammanco, trasmetteva, con foglio n. 358/92 R. A. , al Dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed al Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri copia di un anonimo, richiedendo le conseguenti indagini da compendiare in un rapporto a firma congiunta.

Per i riferimenti relativi ai magistrati in servizio nel Distretto palermitano, il dott. Giammanco precisava di avere interessato la Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Il documento, più nel dettaglio, inquadrava gli omicidi dell'on. Salvo Lima e del dott. Giovanni Falcone, nell'ambito delle lotte di potere interne alla Democrazia Cristiana siciliana in coincidenza della campagna elettorale del 1992. In particolare faceva riferimento esplicito all'attività degli onorevoli Sergio Mattarella e Calogero Mannino volta a scalzare il potentato politico detenuto in Sicilia dall'on. Giulio Andreotti, attraverso l'on. Salvo Lima, in vista delle elezioni politiche del 5 e 6 di aprile di quell'anno. Entrando nei particolari l'anonimo descriveva, tra gli altri, anche un incontro, facilitato dal professionista palermitano Pietro Di Miceli, che sarebbe avvenuto in una chiesa di San Giuseppe Iato, tra l'on. Mannino e Salvatore Riina nel corso del quale gli accordi raggiunti avrebbero anche previsto l'eliminazione fisica dell'on. Lima. I conseguenti sviluppi dell'intesa avrebbero poi determinato, in successione di tempo, anche l'assassinio del dott. Falcone.

Il documento conteneva anche l'invito a riconsiderare i contenuti del rapporto del ROS sul condizionamento degli appalti pubblici, indicato quale strumento per comprendere gli interessi che legavano gli ambienti economici, politici e mafiosi siciliani.

L'anonimo, per la diffusione ottenuta e per la notorietà dei fatti e delle persone coinvolte ebbe una eco nazionale e passò alle cronache con la definizione di " Corvo 2 ", per distinguerlo dalla serie di cinque lettere anonime, giornalmisticamente definite " Corvo 1 " che, nel giugno 1989, erano state fatte pervenire a personalità siciliane e nazionali, contenenti accuse per gli inquirenti - magistrati ed investigatori - che si erano interessati al rientro in Italia del mafioso Salvatore Contorno.

La serie di considerazioni e notizie di dettaglio riportate nel testo attribuito al "Corvo 2", vennero esaminate dagli organismi di PG delegati alle indagini che, in data 2 febbraio 1993, trasmisero, a firma del questore

Achille Serra e del generale Antonio Subranni, l'informativa n. 123G/628271/100B protocollo S.C.O. e n. 10102/14 protocollo R.O.S. .

Il documento (**allegato n. 43**) prendeva in esame dettagliatamente gli sviluppi della vicenda, nel cui ambito avevo anch'io svolto personale attività d'indagine, ricostruendone gli antefatti ed individuando l'estensore dell'anonimo, ma solo come dato probabilistico, in tale Angelo Sciortino, le cui affermazioni avevano trovato "*elementi di notevole somiglianza*" nel contenuto dell'anonimo stesso, con quello riferito da una fonte informativa del SISDe, denominata "Spada", e da altre risultanze testimoniali acquisite. Il SISDe non comunicò mai il nome della sua fonte.

Successivamente, in data 29 luglio 1993, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, con f. n. 3282/93 R.G. N.R. delegava ancora i due Servizi Centrali a svolgere ulteriori accertamenti a compendio ed integrazione di quanto già riferito. La conseguente attività veniva sospesa a seguito di specifica direttiva della A.G. mandante col suo f. n. 3282/93 N.C. dell'11 settembre 1993.

In precedenza, il 17 luglio 1993, le Procure della Repubblica di Caltanissetta e Palermo, rispettivamente con ff. nn. 100/B/92 e 160/B/92 del 23 Luglio 1993 Caltanissetta, e f. n. 6377/92 del 24 luglio 1993 Palermo, delegavano ROS e SCO ad effettuare indagini su fatti e contesti riconducibili in particolare alle persone di Di Miceli Pietro e Mandalari Giuseppe citati nell'anonimo di che trattasi. Ciò al fine di individuare eventuali elementi di responsabilità nell'ambito dei procedimenti penali relativi alle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

In data 9 novembre 1993, la DDA di Caltanissetta, con f. n. 488/93 Reg. Mod. 21, delegava i due Servizi Centrali ad esperire altri accertamenti su materie già variamente trattate nelle precedenti indagini, con particolare riferimento al Di Miceli.

Non ho altri elementi di personale conoscenza su questa vicenda, ma ritengo che le inchieste delle Procure di Caltanissetta e Palermo non portarono all'accertamento ed all'attribuzione di specifiche responsabilità.

f. Il contributo del prefetto Giovanni De Gennaro.

Un'altra testimonianza sugli ultimi giorni di Paolo Borsellino è stata fornita recentemente dal prefetto Giovanni De Gennaro, all'epoca dei fatti

direttore della DIA, che il 10 settembre 2012, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, ha ricordato i ripetuti incontri avuti col magistrato nel luglio del 1992 (**allegato n. 44 in copia informatizzata**). Ne emerge la figura di un uomo angustiato dai gravi problemi professionali da affrontare, ma che non fa alcun cenno ad una persona amica, quale era per lui il pref. De Gennaro, a sue preoccupazioni circa ipotetiche trattative tra Stato e "cosa nostra".

Tali concetti sono stati poi ribaditi e precisati dal dott. De Gennaro il 12 febbraio 2013 davanti al Gip del Tribunale di Palermo, nel procedimento n. 8528/12 R.G. e N. 11719/12 R.G.N.R. contro Bagarella Leoluca + altri, (**allegato n. 45 in copia informatizzata**). Nel corso di tali dichiarazioni egli ha sostenuto che:

. la fase iniziale di ogni indagine, secondo prassi, rimane come patrimonio dell'investigatore sino a quando non viene portata a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria. Anche l'operazione per la cattura di Benedetto Santapaola non gli fu anticipata dai funzionari dello SCO, malgrado che, sino a poco prima, fosse stato il loro direttore e, in quel momento, rivestisse la carica di direttore della DIA (pagg. 16, 58 e 154 delle dichiarazioni G. De Gennaro);

. nel periodo 1992/ 1993 non aveva mai sentito parlare del "papello" o di documenti analoghi (pag.114);

. nei contatti tra loro, anche negli ultimi del mese di luglio 1993, Paolo Borsellino non gli parlò di conoscenze su trattative tra appartenenti alle Istituzioni e "cosa nostra" (pag. 157);

. era personalmente contrario alla dissociazione applicata anche nei confronti di appartenenti alla criminalità organizzata, e non lo meravigliava la posizione negativa che avrebbe assunto in merito il dott. Borsellino (pag. 143);

. ignorava, come riferito da Gaspare Mutolo che lo avrebbe appreso da funzionari della DIA, di cui nel 1992 egli era il vice - direttore, che l'allora col. Mori avesse contatti con elementi di "cosa nostra" (pag. 147);

. le indagini su mafia ed appalti erano importanti ed innovative, perché si riferivano alla capacità delle organizzazioni criminali di inserirsi nei circuiti finanziari ed economici (pag. 160);

. aveva rapporti con il generale Mori da quaranta anni, ne aveva un'alta considerazione e lo conosceva come un collega molto stimato (pag. 161);

. il dott. Francesco Di Maggio era considerato un magistrato rigoroso e particolarmente severo e, pur non ricordando personalmente una sua presa di posizione in merito, lo riteneva ideologicamente favorevole all'applicazione senza cedimenti del 41 bis (pag. 155);

. le rivendicazioni ad opera della Falange Armata erano unanimemente ritenute inattendibili (pag. 155);

. ricordava del contatto tra un funzionario della DIA, il dott. Francesco Messina da lui ben considerato, e tale Paolo Bellini che era stato presentato dal maresciallo Procacci della Questura di Reggio Emilia. Il dott. Messina, però, dopo il primo incontro, non aveva ritenuto di dover continuare quel dialogo (pagg. 109 e 150);

. la nota redatta dal suo Ufficio il 10 agosto 1993, che prendeva in esame la situazione dopo gli ultimi attentati dei giorni 27/28 del luglio precedente, voleva fornire chiavi di lettura ai fini di una scelta delle linee investigative da adottare e riprendeva, nei contenuti, il contributo del Gruppo di lavoro costituito a seguito delle decisioni del CNOSP del 30 luglio 1993 a cui avevano preso parte anche funzionari della DIA e dello SCO (pag. 19 e seguenti).

A tale proposito, l'accusa di questo procedimento e di quello n. 8528/12 R. G. dianzi citato, ha inteso mettere in rilievo come le conclusioni del Gruppo di Lavoro prospettassero più ipotesi circa le responsabilità degli attentati del 27 e 28 luglio 1993, a fronte dell'univocità d'indirizzo evidenziato dall'elaborato DIA che puntava esclusivamente sulla pista mafiosa. A parte il fatto che il Gruppo di Lavoro indicò come più attendibile l'origine mafiosa degli attentati, mi permetto un'osservazione originata da chi, di quell'organismo, fece parte. La DIA era un ufficio che

aveva, mi si passi il termine, una ragione sociale specifica: la lotta alla criminalità organizzata e di questa solo si interessava. Il Gruppo di Lavoro, estemporaneamente creato presso il CESIS per l'emergenza attentati, era una formazione composita, in cui erano rappresentate diverse competenze: oltre a quelle delle FF. PP. propriamente dette, anche le specificità del Servizio Centrale Antidroga, dei Servizi di Sicurezza interni ed esterni, della DIA e del DAP.

Pur sottolineando tutti i convenuti la maggiore concretezza della pista mafiosa, fu chiesto da parte dell'intelligence, di non omettere la considerazione di altre possibili matrici, quali la pista politica e quella di origine internazionale, in particolare del terrorismo islamico.

Molto facile ora, a distanza di più di venti anni, fare notare come fossero quasi ovvie le responsabilità mafiose, così come peraltro sostenevano già in quella sede i rappresentanti delle Polizie a competenza generale ed il DAP, ma in quei momenti questa certezza non era proprio di tutti, anche alla luce della contestualità degli attentati di Roma e Milano, fatto inusitato questo, sino ad allora, per le modalità operative proprie di "cosa nostra". Così furono recepite, ma in subordine, anche le altre piste prospettate dagli organismi di sicurezza e sostenute, come alcuni qui ricorderanno, anche da esponenti del Governo e dallo stesso Presidente del Consiglio pro tempore, Carlo Azeglio Ciampi, il quale aveva espresso chiaramente le sue preoccupazioni circa una possibile natura eversiva degli attentati. Fatto quest'ultimo ricordato, nella sua deposizione, anche dal pref. De Gennaro (pag. 23).

A parte ciò, sia il Gruppo di Lavoro che la DIA, nelle loro rispettive proposte, sostenevano concordemente il mantenimento senza cedimenti delle norme previste dall'art. 41 bis 2° comma, con le modifiche cioè previste dal dl n. 306 dell' 8 giugno 1992.

g. Le ulteriori affermazioni di Giovanni Brusca.

Nel procedimento penale n. 8528/12 R. G., a carico di Bagarella Leoluca + altri sopra citato (**vedasi ancora allegato n. 39**), ha rilasciato ulteriori dichiarazioni anche il collaboratore Giovanni Brusca.

Il Brusca, a seguito delle domande poste dal Giudice e dalle parti, ha precisato che:

. Provenzano, era un moderato secondo quello che sosteneva Riina, ma era solo una questione di strategia, perché gli obiettivi erano gli stessi (pag. 15 delle dichiarazioni G. Brusca);

. in conseguenza dell'esito del primo maxi-processo, Riina decise la strategia dell'attacco allo Stato (pag. 30);

. dopo l'arresto di Riina, Provenzano, Bagarella e Brusca s'incontrarono a Belmonte Mezzagno. Brusca fece cenno alla "trattativa", così come ne aveva parlato con lui Riina, e trasse il convincimento che Provenzano fingesse quando sosteneva di non saperne nulla. Peraltro si meravigliò anche che Bagarella, pur assecondandolo, non facesse alcuna precisazione su modi, tempi e protagonisti della stessa (pag. 66);

. dopo l'arresto di Riina, Provenzano divenne capo della famiglia di Corleone, ma ogni cosa importante veniva decisa con Bagarella. Tanto è vero che sino all'arresto di quest'ultimo, il 14 giugno 1995, Provenzano non faceva niente d'iniziativa (pagg. 66 e 67);

. dopo gli arresti di Leoluca Bagarella e Giuseppe Monticciolo, Riina, tramite il figlio Giovanni ancora libero, gli mandò a dire di continuare la strategia stragista (pag. 73);

. non conosceva personalmente Paolo Bellini di cui gli parlò Antonino Gioé (pag. 78);

. dopo l'arresto di Riina, lui e Bagarella, avevano pensato di eliminare il Bellini ritenendolo legato ai Servizi (pagg. 84, 85 e 142);

. Santapaola fino a quando è rimasto libero era dalla parte sua e di Bagarella (pag. 95);

. personalmente aveva sentito parlare della Falange Armata, ma mai in "cosa nostra" e quindi mai per rivendicare attentati. L'unica rivendicazione fatta da elementi di "cosa nostra", ma non a nome della Falange Armata,

era quella effettuata da Santo Mazzei quando, in relazione ai maltrattamenti dei detenuti nelle carceri, attribuì all'organizzazione mafiosa la collocazione di un proiettile di artiglieria nei giardini di Boboli a Firenze (pagg. 103 e 135);

. quando Riina gli accennò ai contatti con i politici, fece i nomi di Bossi, Dell'Utri e Ciancimino, ma aggiunse che non se ne faceva nulla (pag. 121);

. i nominativi dei tramiti della trattativa li ha dedotti dalla lettura dei giornali (pag. 125);

. in “cosa nostra” non ha mai sentito che Provenzano fosse coinvolto in trattative (pag. 128);

. dopo la cattura di Riina, in “cosa nostra” si verificò una spaccatura dell'organizzazione in tre parti: quella costituita da Bagarella, Messina Denaro e lui Brusca, quella rappresentata da Provenzano Spera e Giuffré e quella composta da Ganci, Cancemi e La Barbera (pag. 147 e 148);

. dopo l'arresto di Riina non ci furono più stragi ma attentati ai monumenti. La decisione fu presa in “cosa nostra” senza interventi esterni (pag. 149);

. le stragi si interruppero per incomprensioni tra Bagarella e Giuseppe Graviano (pag. 150).

h. I rapporti con l'on. Nicola Mancino.

Ad ulteriore chiarimento, visti i continui riferimenti giornalistici e le più recenti ipotesi giudiziarie che riguardano la stagione delle stragi, preciso di avere conosciuto personalmente l'on. Nicola Mancino, allora Ministro dell'Interno in carica, il 19 luglio 1992, nel corso di una trasmissione televisiva, diretta da Bruno Vespa, connessa alla strage di via D'Amelio avvenuta in quello stesso giorno. Alla trasmissione parteciparono anche il dott. Bruno Siclari, all'epoca Procuratore Nazionale Antimafia, l'on.

Tiziana Parenti, in seguito divenuta Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, e il dott. Giuseppe Arlacchi.

Anche per questa circostanza fa fede la mia agenda del 1992 agli atti del processo.

Ho rivisto l'on. Mancino qualche altra volta nel corso degli anni, ma tra noi non sono mai intercorsi rapporti che andassero oltre quelli strettamente formali.

Non ho mai ricevuto dall'on. Mancino, nelle diverse funzioni istituzionali da lui rivestite, direttive, richieste o sollecitazioni di qualsiasi tipo, neppure in forma mediata, così pure, ovviamente, dal Capo della Polizia dell'epoca, il prefetto Vincenzo Parisi.

L'on. Mancino, ripetutamente, ed anche in questa sede, si è lamentato del fatto che non lo avrei informato dei miei contatti con Vito Ciancimino e nemmeno della cattura di Salvatore Riina.

Sull'identità di una sua fonte informativa, la norma consente all'ufficiale di p.g. di mantenere il segreto, che reputo sia un elemento essenziale per l'efficace conduzione delle operazioni. Non vedo quindi perché un colonnello dei Carabinieri, trattandosi di un'attività in corso, avrebbe dovuto parteciparla addirittura al Ministro dell'Interno.

Per quanto riguarda poi la notizia della cattura del Riina, la valutazione circa l'opportunità e quindi l'onere d'indirizzare un'informativa ovvero una comunicazione agli organismi istituzionali di vertice, e quindi anche al Ministro dell'Interno, in base al Regolamento dell'Arma dei Carabinieri, spetta esclusivamente al Comando Generale. A me incombeva l'onere d'informare la gerarchia, cosa che ovviamente feci tempestivamente.

Se l'on. Mancino riteneva di non essere stato messo al corrente in maniera corretta di fatti interessanti la sua sfera di competenza o di avere ricevuto la notizia dell'arresto del Riina in ritardo, doveva lamentarsene con altri, non certo con il col. Mori.

A margine delle deposizioni degli uomini politici e di esponenti delle Istituzioni chiamati a rendere testimonianza in questo processo, e mi riferisco in particolare a Giuliano Amato, allo stesso Nicola Mancino, a Vincenzo Scotti, Claudio Martelli, Luciano Violante, Gaetano Gifuni, Liliana Ferraro, Ilda Boccassini, Teresa Maria Principato, Gioacchino Natoli, Olindo Canali, Antonio Viesti e Giovanni De Gennaro, rilevo che, a richiesta o d'iniziativa, al di là degli aspetti particolari, sono state espresse

concordemente considerazioni positive sulla mia professionalità e mai è stata messa in dubbio la mia fedeltà alle Istituzioni.

12. Sull'esistenza di una trattativa.

Concludendo la ricostruzione del complesso degli avvenimenti relativi al processo, mi permetto di fare un'osservazione basata sui fatti, come sempre ed esclusivamente si dovrebbe quando si tratta di vicende che, oltre a prendere in esame eventi drammatici, si riflettono anche sulla reputazione e le prospettive delle persone coinvolte.

Parte del processo, al di là delle imputazioni ascritte, si basa sul quesito se, ed eventualmente in che termini, vi siano stati contatti e/o trattative tra Stato ed esponenti mafiosi.

Trattative che, ove si fossero concretizzate o fossero state tentate, avrebbero avuto lo scopo di porre fine alla stagione stragista iniziata da "cosa nostra", nel marzo del 1992, con l'omicidio dell'on. Salvo Lima.

Ho dimostrato che non c'è stata alcuna iniziativa, nelle mie attività, che mirasse a realizzare aspetti finalizzati a quello scopo, e questo vale a maggior ragione per ciò che concerne il col. Mauro Obinu e gli altri appartenenti al ROS, che all'epoca, comunque, operavano, nel quadro della normativa vigente, sotto la mia responsabilità di comandante.

Non sono a conoscenza, altresì, di intese o accordi che possano esserci stati in merito, per scelte di altri appartenenti alle Istituzioni, perché se ne fossi stato informato, a suo tempo ne avrei fatto denuncia, così come mi competeva.

Non posso quindi sostenere con dati probanti, che in questi casi sono gli unici che valgono, se una o più trattative vi siano state oppure no.

L'unico, chiaro indirizzo di natura politico – amministrativa che possa apparire come una concessione verso "cosa nostra", di cui ho conoscenza e che ho anche trattato in queste mie dichiarazioni, è stato quello, operato dal Ministero della Giustizia nel corso dell'autunno del 1993, e proseguito poi nei mesi seguenti, della riduzione del numero dei detenuti sottoposti al 41 bis – 2° comma del Regolamento Carcerario.

Sono dell'avviso che l'operazione, così come mi è stato dato conoscere, rientri ampiamente tra le decisioni che la classe dirigente responsabile di un paese possa assumere e di cui debba eventualmente rispondere, ma in sede politica.

E questo anche se l'iniziativa, da me e da tutti i responsabili degli organismi delle FF. PP., all'epoca, fosse ritenuta inopportuna e controproducente.

Queste, però, sono esclusivamente valutazioni personali che non hanno alcun valore effettivo, e in questa sede occorrono invece prove e certezze.

Di un fatto, allora, sono certo. L'attenuazione del regime carcerario non ha sortito un alcun effetto sulla cessazione delle stragi di mafia.

A mio avviso, la ferocia e l'ottusa determinazione di Salvatore Riina prima, e di Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano poi, non si sarebbero certo fermate per la modesta concessione rappresentata dalla promessa di ipotetiche migliori condizioni carcerarie dispensate ad uno sparuto gruppo di "uomini d'onore" di secondo e terzo piano che, quindi, non li riguardava.

E che questa iniziativa non avesse affatto modificato le convinzioni e gli intendimenti della dirigenza mafiosa, lo si ricava dalla constatazione che, anche dopo la serie di provvedimenti che sancivano il mancato rinnovo delle sottoposizioni al 41 bis, determinati a partire dal 1° novembre 1993, nel gennaio successivo, "cosa nostra" organizzò un attentato, quello nei pressi dello stadio olimpico di Roma che, qualora fosse riuscito, avrebbe provocato la strage mafiosa più grave, per numero di vittime potenzialmente coinvolte, che fosse mai stata concepita.

La fine della campagna stragista, avvenuta agli inizi del 1994, fu invece una decisione obbligata, presa dagli stessi componenti ancora in libertà di "cosa nostra", perché costoro non erano più in grado di disporre dei mezzi e degli uomini necessari per continuarla.

Questa non è una considerazione personale, ma ce lo dicono due dei protagonisti di quelle vicende, a loro modo qualificati, intesi anche in questo processo: Giovanni Brusca e Gaspare Spatuzza.

Brusca, nelle udienze del 22 maggio 2009 e del 10 ottobre 2011, a domanda del signor Presidente di questo Tribunale, ha dichiarato che le stragi si interruppero per il disaccordo tra Leoluca Bagarella ed i Graviano che, testuale, "*aveva fatto mancare un po' tutto*", altrimenti quella strategia "*sarebbe continuata*". Tale versione è stata da lui riconfermata il 1° febbraio 2013 nel corso del sopra citato procedimento n. 8528/12 R. G. a carico di Bagarella Leoluca + altri .

Lo Spatuzza, nell'udienza del 5 ottobre 2012, ma anche in altre numerose dichiarazioni dibattimentali rese in precedenza, ha sostenuto che, dopo il fallito attentato al pullman dei Carabinieri nei pressi dello stadio olimpico di Roma e con il successivo arresto di Giuseppe Graviano, venne meno chi, per disponibilità di mezzi, determinazione e capacità organizzative, poteva gestire simili iniziative.

Si ricava quindi la conclusione che le potenzialità offensive di "cosa nostra", tra l'arresto di Salvatore Riina, realizzato all'inizio del 1993, e quello di Giuseppe Graviano del gennaio 1994, entrambi eseguiti da reparti dei Carabinieri, erano progressivamente e rapidamente venute meno, in corrispondenza di una sempre più efficace qualità della risposta degli apparati investigativi.

Non erano stati quindi i modesti benefici apportati dalle iniziative del Ministero della Giustizia nei confronti dei detenuti mafiosi a fare recedere "cosa nostra" dai suoi intenti criminali.

Per l'attività da me svolta sono stato sempre abituato a considerare i dati di fatto e non le mere ipotesi, anche se a volte queste possono apparire suggestive, di maggiore presa emotiva ed adattarsi meglio a determinati interessi e convincimenti personali. E i fatti allora dicono che lo scompaginamento di "cosa nostra" è avvenuto per l'impegno e la dedizione degli uomini delle Istituzioni, alcuni dei quali hanno pagato di persona questo impegno, e non già per contatti sottobanco o accordi indimostrati ed indimostrabili che, così come presentati anche in questo processo, hanno la fondatezza e l'effettiva consistenza di un castello di carte.

13. Considerazioni conclusive

Dalla disamina serena di quanto mi è occorso dal punto di vista professionale, ho tratto la convinzione che se, a parole, la condanna delle manifestazioni mafiose è unanime ed espressa sempre con toni perentori, nella realtà, quando si va al concreto e bisogna esporsi rischiando qualcosa, sono pochi coloro che si impegnano effettivamente.

Risulta infatti più facile proporre a posteriori analisi e soluzioni, senza mai la controprova del riscontro pratico, criticare col senno di poi ogni decisione a suo tempo assunta sul terreno, mettere in dubbio ed interpretare, ai propri fini, le azioni di chi concretamente ha operato dovendo decidere nell'immediatezza e non disponendo sempre di dati conoscitivi sufficienti per definire condotte e strategie aderenti alle necessità del momento, piuttosto che operare direttamente, mettendoci la faccia, e quindi con rischio personale, contro un'organizzazione criminale spietata e sempre in grado di offendere.

Produrre, ovviamente a distanza di molti anni, versioni e ricostruzioni avventurose e decontestualizzate, risulta esercizio abbastanza facile, potendosi appoggiare a pochi fatti certi e neutri, sulla cui trama qualche personaggio interessato può sempre aggiungere interpretazioni o menzogne rese credibili dalla mancanza di documentazione specifica e dalla scomparsa di molti dei protagonisti di quei fatti, quelli veri però non quelli autonominatisi tali.

In questo modo, qualsiasi vicenda investigativa, meglio, qualsiasi attività umana, può essere reinterpretrata e censurata.

Si tratta, nella fattispecie, di operazioni per nulla pericolose e molto redditizie dal punto di vista dei ritorni d'interessi, i più disparati, che se ne possono ricavare. Tenuto poi anche conto del fatto che chi riteneva di servire in quei momenti lo Stato, non pensava di doversi preconstituire alibi e difese da ipotesi fondate sull'elaborazione di fantasiosi sistemi criminali, pensati a tavolino sulla base esclusiva di un convincimento ideologico, senza il conforto di prove che possano in qualche modo confermarli, anzi addirittura in presenza di precisi dati che attestino il contrario, supportati da presupposti teorici fini a se stessi e sostenuti da occasionali e disponibili

portatori di interessi personali che consentono, con le loro indimostrabili affermazioni, di formulare le ipotesi più strampalate, campo d'azione che dovrebbe essere lasciato all'esclusiva frequentazione dei cultori della letteratura di fantasia e non a professionisti della materia.

Ricostruzioni che trovano poi eco ed ampliamento nel coro della stampa così detta specializzata, che mirando sempre, anche per ragioni di tiratura, a stupire ed a fare del sensazionalismo, ha perso ormai il gusto della concretezza e quindi della ricerca seria e personale, al punto, per documentarsi, da tenere in scarso conto, non dico lo studio dei vari casi, ma anche la frequentazione delle aule giudiziarie, per rifugiarsi nelle più comode indicazioni ottenute direttamente dalla parte ritenuta vincente o comunque più forte e quindi più utile ai propri fini, quelli di bottega, non certo a quelli della verità.

Il tutto ripreso da una serie di commentatori, opinionisti, esperti della materia, studiosi e politici ideologicamente connotati e ben collegati all'ambiente mediatico – istituzionale che conta, i quali, come tanti pappagalli, avendo al massimo una pallida e limitata idea dei fatti su cui si discute e che peraltro non hanno vissuto, distillano pareri ed emettono condanne o assoluzioni sulla base del tornaconto personale e dei propri orientamenti ideologici, senza accorgersi di fare per lo più dello squallido pettegolezzo, ma indicando i propri obiettivi e proponendo le proprie tesi ad un'opinione pubblica disabituata alle valutazioni frutto di soggettive elaborazioni ed ormai orientata a coltivare il culto della “presunzione di colpevolezza” a priori.

Di fronte a tutto ciò, ripenso sempre con orgoglio a quanto fatto nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare in un contesto temporale drammatico, dove uno Stato in crisi in tutte le sue componenti, non offriva sostegno e non dava indirizzi e dove solo il rispetto di se stessi e dei doveri delle proprie funzioni animò un gruppo di uomini, tra cui anche appartenenti alle Forze di Polizia, nel contrasto a organizzazioni criminali che minacciavano gravemente le Istituzioni.

Il paradosso di questa vicenda è costituito dal fatto che io, e tutti quelli che operavano con me, non abbiamo memoria della gran parte degli attuali lottatori antimafia, e ciò, malgrado ogni loro compiacente e postuma

ricostruzione personale. Non li abbiamo visti perché non c'erano accanto a noi o al fianco di coloro che, durante quella tragica stagione, hanno davvero combattuto "cosa nostra", alcuni fino a perderci la vita.

Rimane allora l'amara constatazione che forse la vera colpa che non ci viene perdonata da qualcuno sia quella di essere, al contrario di altri, sopravvissuti, e di porci quindi come testimoni non smentibili di una serie di fatti drammatici di cui anche questo dibattimento si occupa.

Signori del Tribunale, il col. Obinu ed io, non accettando a suo tempo la prescrizione maturata per le ipotesi di reato ascritteci, come uomini delle istituzioni abbiamo ritenuto doveroso difenderci davanti al nostro giudice naturale; e l'atteggiamento tenuto dalla nostra difesa in tutto l'arco temporale del dibattimento ritengo lo abbia confermato.

Attendiamo quindi serenamente il vostro giudizio, intimamente persuasi, comunque, di avere sempre operato correttamente, non solo nel doveroso rispetto delle leggi, ma anche e soprattutto nell'osservanza delle regole deontologiche poste a base dei nostri convincimenti, della nostre scelte professionali e del nostro status di militari.

14. ELENCO ALLEGATI.

Report contenenti l'elenco di una serie di manifestazioni, relative al periodo dal 2007 al 2013, concernenti l'attività di gruppi di supporto all'attività antimafia, **all. 1 in copia informatizzata (pag. 10);**

Intervento del prof. Luigi Ferrajoli al XIX Congresso di Magistratura Democratica, **all. 2 (pag. 12);**

Intervento del prof. Giovanni Fiandaca su: La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale, **all. n. 3 (pag. 12);**

S.i.t. rese il 22 maggio 1993 da Riccio Michele al dott. Sebastiano Ardita della Procura della Repubblica di Catania, **all. n. 4 (pag. 24);**

Informativa n. 7790/96 del 26 gennaio 1998 della Sezione Anticrimine CC. di Palermo, denominata "Apice", **all. n. 5 in copia informatizzata (pag. 25);**

Lettera n.2326/1 – 30, datata 5 febbraio 2001, a firma del comandante del ROS, gen. Sabato Palazzo, diretta ai Procuratori della Repubblica di Caltanissetta e Palermo, **all. 6 (pag. 26);**

Fotocopia del quotidiano "La Repubblica" del 20 febbraio 2001 riportante l'articolo intitolato: " Provenzano, l'Arma accusa ", **all. 7 (pag. 26);**

Ordinanza di archiviazione n. 4932/99 emessa il 4 aprile 2000 dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti di Riccio Michele, **all. 8 (pag. 43);**

Copia della perizia tecnico – grafica presentata il 24 novembre 1997 dal prof. Aldo Agosto nel procedimento n. 2979/96/21, **all. 9 (pag. 43);**

Procedimento Penale n. 1844/03 N. C. Richiesta di archiviazione inoltrata in data 1 giugno 2006 al GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di

Mori Mario, Obinu Mauro, Subranni Antonio e Riccio Michele, **all. 10 in copia informatizzata (pag. 43)**;

Ordinanza della Corte d'Appello di Palermo, Sezione II Penale, emessa il 17 settembre 2009, **all. 11 (pag. 52)**;

Copia dell'articolo apparso il 9 ottobre 2012 sul "Corriere della Sera", alla pagina 23, dal titolo: " Le manovre di Ciancimino, io sono in vendita", **all. 12 (pag. 53)**;

Richiesta di applicazione delle misure cautelari n. 1595/08 RGNR della Procura della Repubblica di Caltanissetta, **all. 13 in copia informatizzata (pag. 54)**;

Sentenze emesse dalla Corte d'Assise e dalla Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Calabrò Giuseppe e Lo Giudice Pietro, **all. 14 in copia informatizzata (pag. 65)**;

Dichiarazioni rese da Bellini Paolo il 12 e 21 febbraio 2013 nel procedimento n. 8528/12 R. G. – n. 11719/12/12 R. G. R. N. a carico di Bagarella Leoluca + altri, **all. 15 in copie informatizzate (pag. 67)**;

Sommarie informazioni testimoniali rese il 24. 9. 2012, da Tempesta Roberto, ai Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Palermo, **all. 16 in copia informatizzata (pag. 67)**;

Testo delle dichiarazioni rese il 23 gennaio 2009 da Brusca Giovanni nel procedimento contro Agate Mariano + 26, **all. 17 in copia informatizzata (pag. 70)**;

Dichiarazioni rese da Mario Mori alla Corte d'Assise di Firenze il 7 giugno 1997 nel procedimento contro Bagarella Leoluca + 25, **all. 18 (pag. 70)**;

Stralcio, da pag. 143 a pag. 147, del libro di Giovanni Vignali intitolato "La primula nera", **all. 19 (pag.71)**;

Copia dell'articolo del settimanale Panorama, datato 2 maggio 1993, relativo alle dichiarazioni di Vito Ciancimino ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, **all. n. 20 (pag. 74)**;

Decreto di applicazione delle misure di prevenzione applicate dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure Prevenzione nei confronti di Lo Verso Stefano, **all. 21 in copia informatizzata (pag. 79)**;

Copie dell'articolo di “ la Repubblica .it “ del 3 giugno 1992 intitolato: “Maxitaglia sui boss impunità per i pentiti” e del periodico “Panorama” del 21 giugno 1992 intitolato “Se ti penti ti assolvo” **all. 22 (pag. 81)**;

Verbale di interrogatorio reso il 9 dicembre 1992 da Gaspare Mutolo ai pubblici ministeri di Caltanissetta, dott. sa Ilda Boccassini e dott. Fausto Cardella, **all. 23 (pag.82)**;

Audizione di Gaspare Mutolo resa il 9 febbraio 1993 alla Commissione Parlamentare Antimafia, **all. 24 in copia informatizzata (pag. 82)**;

Testo delle dichiarazioni rese il 14 aprile 1999 da Gaspare Mutolo alla Corte d'Assise di Caltanissetta nel processo così detto Borsellino ter, **all. 25 in copia informatizzata (pag. 82)**;

Ordinanza di custodia cautelate in carcere n. 5011/2003, emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 4 novembre 2003, nei confronti Aiello Michele, Ciuro Giuseppe e Riolo Giorgio, **all. 26 in copia informatizzata (pag. 84)**;

Memoria del Pubblico Ministero n. 12790/02 R. G. D. D. A. dell' 1 ottobre 2003 indirizzata al GIP del Tribunale di Palermo, **all. 27 in copia informatizzata (pag. 85)**;

Copia della lettera inviata il 6 febbraio 2005 da Matteo Messina Denaro, che si sottoscrive Alessio, a Bernardo Provenzano, **all. 28 (pag. 86)**;

Audizione dell'on. Claudio Martelli resa alla Commissione Parlamentare Antimafia l' 11 settembre 2012, **all. 29 in copia informatizzata (pag. 96)**;

Dichiarazioni rese il 23 aprile 2013 davanti all Corte d'Assise di Caltanissetta dal dott. Vittorio Teresi, **all. 30 in copia informatizzata (pag. 105)**;

Sentenza del Collegio per i Reati Ministeriali – Tribunale di Roma, n.57/93 R. G. emessa il 16 aprile 1996, **all. 31 (pag. 107)**;

Decreto emesso il 2 luglio 2001, dal Collegio per i Reati Ministeriali Tribunale di Roma, nei confronti di Oscar Luigi Scalfaro, **all. 32 (pag. 107)**;

Comunicazioni del ROS n. 82/2-1-1992”R” del 12 agosto 1993 e n. 82/3-1-1992”R” del 28 agosto 1993 diretti rispettivamente a Comando CC. Sicurpena e Comando Generale dell’Arma CC., **all. 33 (pag. 110)**;

Intervista rilasciata al periodico Panorama.it dal dott. Fabozzi, **all. 34 (pag. 115)**;

Sommario informazioni testimoniali rese il 24 settembre 2002 dal prof. Giovanni Conso al dott. Gabriele Chelazzi, sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, **all. 35 (pag. 118)**;

Copie degli articoli apparsi su settimanale “Panorama” del 10 ottobre 2012, e sul “Corriere della Sera” del 17 dicembre 2012, **all. 36 (pag. 125)**;

Lettere inviate dall’avv. Rosalba Di Gregorio al Procuratore aggiunto di Palermo dott. De Francisci ed al Procuratore capo di Palermo dott. Messineo, **all. 37 (pag. 127)**;

Testo dell’intercettazione del dott. Olindo Canali eseguita il 20 giugno 2009 in esecuzione del decreto n. 2986/09 RGNR e n. 1155/09 RIT DDA, emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data 29 maggio 2009, **all. n. 38 in copia informatizzata (pag. 127)**;

Testo delle dichiarazioni rese l'1 febbraio 2013 da Brusca Giovanni nel corso del procedimento n. 8528/ 12 RG e n. 11719/12 RG NR a carico di Bagarella Leoluca + 10, **all. 39 in copia informatizzata (pag. 127);**

Testo delle sentenze relative a Scalone Carmelo e concernenti la Falange Armata, emesse il 9 giugno 1999 ed il 20 novembre 2001, **all. 40 e 41 in copia informatizzata (pag. 135);**

Dichiarazioni rese il 7 dicembre 1992 dal dott. Vittorio Teresi ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, **all. 42 (pag. 136);**

Testo della deposizione resa dal dott. Antonio Ingroia il 12 novembre 1997 alla Corte d'Assise di Caltanissetta, **all. 43 in copia informatizzata (pag. 143);**

Anonimo del "corvo". Lettera di delega del dott. Giammanco al ROS ed informativa congiunta del ROS e dello SCO, **all. n. 44 (pag. 147) ;**

Audizione resa dal prefetto Giovanni De Gennaro alla Commissione Parlamentare Antimafia il 10 settembre 2012, **all. 45 in copia informatizzata (pag. 148);**

Testo delle dichiarazioni rese dal prefetto Giovanni De Gennaro al Gip del Tribunale di Palermo il 12 febbraio 2013, **vds. all. 46 in copia informatizzata (pag. 148);**

Copia in C D delle mie dichiarazioni odierne, **all. n. 47.**

lì, 7 giugno 2013

Mario Mori